

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 2106} —

DISEGNO DI LEGGE

**PRESENTATO DAL MINISTRO DEL TESORO
(GORIA)**

**DI CONCERTO COL MINISTRO DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
(ROMITA)**

**Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1985
e bilancio pluriennale per il triennio 1985-1987**

Presentato alla Presidenza il 29 settembre 1984

PAGINA BIANCA

ONOREVOLI DEPUTATI! — Il progetto di bilancio a legislazione vigente per l'anno 1985 viene presentato alla Camera contemporaneamente al disegno di legge finanziaria, così come recita l'articolo 11 della legge 5 agosto 1978, n. 468.

Ciò, peraltro, non significa che il Governo sia venuto meno all'impegno assunto con la Camera dei deputati fin dallo scorso mese di dicembre, allorché venne richiesto di anticipare al 15 settembre la presentazione del bilancio a legislazione vigente.

Il Consiglio dei Ministri, infatti, ha approvato in data 13 settembre quel progetto di bilancio che in data 15 settembre è stato rassegnato, in bozza di stampa, alle tipografie parlamentari per la tiratura delle copie necessarie ai due rami del Parlamento.

L'adesione alla anticipata presentazione veniva a collocarsi nella doverosa collaborazione del Governo per il completo successo della « sessione » dei lavori parlamentari riservati al bilancio. L'adesione data alla richiesta delle Assemblee legislative nasceva infatti dal preciso intendimento del Governo di assecondare la volontà della Camera al duplice fine di garantire, da un lato, un disteso e compiuto esercizio dei poteri delle Assemblee in materia di finanza pubblica per il rispetto delle regole che esse stesse si sono date con le scansioni temporali della « sessione di bilancio »; dall'altro, per far sì che l'evento dell'approvazione dei documenti di finanza pubblica prima dell'inizio del nuovo esercizio non rappresentasse una realtà episodica, ma potesse divenire una regola permanente.

Il richiamo al puntuale rispetto della legge n. 468 del 1978 non ha peraltro

consentito di dare concreto seguito all'iniziativa del Governo.

D'altra parte, come si ricorderà, solo in data 2 agosto scorso con la risoluzione votata dalla Commissione bilancio della Camera dei deputati è stato chiesto che venisse esaminata la possibilità di estendere l'anticipo della presentazione anche al disegno di legge finanziaria ed alla Relazione previsionale e programmatica.

Il breve lasso di tempo intercorrente rispetto alla individuata scadenza del 15 settembre non ha consentito, nonostante ogni impegno, di aderire a quest'ultima richiesta. Motivi condizionanti sono risultati le difficoltà di abbreviare le modalità del concerto politico a livello di Governo, nonché la necessità di un adeguato, susseguente margine da riservare all'area tecnica per la definitiva messa a punto dei documenti.

La situazione che si è venuta così a determinare pone l'esigenza di un opportuno chiarimento sul significato che il legislatore ha inteso attribuire alla « contemporaneità » della presentazione, nel senso di precisare se una sfasatura temporale nella proposizione dei vari documenti che compongono il complessivo quadro di finanza pubblica — salvo, comunque, il rispetto del termine massimo del 30 settembre — venga o non ad interferire sul sistema della legge n. 468 del 1978 e sulle linee da essa prefigurate.

* * *

Anche il progetto di bilancio 1985, inteso nel complesso dei documenti che lo compongono, si colloca nell'ambito di un processo di continua evoluzione che

ha caratterizzato il contenuto sia conoscitivo che sostanziale della finanza pubblica dopo la riforma contabile del 1978.

Sotto il profilo conoscitivo le novità non sono rappresentate soltanto dagli elementi richiesti con la « risoluzione » già accordata: ad essi — con uno sforzo elaborativo che appare degno del più ampio apprezzamento — la Ragioneria generale dello Stato ha voluto aggiungere un glossario esplicativo dei termini maggiormente ricorrenti nei documenti di finanza pubblica, cui si accompagna una sintetica, ma completa, nota di « lettura » dei profili strutturali e contenutistici del quadro generale riassuntivo del bilancio e dei singoli stati di previsione.

Per facilitarne la consultazione la nota ed il glossario sono pubblicati in calce al presente disegno di legge.

Sul piano giuridico-formale l'impostazione del presente progetto di bilancio — è appena il caso di ricordarlo — si muove nella cornice della legislazione vigente, vale a dire entro uno spazio di manovra contenuto, basato sull'assetto normativo ed amministrativo esistente.

Questo spazio è destinato a restringersi ulteriormente con il progetto di bilancio 1986 in relazione alla richiesta parlamentare (risoluzione del 2 agosto 1984 in Commissione) di demandare alla legge finanziaria anche la quantificazione degli stanziamenti che in atto sono decisi con la legge di bilancio.

La pronuncia è innovatrice del ruolo e della funzione dei due strumenti di cui si compone la decisione di bilancio e si inserisce nelle tendenze — elaborate a livello dottrinario — di scindere la parte non discrezionale del bilancio da quella sulla quale possono invece innestarsi elementi di decisione e quindi di manovra. Questa tipizzazione — che è anche misura dell'evoluzione dei problemi istituzionali della spesa pubblica per l'acquisizione di una maggiore incidenza del Parlamento nelle decisioni di politica economica e di bilancio — presenta caratteri contrastanti che meritano un'attenta ponderazione.

Basti pensare, al riguardo, alla rigidità che rivestono le decisioni assunte con

la legge finanziaria rispetto a quelle adottate con il bilancio in relazione all'impossibilità di intervenire con il provvedimento di assestamento.

Non è questa la sede per un dibattito su queste problematiche; qui se ne è voluto far cenno per segnalare la necessità di una discussione approfondita di questi aspetti, sui quali il Governo è ampiamente disponibile.

Sotto il profilo contenutistico, sia pure nei ristretti margini consentiti dall'applicazione del criterio della legislazione vigente, il progetto di bilancio 1985 configura proposte che appaiono conseguenziali al piano di rientro della finanza pubblica e di controllo dell'economia elaborato nello scorso mese di luglio, come più diffusamente sarà illustrato in sede di Relazione previsionale e programmatica.

Sul versante delle entrate il criterio della « legislazione vigente » è stato attuato valutando la misura dei proventi tributari ed extratributari con riferimento alle disposizioni fiscali e parafiscali che la normativa in vigore prevede operanti per l'anno 1985.

Per quanto più specificatamente attiene alle entrate tributarie — com'è ormai tradizione da diversi anni — l'esercizio previsionale si è già avvalso delle ipotesi di variazioni del quadro macro-economico contemplate nel soprariocordato piano di rientro della finanza pubblica e di controllo dell'economia.

Analogamente si è proceduto sul lato delle spese.

Per esse si è innanzitutto utilizzato un preciso riferimento metodologico — legislativamente accolto nella citata normativa di riforma — per l'individuazione e catalogazione dei fattori di variazione rispetto alle previsioni dell'anno in corso.

Prescindendo dalla voce relativa agli interessi, che richiede l'adozione di criteri ed ipotesi del tutto peculiari, per le restanti categorie di spesa i fattori di variazione si possono infatti ricondurre sostanzialmente a tre fattispecie:

a) variazioni predeterminate da provvedimenti legislativi preesistenti o

interventuti successivamente alla definizione del bilancio di previsione 1984;

b) variazioni che, sebbene non legate direttamente a specifiche disposizioni legislative, costituiscono, tuttavia, oneri inderogabili essendo vincolate a particolari meccanismi che autonomamente regolano l'evoluzione di questo tipo di spese;

c) variazioni per il cosiddetto « fabbisogno » delle Amministrazioni, per considerare gli stanziamenti aggiuntivi indispensabili ad assicurare l'operatività dei vari servizi statali.

Queste ultime, peraltro, concorrono in misura modesta nella complessiva determinazione dell'incremento di spesa 1985.

Esse, infatti, pur rappresentando una fascia di variazioni che potrebbe definirsi discrezionale, di fatto costituiscono una quota non contenibile, pena il decadimento del livello di attività dei vari uffici statali.

Mediamente, per le variazioni di questo tipo, si è tenuto conto di un tasso di incremento del 7 per cento.

In ordine alla previsione di spesa per interessi, il computo ha assunto a base di calcolo:

a) lo *stock* del debito in essere alla data del 30 giugno scorso e di quello che presumibilmente sarà attivato nella seconda parte del 1984;

b) una ipotesi di fabbisogno da finanziare per il 1985 dell'ordine di lire 100.000 miliardi;

c) una ipotesi di andamento dei tassi di interesse nel prossimo anno incentrata per l'indebitamento patrimoniale su un graduale contenimento degli attuali livelli dei tassi reali e per i BOT sulla quasi stazionarietà, nei confronti del 1984, dei relativi oneri (il che comporta la copertura delle nuove emissioni di BOT con la diminuzione dei tassi nominali).

L'applicazione del criterio della « legislazione vigente » ha interessato anche

l'impostazione dei fondi speciali per provvedimenti legislativi in corso iscritti ai capitoli n. 6856 e n. 9001 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro.

Come di consueto, la costruzione di queste appostazioni merita di essere analiticamente specificata.

Sotto il profilo concettuale la definizione qualitativa e quantitativa dei nuovi fondi speciali « a legislazione vigente » non avrebbe dovuto presentare difficoltà alcuna, in specie dopo l'innovazione introdotta lo scorso anno con l'approvazione da parte del Parlamento dell'Allegato C/3 al bilancio pluriennale 1984/1986: la riproposizione degli accantonamenti per il 1985 relativi alle finalizzazioni contenute nel ricordato Allegato e non divenute leggi — accantonamenti che, è bene ricordare, hanno concorso a determinare le risultanze differenziali di quel bilancio pluriennale — avrebbe dovuto fornire, per esclusione, i fondi speciali da iscrivere nel documento previsionale redatto a legislazione vigente.

Questa linea logica non ha tuttavia potuto prescindere dalla considerazione dell'avvenuto inserimento nel corso dell'esercizio 1984 di altre voci e dei conseguenti mutamenti di ordine quantitativo verificatisi per gli accantonamenti che hanno ceduto in tutto o in parte la propria assegnazione finanziaria. Inoltre, è stata valutata l'opportunità di realizzare a livello di alcune voci, con progressione di oneri crescenti nel tempo, uno slittamento in avanti della decorrenza per evitare al momento dell'approvazione legislativa l'accumulo in un solo anno di un complesso di risorse assolutamente esuberanti rispetto ai tempi di attuazione della normativa introdotta. (In altri termini, per le finalizzazioni per le quali l'*iter* parlamentare fa prevedere una approvazione a fine esercizio o addirittura nel nuovo anno verrebbe a determinarsi una dotazione finanziaria che assommerebbe stanziamenti che era previsto di ripartire in due esercizi).

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

In relazione a quanto precede, l'impostazione data ai fondi speciali si è attenuata ai seguenti indirizzi:

a) contenimento della spesa a livello delle voci da contemplare nel progetto di bilancio, quale naturale proiezione 1985 del precedente programma legislativo, avuto riguardo all'iter delle varie iniziative;

b) inserimento delle nuove finalizzazioni derivanti da decisioni già espresse e

formalizzate in atti parlamentari, la cui copertura è stata reperita con storni da altre voci degli stessi fondi speciali;

c) considerazione degli accantonamenti che hanno ceduto quota parte della propria dotazione a copertura di altri provvedimenti, per la sola quota residua.

Per quanto in particolare concerne le finalizzazioni di cui al precedente punto a) si precisa che esse sono le seguenti:

	Quota prevista nel triennale 1984/1986 per l'anno 1985	Quote considerate nel bilancio 1985	Differenze
(in milioni di lire)			
Nuovo ordinamento della scuola secondaria superiore	142.200	35.000	— 107.200
Ordinamento del Corpo di polizia penitenziaria	100.000	43.000	— 57.000
Partecipazione italiana a fondi e banche internazionali	24.476	10.000	— 14.476

Per completezza di informazione, infine, le spese alla cui quantificazione si provvede in sede di bilancio sono elencate e poste a confronto con le corrispondenti autorizzazioni del corrente anno nell'Allegato A.

Qui di seguito vengono ora brevemente illustrati i dati relativi al:

bilancio di competenza 1985;

bilancio di cassa 1985;

bilancio pluriennale 1985-1987.

Trattasi, come già precisato, del bilancio « a legislazione vigente » che, come tale, ancora non risente degli effetti delle disposizioni che saranno recate dal correlativo disegno di legge finanziaria, effetti che — non appena approvato quest'ultimo — saranno recepiti in bilancio con apposita « Nota di variazioni ».

A) Bilancio di competenza 1985.

1. - Le previsioni di competenza per l'anno finanziario 1985, a raffronto con le corrispondenti previsioni assestate 1984, sono riepilogate nella tabella n. 1.

Il raffronto è operato nei confronti delle previsioni 1984, quali risultano dall'assestamento proposto dal Governo (A.C. n. 1855) e dagli emendamenti allo stesso approvati dalla Camera dei deputati (A.S. n. 899).

La tabella prima richiamata pone in evidenza, nell'ambito delle operazioni di natura finale, una crescita alquanto modesta per le entrate (+ miliardi 4.397: + 2.2 per cento) e piuttosto sostenuta per le spese (+ miliardi 22.058: + 7.4 per cento), quale risultante quest'ultima di un notevole incremento degli oneri di natura corrente (+ miliardi 29.358: + 12.0 per cento) e di una consistente flessione delle spese di conto capitale (— 7.300 miliardi: — 14.1 per cento).

Il descritto andamento delle nuove previsioni di entrate e di spese finali si è riflesso in un peggioramento dei correlativi saldi di bilancio, e più precisamente:

del risparmio pubblico, il cui livello negativo è risultato nelle nuove previsioni 68.990 miliardi, mentre nelle previsioni assestate 1984 si ragguagliava a miliardi 43.980;

del saldo netto da finanziare, attestatosi sul livello di 113.277 miliardi contro 95.616 delle previsioni assestate 1984;

dell'indebitamento netto, passato da 81.286 a 103.442 miliardi, con un deterioramento (miliardi 22.156) nettamente più consistente di quello fatto registrare dal saldo netto da finanziare (miliardi 17.661) essenzialmente per la flessione che ha interessato le nuove previsioni di spesa per operazioni finanziarie (in particolare, partecipazioni e crediti produttivi).

TABELLA N. 1.

BILANCIO DI COMPETENZA DELLO STATO:
risultati di sintesi e differenziali delle previsioni 1984
asestate a raffronto con le previsioni iniziali 1985

(in miliardi di lire)

	1984	1985	Variazioni
ENTRATE			
Titolo I - Entrate tributarie	158.407	160.216	+ 1.809
Titolo II - Entrate extratributarie	42.418	44.957	+ 2.539
Titolo III - Alienazione ed ammortamento di beni patrimoniali e rimborso di crediti	243	292	+ 49
Totale entrate finali ...	201.068	205.465	+ 4.397
Accensione di prestiti	146.566	146.402	- 164
Totale complessivo entrate ...	347.634	351.867	+ 4.233
USCITE			
Titolo I - Spese correnti	244.805	274.163	+29.358
Titolo II - Spese in conto capitale	51.879	44.579	- 7.300
Totale spese finali ...	296.684	318.742	+ 22.058
Rimborso prestiti	50.950	33.125	- 17.825
Totale complessivo spese ...	347.634	351.867	+ 4.233
Risparmio pubblico	- 43.980	- 68.990	- 25.010
Saldo netto da finanziare	- 95.616	- 113.277	- 17.661
Indebitamento netto	- 81.286	- 103.442	- 22.156
Ricorso al mercato	- 146.566	- 146.402	+ 164

Infine, il ricorso al mercato — che misura l'eccedenza delle spese complessive sulle entrate finali — passa fra le previsioni assestate 1984 e le nuove previsioni da 146.566 a 146.402 miliardi con un miglioramento quindi di 164 miliardi: tale fenomeno consegue in particolare alla forte riduzione della nuova previsione delle spese per rimborso di prestiti, attestatesi in 33.125 miliardi contro i 50.950 delle previsioni assestate 1984.

Le previsioni di competenza 1984, dianzi sinteticamente illustrate, non possono comunque correttamente valutarsi ove non si tenga conto:

— in primo luogo della loro costruzione sulla scorta del criterio della legislazione vigente che ha prodotto notevoli effetti di contenimento sulle operazioni tanto di entrata quanto di spesa;

— in secondo luogo dell'inserimento fra le nuove previsioni di spesa di consistenti partite per la regolazione contabile di situazioni debitorie pregresse, non ulteriormente rinviabile, e delle quali si darà in prosieguo analitico ragguaglio.

Il raffronto operato con le previsioni assestate 1984 risulta per tal modo scarsamente significativo, non soltanto per l'entità delle richiamate regolazioni debitorie (nel complesso miliardi 13.680), quanto soprattutto per il fatto che le previsioni assestate 1984 sono comprensive della manovra di finanza pubblica attuata con la correlativa legge finanziaria o con specifici provvedimenti ad essa funzionalmente collegati e nel cui ambito rilevanti risultavano le decisioni a carattere una tantum sia per l'acquisizione di nuovi o maggiori cespiti tributari (riserva all'Erario dell'ILOR, aumento al 92 per cento del versamento in acconto, addizionale straordinaria dell'8 per cento) sia per la effettuazione di nuovi o più ampi interventi di spesa (progetti speciali, fondo investimenti ed occupazione).

Pertanto, poiché il disegno di legge finanziaria per il prossimo anno ripropone — insieme ad altre misure — la proroga

o la definitiva assunzione delle richiamate decisioni una tantum, sembrerebbe opportuno, per rendere omogeneo il raffronto, integrare le previsioni 1985 a legislazione vigente con gli effetti del contestuale disegno di legge finanziaria; tale integrazione, peraltro, verrà effettuata nella relazione illustrativa del disegno di legge finanziaria 1985.

Nei successivi paragrafi, pertanto, si illustrano, distintamente per l'entrata e per la spesa, le previsioni 1985 a legislazione vigente a raffronto con le previsioni assestate 1984.

2 - Le nuove previsioni di entrate finali, a raffronto con quelle assestate dell'esercizio 1984, sono analizzate per titoli e categorie nella tabella n. 2.

Tali nuove previsioni presentano nel complesso un incremento di miliardi 4.397 conseguente ad aumenti di miliardi 1.809 dei cespiti tributari, di miliardi 2.539 delle entrate extratributarie e di miliardi 49 delle entrate per alienazione ed ammortamento di beni patrimoniali e rimborso di crediti.

Va precisato che le previsioni riportate nel disegno di legge, in quanto elaborate a legislazione vigente, non considerano i riflessi in termini di gettito di misure da definire con il disegno di legge finanziaria o altro distinto provvedimento.

In particolare esse non prendono in considerazione la proroga di alcuni meccanismi legislativi riguardanti l'imposizione dei redditi relativi al periodo di imposta 1984.

Trattasi in particolare della riserva dell'Erario dell'ILOR, dell'aumento al 92 per cento dei versamenti di acconto per IRPEF, IRPEG ed ILOR, dell'addizionale straordinaria dell'8 per cento, e della maggiorazione per il solo 1984 di alcune detrazioni di imposta a titolo di IRPEF.

Le previsioni assestate 1984, per contro, sono al netto di una quota di gettito, ancora da iscrivere con atto amministrativo, relativa agli introiti derivanti dall'aumento dell'imposizione fiscale sui

TABELLA N. 2.

BILANCIO DI COMPETENZA DELLO STATO:
 analisi delle previsioni di entrate finali per il 1984
 assestate a raffronto con le previsioni iniziali 1985

(in miliardi di lire)

	1984	1985	Variazioni
ENTRATE TRIBUTARIE			
Imposte sul patrimonio e sul reddito	90.570	86.764	- 3.806
Tasse e imposte sugli affari	48.012	51.595	+ 3.583
Imposte sulla produzione, sui consumi e dogane	14.268	15.987	+ 1.719
Monopoli	4.622	4.880	+ 258
Lotto, lotterie ed altre attività di giuoco	935	990	+ 55
	158.407	160.216	+ 1.809
ENTRATE EXTRA TRIBUTARIE			
Proventi speciali	357	376	+ 19
Proventi dei servizi pubblici minori	720	760	+ 40
Proventi dei beni dello Stato	279	290	+ 11
Prodotti netti di aziende autonome ed utili di gestione	159	76	- 83
Interessi su anticipazioni e crediti vari del Tesoro	4.081	3.683	- 398
Recuperi, rimborsi e contributi	31.703	34.452	+ 2.749
Partite che si compensano nella spesa	5.119	5.320	+ 201
	42.418	44.957	+ 2.539
ALIENAZIONE ED AMMORTAMENTO DI BENI PATRIMONIALI E RIMBORSI DI CREDITI			
Vendita di beni immobili ed affrancazione di canoni	6	6	—
Ammortamento di beni patrimoniali	212	272	+ 60
Rimborsi di anticipazioni e crediti vari del Tesoro	25	14	- 11
	243	292	+ 49
Totale entrate finali ...	201.068	205.465	+ 4.397

prodotti petroliferi disposta con il decreto-legge n. 15/1984, convertito, con modificazioni, nella legge n. 85/1984 (miliardi 1.625, al netto di miliardi 25 riservati alla compensazione della perdita di gettito conseguente alle modifiche dell'imposizione sugli alcoli recate con il decreto-legge n. 232/1984, convertito, con modificazioni, nella legge n. 408/1984).

Tenuto conto di tale integrazione, l'aumento delle entrate tributarie risulta in valore assoluto pari a miliardi 184 (+ 0.1 in termini percentuali).

Questa sostanziale stazionarietà si ricollega alle seguenti principali motivazioni:

- non considerazione della proroga dei ricordati meccanismi legislativi vigenti per l'imposizione dei redditi del periodo di imposta 1984, meccanismi che incidono in aumento delle previsioni assestate 1984 per miliardi 6.730 e in riduzione di quelle iniziali 1985 per miliardi 860;

- esaurimento nel 1984 degli introiti straordinari derivanti dal condono (miliardi 1.220) e dalla riserva all'Erario del gettito dell'INVIM (miliardi 250);

- mancato adeguamento a decorrere dal 1° agosto 1984 dell'equo canone;

- concentrazione nel 1984 del maggior gettito derivante dagli aumenti dell'imposizione sui redditi di persone giuridiche e sugli interessi su depositi disposti con il decreto-legge n. 512/1983, convertito, con modificazioni, nella legge n. 649/1983;

- discesa percentuale dei tassi di interesse superiore all'incremento percentuale dei depositi con conseguenti riflessi di contenimento sull'evoluzione del gettito dell'imposta sostitutiva sui redditi di capitale.

Quanto alle entrate non tributarie, l'indicato aumento complessivo, pari in termini percentuali al 6.1 per cento, risulta di circa un punto inferiore al tasso programmato di inflazione.

Tale evoluzione trova spiegazione:

- nelle caratteristiche sostanzialmente anelastiche di molti cespiti;

- nella considerazione nelle previsioni assestate 1984 di introiti riassegnabili alla spesa attraverso l'iscrizione con atto amministrativo nel corso dell'esercizio (miliardi 374);

- nell'ipotizzata contrazione delle retrocessioni di interessi conseguente alla programmata contrazione dei tassi di emissione dei titoli del debito pubblico (— miliardi 415);

— nella concentrazione nel 1984 di tre rate annuali del contributo dovuto a favore del Fondo sanitario nazionale dalle imprese di assicurazione ai sensi dell'articolo 8 della legge n. 526/1982 (miliardi 450 nel 1984 rispetto a miliardi 150 nel 1985).

3. - Per la spesa, le nuove previsioni di competenza per operazioni finali sono analizzate nella tabella n. 3 per categorie economiche ed a raffronto con quelle assestate per il 1984.

TABELLA N. 3.

BILANCIO DI COMPETENZA DELLO STATO:
 analisi delle previsioni di spese finali per il 1984
 assestate a raffronto con le previsioni iniziali 1985

(in miliardi di lire)

	1984	1985	Variazioni
SPESE CORRENTI			
Organi costituzionali	506	582	+ 76
Personale in attività	36.685	42.456	+ 5.771
Personale in quiescenza	9.021	11.011	+ 1.990
Acquisto di beni e servizi	13.014	14.529	+ 1.515
Trasferimenti	109.723	109.737	+ 14
Interessi	54.258	65.244	+ 10.986
Poste correttive e compensative delle entrate	8.328	13.524	+ 5.196
Ammortamenti	212	272	+ 60
Somme non attribuibili	13.058	16.808	+ 3.750
	244.805	274.163	+ 29.358
SPESE IN CONTO CAPITALE			
Beni ed opere immobiliari a carico diretto dello Stato	2.431	2.128	- 303
Beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche a carico diretto dello Stato	162	227	+ 65
Trasferimenti	21.294	27.743	+ 6.449
Partecipazioni azionarie e conferimenti	6.866	1.813	- 5.053
Concessione di crediti ed anticipazioni per finalità produttive	1.889	1.525	- 364
Concessione di crediti ed anticipazioni per finalità non produttive	5.600	6.511	+ 911
Somme non attribuibili	13.637	4.632	- 9.005
	51.879	44.579	- 7.300
Totale spese finali ...	296.684	318.742	+ 22.058

Il raffronto, come si è già rilevato, evidenzia una non trascurabile crescita delle spese finali (+ miliardi 22.058), quale risultante di un notevole incremento degli oneri di natura corrente (+ miliardi 29.358) e di una consistente flessione delle spese in conto capitale (— miliardi 7.300).

All'evoluzione accrescitiva delle spese correnti hanno contribuito tutti gli aggregati con l'unica eccezione dei trasferimenti, rimasti sostanzialmente stazionari.

Le spese per il personale in servizio si sono in particolare attestate nelle nuove previsioni sul livello di 42.456 miliardi, con un incremento sulle previsioni assestate 1984 di miliardi 5.771 pari al 15,7 per cento.

Tale incremento si pone in relazione, oltreché con le variazioni nella consistenza numerica e l'evoluzione naturale degli oneri, soprattutto con:

- l'indennità integrativa speciale 1984 e relativi effetti di trascinamento sul 1985, atteso che la previsione assestate 1984 per il personale non sconta gli effetti di tale indennità ricompresi ancora sull'apposito Fondo da ripartire classificato tra le somme non attribuibili;

- i rinnovi dei contratti del personale civile dei Ministeri nonché del personale della scuola per gli oneri sia del 1984 che del 1985, in quanto gli oneri del 1984 sono nelle previsioni assestate di tale anno ancora giacenti sull'apposito fondo da ripartire anch'esso classificato tra le somme non attribuibili;

- i maggiori oneri per supplenze temporanee ed annuali e relativi oneri riflessi.

Va inoltre avvertito che l'indicata previsione di 42.456 miliardi per il 1985 non tiene conto:

- dell'indennità integrativa speciale per l'anno 1985, il cui ammontare - pari a circa 700 miliardi - è iscritto nell'apposito Fondo da ripartire ricompreso tra le somme non attribuibili;

- dei miglioramenti economici in corso di definizione, per i quali sono ac-

cantonati miliardi 250 sul fondo globale di parte corrente (soprattutto personale dell'Università non docente);

- degli effetti del rinnovo del contratto dei pubblici dipendenti per il triennio 1985/87, per i quali la nuova legge finanziaria si dà carico di individuare il relativo ammontare.

La nuova previsione 1985 del personale in quiescenza (miliardi 11.011) si eleva rispetto a quella assestate 1984 di miliardi 1.990 (+ 22,1 per cento).

L'indicata lievitazione, essenzialmente riferentesi ai trattamenti definitivi ed a quelli provvisori, consegue in larga misura - oltreché dall'accresciuto numero dei pensionati - dal nuovo sistema di indicizzazione introdotto con l'articolo 21 della legge finanziaria 1984 e decorrente dal 1° maggio dello stesso anno.

Per effetto di tale nuovo sistema, infatti, nelle previsioni 1985 l'onere relativo alla indicizzazione per tale anno, in uno con il riflesso della indicizzazione 1984, ha trovato diretta iscrizione negli specifici capitoli di bilancio, anziché sull'apposito fondo da ripartire come avvenuto nelle previsioni assestate 1984.

Le spese per l'acquisto di beni e servizi sono state previste per il 1985 in 14.529 miliardi, con un incremento sulle previsioni assestate 1984 di miliardi 1.515 (+ 11,6 per cento): tale incremento netto si riferisce per miliardi 1.271 alle occorrenze dell'Amministrazione della difesa e, più specificatamente, alle maggiori esigenze per l'ammodernamento ed il rinnovamento dei materiali, per l'esercizio ed i programmi di forza nonché per gli impegni derivanti da accordi internazionali per la comune difesa.

La previsione 1985 degli oneri per interessi è ammontata a miliardi 65.244 con una crescita rispetto alle previsioni assestate 1984 di miliardi 10.986 pari al 20,2 per cento.

La lievitazione di tali oneri ha riguardato esclusivamente il gravame per l'indebitamento patrimoniale (da 31.458 a 42.904 miliardi, essenzialmente per le maggiori esigenze dei CCT); quello dell'inde-

bitamento fluttuante è infatti diminuito (da 22.800 a 22.340 miliardi: le occorrenze dei BCT sono infatti passate da 22.500 a 22.000 miliardi): tale circostanza riflette anche lo spostamento, operato negli ultimi anni, del peso del finanziamento del fabbisogno dai titoli a breve a quelli a medio-lungo termine.

La previsione 1985 delle poste correttive e compensative delle entrate pari a miliardi 13.524 (contro 8.328 dell'assestato 1984) tiene conto degli effetti della operazione di estinzione dei crediti verso lo Stato, formati fino al 31 dicembre 1983, a favore degli Istituti bancari in conseguenza dei versamenti per l'imposta sostitutiva sui propri depositi effettuati dagli stessi in misura superiore a quanto da essi dovuto all'Erario a titolo di IRPEG (nel complesso miliardi 4.800).

Alla predetta operazione si deve in particolare provvedere - ai sensi dell'articolo 4 della legge 649/1983, di conversione del decreto-legge n. 512/1983 - mediante assegnazione di titoli speciali del debito pubblico da emettere a tasso di interesse non superiore a quello riconosciuto dalle norme vigenti ai soggetti creditori di imposta.

La predetta previsione di 13.524 miliardi considera, inoltre, per le risorse proprie CEE, miliardi 5.208, con un incremento sull'assestato 1984 di miliardi 428.

La previsione 1985 delle somme non attribuibili di parte corrente è risultata di miliardi 16.808, con un incremento di 3.750 miliardi sull'assestato 1984.

Tale previsione si articola, nelle sue componenti principali, come segue:

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

	Previsioni asstate 1984	Previsioni a l. v. 1985	Differenze
(in miliardi di lire)			
Fondo speciale per provvedimenti legisla- tivi in corso	6.802	10.964	4.162
Fondo per l'occupazione giovanile (legge 138/1984)	—	1.977	1.977
Fondo per l'attuazione dei contratti del personale statale anche ad ordinamento autonomo	1.803	—	— 1.803
Fondo per l'indennità integrativa speciale 1985	2.485	1.000	— 1.485
Fondo per la maggiorazione degli assegni familiari	1.130	1.260	130
Fondo per le spese obbligatorie	750	1.100	350
Fondo da ripartire per l'attuazione delle elezioni amministrative	3	250	247
Altri minori	85	257	172
In complesso	13.058	16.808	3.750

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Quanto al « fondo globale », per il quale si sono già illustrate in precedenza le modalità della sua costruzione nell'ottica della legislazione vigente, si rimanda per la sua analitica composizione all'allegato C/3 del quadro generale riassuntivo.

In relazione al fondo per l'indennità integrativa speciale 1985 si precisa che la sua contenuta dotazione consegue:

- all'ipotesi che nel 1985 i punti che scatteranno saranno in numero di sette e ciò in coerenza con il tasso programmato di inflazione;

- alla circostanza che la modifica del meccanismo di indicizzazione per il personale in quiescenza - cui in precedenza si è fatto cenno - ha consentito di considerare gli effetti per il 1985 di

tale nuovo meccanismo direttamente sui pertinenti capitoli specifici.

Nell'ambito delle spese correnti 1985 l'unico aggregato - come si è accennato - a presentare una stazionarietà rispetto all'assestamento 1984 è stato quello dei trasferimenti correnti, cifratosi in 109.737 miliardi contro i 109.723 dell'anno in corso (+ miliardi 14).

Più specificatamente, come risulta dal successivo prospetto, la richiamata stazionarietà deriva dalle flessioni fatte registrare dai flussi destinati agli enti territoriali (- miliardi 5.586) e previdenziali (- miliardi 4.396) - ed in misura minore da quelli destinati alle aziende autonome (- miliardi 66) ed all'estero sostanzialmente compensate dagli incrementi dei restanti soggetti destinatari.

	Previsioni asestate 1984	Previsioni 1985	Variazioni
--	--------------------------------	--------------------	------------

(miliardi di lire)

Trasferimenti correnti:

alle famiglie	4.513	7.483	2.970
alle imprese	3.542	9.117	5.575
alle aziende autonome	6.132	6.066	- 66
alle regioni	48.360	49.857	1.497
agli enti territoriali	23.847	18.261	- 5.586
agli enti previdenziali	16.169	11.773	- 4.396
agli altri enti pubblici	5.898	6.007	109
all'estero	1.262	1.173	- 89
	109.723	109.737	14

Qui di seguito si analizzano le principali cause di variazione che hanno caratterizzato i trasferimenti correnti nella loro articolazione per soggetti destinatari.

1) *Trasferimenti correnti alle famiglie.*

La previsione 1985 di tale aggregato - pari a miliardi 7.483, con un incremento sull'assestato 1984 di 2.970 miliardi - sconta un'assegnazione per gli assegni mensili ai mutilati ed invalidi civili (Interno, cap. n. 4288) pari a 4.200 miliardi, con un incremento di 2.500 miliardi sull'assestato 1984, incremento dovuto alle esigenze prettamente contabili di sistemazione dei pagamenti effettuati dalla Tesoreria statale, tramite gli sportelli postali, in questi ultimi anni.

Va peraltro avvertito che il ripiano della richiamata esposizione debitoria avrà effetti neutrali sul fabbisogno di cassa del settore statale per il 1985, risolvendosi in un'operazione compensativa nel circuito bilancio-Tesoreria.

2) *Trasferimenti correnti alle imprese.*

La previsione 1985 ammonta a miliardi 9.117 con un incremento sull'assestato 1984 di miliardi 5.575, incremento che - tenuto conto, tra l'altro, della flessione fatta registrare dall'assegnazione all'AIMA per l'espletamento dei propri compiti (- miliardi 424) - è essenzialmente dovuto:

- alle necessità di ripiano dei disavanzi delle unità sanitarie locali al 31 dicembre 1983 nei termini previsti dal decreto-legge n. 371/1984 (miliardi 6.020 contro 255 dell'assestato 1984), ripiano che anch'esso si configura - come quello precedente - in termini largamente neutrali sul fabbisogno di cassa del settore statale;

- agli oneri derivanti dalle garanzie di cambio assunte dallo Stato (miliardi 806 contro 451 dell'assestato 1984), oneri

il cui incremento si pone in relazione con la necessità di far fronte all'intera esposizione debitoria che presumibilmente verrà a determinarsi alla fine del corrente anno.

3) *Trasferimenti correnti alle Aziende autonome.*

La previsione 1985 ammonta a 6.066 miliardi (contro 6.132 dell'assestato 1984) e si riferisce per 4.996 miliardi alle assegnazioni all'Azienda ferroviaria (+ miliardi 323, di cui 169 per il fondo pensioni e 117 per la normalizzazione dei conti) e per miliardi 1.000 all'ANAS (+ miliardi 155): i contributi alle restanti Aziende risultano pari a miliardi 70 con una flessione sull'assestato 1984 di 423 miliardi essenzialmente attribuibili alla Azienda postale.

Va precisato che l'aggregato si incrementerà nel corso del 1985 per le quote di competenza, in sede previsionale ricomprese negli appositi fondi speciali, concernenti l'indennità integrativa 1985.

4) *Trasferimenti correnti alle Regioni.*

L'incremento (miliardi 49.857 contro 48.360 dell'assestato 1984) è essenzialmente la risultante:

della riduzione del fondo comune regionale (miliardi 3.354 contro 4.348 dell'assestato 1984, per effetto della decadenza della legge n. 356 del 1976) e della non iscrizione nel bilancio 1985 - per mancanza della norma autorizzativa - delle somme sostitutive di tributi soppressi (- miliardi 279) e delle assegnazioni per l'occupazione giovanile (- miliardi 103);

degli incrementi assegnati al Fondo sanitario nazionale (miliardi 36.380 contro 34.000 dell'assestamento 1984) ed alle regolazioni contabili con la Sicilia (miliardi 3.300 contro 2.850), nonché dell'isti-

tuzione del nuovo capitolo (miliardi 345) nello stato di previsione del Ministero dei trasporti per rimborsare le Regioni delle somme da corrispondere alle Aziende di trasporto che nel 1984 conseguono gli incrementi di produttività previsti dal contratto nazionale di lavoro e che presentino alla chiusura dell'esercizio una perdita di gestione non coperta dalla quota regionale derivante dalla ripartizione del fondo trasporti, rimborso che comunque non può essere superiore al 10 per cento della quota ordinaria assegnata per il 1984.

5) *Trasferimenti correnti ai comuni e province.*

Le previsioni di spesa 1985 a legislazione vigente per la finanza locale trovano origine nella normativa recata dagli articoli 2/bis e 13 del decreto legge n. 55/83, convertito in legge n. 131/83.

Sulla base della normativa richiamata — e tenuto altresì conto delle partite minori — gli stanziamenti di bilancio 1985, a legislazione vigente, vengono a quantificarsi nell'importo complessivo di 18.261 miliardi così composti:

— contributi ordinari ex articolo 2/bis decreto legge 55/83 . . .	miliardi	17.240
— consolidamento concorso statale onere di ammortamento mutui contratti nel 1983 (articolo 13, decreto legge 55/83 e articolo 13, legge 730/83) . . .	»	656
— concorso statale onere di ammortamento mutui contratti nel 1984 (articolo 13, decreto legge 55/83) . .	»	238
— altri minori	»	127
	<hr/>	
	miliardi	18.261

6) *Trasferimenti correnti agli enti previdenziali.*

Per tale aggregato la previsione formulata per l'anno 1985 ascende a miliardi 11.773 di cui 11.695 destinati all'INPS: nei confronti dell'assestato 1984, si ha una riduzione di 4.396 miliardi, di cui 4.384 afferenti all'INPS.

L'indicata riduzione trova essenzialmente giustificazione nel fatto che le previsioni assestate 1984 riflettono la proroga della fiscalizzazione dei contributi di malattia fino al 30 giugno dell'anno in corso (legge n. 30/84: miliardi 5.284), mentre le previsioni 1985 tengono conto soltanto dell'estensione di tale fiscalizzazione ai commercianti (decreto-legge 277/1984 articolo 1, quarto comma: miliardi 800).

Va peraltro precisato che le previsioni assestate 1984 recano tra gli accantonamenti di fondo globale la proroga della menzionata fiscalizzazione fino al 30 novembre dello stesso anno (miliardi 3.576) e le previsioni 1985 considerano a carico sempre del fondo globale l'accantonamento di 9.260 miliardi per la proroga della stessa fiscalizzazione al 30 novembre 1985.

7) *Trasferimenti correnti agli altri enti pubblici.*

La previsione 1985 di tale aggregato si è cifrata in miliardi 6.007 con un aumento sull'assestato 1984 di 109 miliardi.

Tale incremento è, in particolare, sostanzialmente la risultante:

— della non considerazione tra le previsioni 1985 — all'uopo dovendosi provvedere con la nuova legge finanziaria — delle somme da devolvere alle Camere di commercio ed alle Aziende di soggiorno in sostituzione di tributi soppressi;

— dell'inserimento nelle previsioni 1985 del consolidamento della esposizione debitoria — in essere al 31 dicembre 1983 — degli enti autonomi lirici e delle istituzioni concertistiche assimilate disposta dalla legge 312/84 (miliardi 360).

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

8) *Trasferimenti correnti all'estero.*

La previsione per il 1985 - pari a miliardi 1.173 con una riduzione sull'asestato 1984 di 89 miliardi - considera le assegnazioni per l'aiuto pubblico ai Paesi in via di sviluppo (miliardi 868) che, tenuto conto di quelle allocate in altri aggregati, raggiunge per il 1985 il programmato importo di 3.000 miliardi, pari allo 0.43 per cento del PIL.

Le previsioni 1985 per le spese di competenza in conto capitale (miliardi 44.579) presentano nei confronti delle previsioni assestate 1984 una riduzione di miliardi 7.300 che, tranne i trasferimenti ed i crediti non produttivi ha interessato tutti i restanti aggregati, vale a dire:

- la costituzione di capitali fissi (— miliardi 303, di cui 240 attinenti agli interventi di competenza dell'Amministrazione dei lavori pubblici);

- le partecipazioni e conferimenti (— miliardi 5.053) essenzialmente per la cessazione dei conferimenti all'IRI (— miliardi 3.635), all'ENI (— miliardi 1.071), ed all'EFIM (— miliardi 289);

- le anticipazioni per finalità produttive (— miliardi 364), in relazione alla cessazione del rifinanziamento del fondo gestito dall'IMI per la ricerca applicata;

- le somme non attribuibili (— miliardi 9.005), in relazione alla specifica di cui appresso:

	Previsioni asestate 1984	Previsioni a l.v. 1985	Differenze
(in miliardi di lire)			
Fondo speciale per provvedimenti legislativi in corso	8.070	2.360	— 5.710
Fondo per l'attuazione della legge cosiddetta « Quadrifoglio »	1.520	—	— 1.520
Fondo per l'aiuto pubblico ai Paesi in via di sviluppo	132	556	424
Fondo per la ricostruzione delle zone terremotate	1.997	1.416	— 581
Fondo per l'attuazione di progetti speciali di competenza del Ministero del bilancio	1.800	—	— 1.800
Fondo per la reiscrizione dei residui passivi perenti di conto capitale	118	300	182
	13.637	4.632	— 9.005

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Anche per il fondo speciale di conto capitale per provvedimenti legislativi in corso si richiama quanto già detto per l'analogo Fondo di parte corrente; in particolare, per la sua analitica specificazione si rinvia all'Allegato C/3 del quadro generale riassuntivo.

La previsione 1985 delle anticipazioni per finalità non produttive (miliardi 6.511) presenta nei confronti dell'assestato 1984 un incremento di miliardi 911 pressoché interamente dovuto alla più elevata anti-

cipazione a copertura del disavanzo di esercizio dell'Azienda postale.

L'Azienda ferroviaria, infatti, ha sostanzialmente confermato sui livelli dell'assestato 1984 le sue esigenze per anticipazioni a copertura del disavanzo di esercizio e degli oneri per infrastrutture.

L'incremento di 6.449 miliardi fatto registrare dalla previsione di competenza 1985 dei trasferimenti di capitali è analizzato nel successivo prospetto per soggetti destinatari:

	Previsioni asestate 1984	Previsioni 1985	Variazioni
(miliardi di lire)			
<i>Trasferimenti in conto capitale:</i>			
alle famiglie	85	128	43
alle imprese	3.704	4.384	680
alle aziende autonome	4.235	5.282	1.047
alle regioni	4.689	5.254	565
agli enti territoriali	235	183	- 52
alla Cassa per il Mezzogiorno	2.378	7.578	5.200
agli altri enti pubblici	5.743	4.685	- 1.058
all'estero	225	249	24
	21.294	27.743	6.449

* * *

Ulteriori ragguagli sulla previsione della spesa di competenza 1985 possono infine trarsi, oltretutto dalla successiva tabella n. 4, che ne espone l'analisi sotto

il profilo funzionale, dall'allegato alla presente relazione concernente la specifica degli stanziamenti autorizzati in relazione a disposizioni di legge che demandano la quantificazione dell'onere annuo alla legge di bilancio (Allegato A).

TABELLA N. 4.

BILANCIO DI COMPETENZA DELLO STATO:
analisi funzionale delle previsioni di spese finali per il 1984
asestate a raffronto con le previsioni iniziali 1985

(in miliardi di lire)

	1984	1985	Variazioni
Amministrazione generale	8.040	9.129	+ 1.089
Difesa nazionale	11.914	13.771	+ 1.857
Giustizia	2.882	2.768	- 114
Sicurezza pubblica	6.051	6.161	+ 110
Relazioni internazionali	6.554	7.444	+ 890
Istruzione e cultura	26.245	31.103	+ 4.858
Azione ed interventi nel campo delle abita- zioni	2.876	3.310	+ 434
Azione ed interventi nel campo sociale	56.845	63.626	+ 6.781
Trasporti e comunicazioni	22.278	23.931	+ 1.653
Azioni ed interventi nel campo econo- mico	24.513	21.961	- 2.552
Interventi a favore della finanza regiona- le e locale	40.326	34.166	- 6.160
Oneri non ripartibili	88.160	101.372	+ 13.212
Totale spese finali ...	296.684	318.742	+ 22.058

* * *

A conclusione dell'analisi delle previsioni di spesa a legislazione vigente 1985 si ritiene utile sottolineare ancora che esse inglobano - come si è già visto - spese per regolazioni debitorie pregresse pari a miliardi 13.680, riferentisi:

- all'estinzione dei crediti di imposta insorti a favore di Istituti bancari (miliardi 4.800);

- al ripiano dei disavanzi di Amministrazione delle UU.SS.LL. al 31 dicembre 1983 (miliardi 6.020 al netto degli oneri per interessi);

- al ripiano del debito insorto nei confronti delle Direzioni provinciali delle Poste per le erogazioni, non contabilizzate

al bilancio, relative ai trattamenti di pensione degli invalidi civili (miliardi 2.500);

- al consolidamento della esposizione debitoria degli enti autonomi lirici e delle istituzioni concertistiche assimilate (miliardi 360).

Tali spese rendono il raffronto con le previsioni assestate 1984 scarsamente significativo. Pertanto nella successiva tabella n. 5, le previsioni di spesa 1985 vengono presentate, secondo l'analisi economica, anche al netto delle ricordate spese per regolazioni debitorie e raffrontate con le previsioni assestate 1984.

Nel richiamato prospetto si dà inoltre conto delle evoluzioni delle previsioni 1985 per spese correnti e per spese finali anche al netto degli oneri per interessi.

L'analisi pone in luce la contenutezza delle nuove previsioni di spesa ove queste si depurino delle regolazioni debitorie e degli oneri per interessi.

TABELLA N. 5.

BILANCIO DI COMPETENZA DELLO STATO:

previsioni di spesa a legislazione vigente 1985 al netto delle regolazioni debitorie
a raffronto con le previsioni assestate 1984

	Previsioni asstate 1984 (1)	PREVISIONI A LEGISLAZIONE VIGENTE 1985			Variazioni % 5 = 4/1
		Dati lordi (2)	Regolazioni debitorie (3)	Dati netti 4 = 2 - 3	
(in miliardi di lire)					
SPESE CORRENTI					
Organi costituzionali	506	582	—	582	15.0
Personale in servizio	36.685	42.456	—	42.456	15.7
Personale in quiescenza	9.021	11.011	—	11.011	22.1
Acquisto di beni e servizi	13.014	14.529	—	14.529	11.6
Trasferimenti	109.723	109.737	8.880	100.857	- 8.1
— alle famiglie	4.513	7.483	2.500	4.983	10.4
— alle imprese	3.542	9.117	6.020	3.097	- 12.6
— alle aziende autonome	6.132	6.066	—	6.066	- 1.1
— alle regioni	48.360	49.857	—	49.857	3.1
— a province e comuni	23.847	18.261	—	18.261	- 23.4
— a enti previdenziali	16.169	11.773	—	11.773	- 27.2
— ad altri enti pubblici	5.898	6.007	360	5.647	- 4.3
— all'estero	1.262	1.173	—	1.173	- 7.1
Interessi	54.258	65.244	—	65.244	20.2
Poste correttive e compensative	8.328	13.524	4.800	8.724	4.8
Ammortamenti	212	272	—	272	28.3
Somme non attribuibili	13.058	16.808	—	16.808	28.7
Spese correnti	244.805	274.163	13.680	260.483	6.4
Spese correnti al netto degli interessi	(190.547)	(208.919)	(13.680)	(195.239)	(2.5)

Segue: TABELLA N. 5.

BILANCIO DI COMPETENZA DELLO STATO:previsioni di spesa a legislazione vigente 1985 al netto delle regolazioni debitorie
a raffronto con le previsioni assestate 1984

	Previsioni asstate 1984	PREVISIONI A LEGISLAZIONE VIGENTE 1985			Variazioni %
		Dati lordi	Regolazioni debitorie	Dati netti	
	(1)	(2)	(3)	4 = 2 - 3	5 = 4/1

(in miliardi di lire)

SPESE**IN CONTO CAPITALE**

Costituzione capitali fissi	2.593	2.355	—	2.355	— 9.2
Trasferimenti di capitali	21.294	27.743	—	27.743	30.3
— alle famiglie	85	128	—	128	50.6
— alle imprese	3.704	4.384	—	4.384	18.4
— alle aziende autonome	4.235	5.282	—	5.282	24.7
— alle regioni	4.689	5.254	—	5.254	12.0
— a province e comuni	235	183	—	183	— 22.1
— alla Cassa per il Mezzogiorno	2.378	7.578	—	7.578	218.7
— ad altri enti pubblici	5.743	4.685	—	4.685	— 18.4
— all'estero	225	249	—	249	10.7
Partecipazioni e conferimenti	6.866	1.813	—	1.813	— 73.6
Anticipazioni produttive	1.889	1.525	—	1.525	— 19.3
Anticipazioni non produttive	5.600	6.511	—	6.511	16.3
Somme non attribuibili	13.637	4.632	—	4.632	— 66.0
<hr/>					
Spese in conto capitale	51.879	44.579	—	44.579	— 14.1
<hr/>					
Spese finali	296.684	318.742	13.680	305.062	2.8
Spese finali					
al netto degli interessi	(242.426)	(253.498)	(13.680)	(239.818)	(— 1.1)

B) Bilancio di cassa 1985.

Il bilancio di cassa 1985 riportato in sintesi nella tabella n. 6, conclude per le operazioni di natura finale con livelli di incassi e di pagamenti rispettivamente pari a 201.530 e 335.437 miliardi a fronte di una massa acquisibile di 239.075 miliardi e di una massa spendibile di 367.957.

I coefficienti di realizzazione espressi dal raffronto dei flussi di cassa con i potenziali corrispondenti risultano pari all'84.3 per le entrate finali ed al 91.2 per le spese finali: il primo leggermente inferiore a quello previsto per il 1984 ed il secondo superiore.

Ai fini di un'esatta valutazione dei menzionati « coefficienti » va peraltro ricordato che, in sede di impostazione del bilancio previsionale di cassa, la determinazione del potenziale di entrata e di spesa presenta necessariamente notevoli margini di incertezza per ciò che attiene alla componente residui.

In sede di elaborazione del bilancio 1985 la linea direttiva seguita è quella di porre in essere ogni possibile iniziativa per avvicinare la consistenza presunta dei residui passivi all'inizio del nuovo esercizio a quella che dovrebbe definitivamente essere accertata in sede di rendiconto per l'anno 1984. Ciò ha comportato la redazione di un vero e proprio preconsuntivo per le gestioni di competenza e cassa per l'anno in corso, preconsuntivo la cui attendibilità resta in primo luogo fortemente condizionata dalle ipotesi di tempestività assunte in materia di approvazione parlamentare del provvedimento di assestamento al bilancio 1984.

Ulteriori condizionamenti sono inoltre connessi con i fenomeni delle « economie » e delle « eccedenze », con riferimento alla gestione di competenza, e delle « perenzioni » e delle « prescrizioni » amministrative, per la gestione dei residui, fenomeni che — come è noto — possono quantificarsi solo dopo alcuni mesi dalla chiusura dell'esercizio, rappresentando questi l'ultima fase precedente la

definitiva parifica del consuntivo da parte della Corte dei conti.

Per quanto in particolare riguarda i risultati differenziali espressi dal bilancio di cassa 1985, è interessante notare (cfr. tabella n. 6) come essi siano di livello nettamente superiore rispetto a quelli del corrispondente bilancio di competenza.

Va peraltro avvertito che i risultati differenziali espressi dal bilancio, soprattutto per la sua caratterizzazione di « bilancio di trasferimenti », costituiscono parametri idonei solo in parte a valutare le compatibilità dell'evoluzione:

— degli aggregati reali dell'economia in specie consumi ed investimenti (risparmio pubblico, indebitamento netto);

— dei flussi finanziari ed in particolare del credito totale interno (saldo netto da finanziare e ricorso al mercato).

A tali fini i medesimi risultati differenziali rispondono infatti pienamente solo se riferiti all'intero settore pubblico e, nel suo ambito, al settore statale, inteso quest'ultimo come consolidato delle gestioni di cassa del bilancio statale e della Tesoreria.

La gestione di Tesoreria, infatti, quale intermediaria tra bilancio e destinatari delle somme dallo stesso trasferite, consente a questi ultimi per un verso di utilizzarle in relazione alle esigenze e, dall'altro, di far fronte ad occorrenze anche non considerate nel bilancio dell'anno.

Per una trattazione analitica delle principali componenti delle previsioni degli incassi e dei pagamenti statali per il 1985, nonché della loro integrazione con le operazioni di Tesoreria e della stima del complessivo fabbisogno (di bilancio e di Tesoreria), si rinvia all'apposita Sezione II della Relazione previsionale e programmatica per l'anno 1985.

In questa sede si ritiene comunque utile presentare le tabelle di analisi nelle quali si espongono le disaggregazioni per categorie delle previsioni 1985 delle somme acquisibili e dei relativi incassi (tabella n. 7), nonché quelle delle somme spendibili e dei corrispondenti pagamenti per categorie economiche (tabella n. 8) e per sezioni (tabella n. 9).

TABELLA N. 6

BILANCIO DI CASSA DELLO STATO PER IL 1985:

risultati di sintesi e differenziali

	Residui presunti al 31-12-1984	Competenza 1985	Cassa 1985
(miliardi di lire)			
ENTRATE			
Titolo I - Entrate tributarie	25.778	160.216	156.801
Titolo II - Entrate extratributarie	7.827	44.957	44.437
Titolo III - Alienazione ed ammortamento di beni patrimoniali e rimborso di crediti	5	292	292
Totale entrate finali ...	33.610	205.465	201.530
USCITE			
Titolo I - Spese correnti	24.365	274.163	280.691
Titolo II. - Spese in conto capitale	24.850	44.579	54.746
Totale spese finali ...	49.215	318.742	335.437
Rimborso prestiti	59	33.125	33.126
Totale complessivo spese ...	49.274	351.867	368.563
Risparmio pubblico	— 9.240	— 68.990	— 79.453
Saldo netto da finanziare	— 15.605	— 113.277	— 133.907
Indebitamento netto	— 11.260	— 103.442	— 122.978
Ricorso al mercato	— 15.664	— 146.402	— 167.033

TABELLA N. 7

BILANCIO DI CASSA DELLO STATO PER IL 1985:

analisi, per categorie e titoli di bilancio,
delle masse acquisibili e degli incassi

	Residui presunti al 31-12-1984	Competenza 1985	Cassa 1985
(miliardi di lire)			
ENTRATE TRIBUTARIE			
Imposte sul patrimonio e sul reddito	16.797	86.764	84.370
Tasse e imposte sugli affari	6.751	51.595	50.574
Imposte sulla produzione, sui consumi e dogane	939	15.987	15.986
Monopoli	760	4.880	4.880
Lotto, lotterie ed altre attività di giuoco	531	990	990
	25.778	160.216	156.800
ENTRATE EXTRATRIBUTARIE			
Proventi speciali	26	376	376
Proventi dei servizi pubblici minori	1.355	760	741
Proventi dei beni dello Stato	60	290	290
Prodotti netti di aziende autonome ed utili di gestione	155	76	160
Interessi su anticipazioni e crediti vari del Tesoro	1.039	3.683	3.593
Recuperi, rimborsi e contributi	4.844	34.452	33.957
Partite che si compensano nelle spese	348	5.320	5.320
	7.827	44.957	44.437
ALIENAZIONE ED AMMORTAMENTO DI BENI PATRIMONIALI E RIMBORSI DI CREDITI			
Vendita di beni immobili ed affrancazio- ne di canoni	5	6	6
Ammortamento di beni patrimoniali	—	272	272
Rimborsi di anticipazioni e crediti vari del Tesoro	—	14	14
	5	292	292
Totale operazioni finali ...	33.610	205.465	201.530

TABELLA N. 8

BILANCIO DI CASSA DELLO STATO PER IL 1985:

analisi, per categorie economiche,
delle masse spendibili e dei pagamenti

	Residui presunti al 31-12-1984	Competenza 1985	Cassa 1985
(miliardi di lire)			
SPESE CORRENTI			
Organi costituzionali	—	582	582
Personale in attività	2.068	42.456	42.517
Personale in quiescenza	30	11.011	11.012
Acquisto di beni e servizi	6.330	14.529	14.575
Trasferimenti	14.728	109.737	117.547
Interessi	390	65.244	65.299
Poste correttive e compensative delle entrate	809	13.524	13.605
Ammortamenti	8	272	272
Somme non attribuibili	2	16.808	15.282
	24.365	274.163	280.691
SPESE IN CONTO CAPITALE			
Beni ed opere immobiliari a carico diretto dello Stato	3.766	2.128	3.560
Beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche a carico diretto dello Stato	266	227	279
Trasferimenti	13.403	27.743	32.604
Partecipazioni azionarie e conferimenti	7	1.813	1.815
Concessione di crediti ed anticipazioni per finalità produttive	885	1.525	2.410
Concessione di crediti ed anticipazioni per finalità non produttive	3.453	6.511	6.718
Somme non attribuibili	3.070	4.632	7.360
	24.850	44.579	54.746
Totale spese finali ...	49.215	318.742	335.437

TABELLA N. 9

BILANCIO DI CASSA DELLO STATO PER IL 1985:

analisi, per funzioni,
delle masse spendibili e dei pagamenti

	Residui presunti al 31-12-1984	Competenza 1985	Cassa 1985
(miliardi di lire)			
Amministrazione generale	996	9.129	9.639
Difesa nazionale	4.799	13.771	13.218
Giustizia	1.293	2.768	3.259
Sicurezza pubblica	586	6.161	6.418
Relazioni internazionali	153	7.444	7.507
Istruzione e cultura	2.642	31.103	31.554
Azione ed interventi nel campo delle ab- itazioni	1.703	3.310	3.850
Azione ed interventi nel campo sociale	1.706	63.626	64.391
Trasporti e comunicazioni	8.897	23.931	25.181
Azione ed interventi nel campo econo- mico	9.921	21.961	26.386
Interventi a favore della finanza regiona- le e locale	12.881	34.166	41.837
Oneri non ripartibili	3.638	101.372	102.197
Totale spese finali ...	49.215	318.742	335.437

C) Bilancio triennale 1985-1987.

In relazione a quanto dispone l'articolo 4 della legge 468 del 1978, le previsioni di competenza per l'anno 1985 sono accompagnate dal bilancio pluriennale 1985-87. Quest'ultimo, pur non comportando autorizzazioni a realizzare le entrate e ad eseguire le spese ivi contemplate, è proposto per l'approvazione con apposita norma del disegno di legge concernente il bilancio annuale.

La riforma contabile del 1978 prevede che il bilancio pluriennale - previa indicazione delle ipotesi circa gli andamenti dell'economia quali appaiono dalle previsioni delle relative grandezze globali - sia presentato alle Assemblee legislative in due versioni: la prima indicante l'andamento delle entrate e delle spese in base alla legislazione vigente, e la seconda con i medesimi elementi riconsiderati però alla luce dei vincoli scaturenti dal quadro economico generale e dagli indirizzi della politica economica nazionale (bilancio pluriennale programmatico).

Entrambe le previsioni devono essere elaborate in termini di competenza e coprire un'arco temporale compreso tra i tre e i cinque anni. La scelta è sino ad oggi caduta sul periodo triennale, considerato il rapido mutare della realtà economica che impedisce di prefigurare ipotesi attendibili oltre il medio periodo.

Sotto il profilo strutturale l'esposizione delle previsioni triennali deve essere compiuta a livello di categorie per le entrate ed a livello di categorie e sezioni per le spese. Nell'ambito dell'articolazione funzionale delle spese la normativa dispone di un ulteriore livello di disaggregazione in guisa da consentire un'analisi della spesa per programmi e, ove siano specificati, per progetti.

Da ricordare, altresì, che avendo l'articolo 4 della legge n. 468 statuito che gli stanziamenti previsti nel bilancio pluriennale per il primo anno corrispondono a quelli contenuti nel bilancio annuale, una volta che il bilancio pluriennale « a legislazione vigente » avrà recepito gli effetti

della legge finanziaria 1985, la distinzione con la versione programmatica riguarderà solo gli anni successivi, vale a dire il 1986 ed il 1987.

Da un punto di vista documentale, in un primo tempo, il bilancio pluriennale 1985-87, rispettando anch'esso strettamente il criterio della « legislazione vigente » con il quale si è costruito il bilancio annuale 1985, non comprenderà le integrazioni e modifiche recate dal contestuale disegno di legge finanziaria.

Il pluriennale a legislazione vigente 1985-1987, pertanto, acquisterà la sua definitiva configurazione ed il suo pieno significato sostanziale solo al momento del recepimento nel progetto di bilancio - con apposita nota di variazioni - della legge finanziaria 1985 adottata dal Parlamento.

Va infine rilevato che per la prima volta quest'anno il bilancio pluriennale a legislazione vigente 1985-1987 potrà confrontarsi con uno « schema sperimentale » di bilancio pluriennale « programmatico » la cui impostazione è al momento in corso di definizione.

L'elaborazione di un bilancio pluriennale programmatico, al quale non si darà rilevanza legislativa, è il risultato di una approfondita analisi delle opportunità di utilizzo e delle modalità di costruzione di un siffatto strumento.

La sua presentazione al Parlamento, ad integrazione degli altri documenti previsionali di finanza pubblica, segna una ulteriore tappa del processo di razionalizzazione della gestione finanziaria pubblica delineato dalla legge n. 468/78: con tale presentazione, inoltre, si dà seguito alla risoluzione in proposito adottata dalla Commissione bilancio della Camera lo scorso 2 agosto.

Bilancio pluriennale 1985-1987 a legislazione vigente.

L'evoluzione a legislazione vigente delle previsioni di competenza dell'anno 1985 che si riflette negli anni 1986 e 1987 è riassunta nel seguente prospetto:

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Aggregati	1985	1986	1987	Variazioni in termini assoluti	
				1986-1985	1987-1986
(in miliardi di lire)					
Entrate finali	205.465	214.437	227.586	4,4	6,1
Spese finali	318.742	315.993	325.270	— 0,9	2,9
Saldo netto da finanziare	113.277	101.556	97.684	— 10,3	— 3,8
Rimborso di prestiti	33.125	42.736	36.854	29,0	— 13,8
Ricorso al mercato	146.402	144.292	134.538	— 1,4	— 6,8

Va preliminarmente ricordato che, come già operato lo scorso anno, la proiezione al successivo biennio della nuova previsione di competenza è stata realizzata, per l'entrata come per la spesa, a livello di singolo capitolo: tale elaborazione analitica da un lato è resa possibile dalla realizzata operatività del programmato adeguamento del sistema informativo della Ragioneria generale dello Stato e, dall'altro lato, ha consentito di tenere nel dovuto conto le variabili rilevanti ed i meccanismi specifici che incidono sull'evoluzione di ciascun capitolo del bilancio.

In particolare, per ciò che concerne le entrate, la proiezione della previsione formulata per il 1985 è stata elaborata sulla scorta delle variabili ritenute di volta in volta più appropriate: per quelle tributarie si è tenuto conto essenzialmente dell'evoluzione del gettito con riferimento ai profili delle principali grandezze macroeconomiche, mentre per le altre entrate, ove necessario, le valutazioni sono state integrate con la considerazione della

prospettiva evoluzione di correlate voci di spesa.

In particolare, nei comparti impositivi diretto ed indiretto, la proiezione è stata effettuata avendo riguardo alle caratteristiche proprie dei singoli tributi, atteso che la specifica natura della materia imponibile ed i diversi meccanismi di applicazione dei singoli tributi influenzano in maniera determinante le ipotesi di evoluzione del gettito.

Per le entrate extratributarie, il carattere scarsamente elastico e la eterogeneità degli introiti hanno reso necessaria una specifica valutazione dell'evoluzione riferita alle caratteristiche di ciascun cespite, risultando estremamente aleatoria l'adozione di un criterio che ne collegasse l'andamento al solo quadro economico globale.

La proiezione dei singoli capitoli di spesa ha richiesto una elaborazione più complessa essendo i singoli stanziamenti caratterizzati da una evoluzione molto più varia e sovente, da un lato, completamente sganciata da ogni riferimento al quadro economico generale e, dall'altro, condizio-

nata da obblighi più squisitamente giuridici.

La proiezione peraltro si è sviluppata ancora una volta con riferimento alle fattispecie tipiche che condizionano l'evoluzione delle spese nel tempo.

a) Fattori legislativi.

Per questo tipo di oneri, esattamente individuati e quantificati nella loro distribuzione temporale, ed al quale appartengono essenzialmente le spese ripartite, si è tenuto conto per gli anni 1986 e 1987 delle cadenze degli oneri quali risultano stabilite nella legge finanziaria 1984 e nelle rispettive norme autorizzative.

b) Oneri inderogabili.

Per le spese, che pur discendendo direttamente da leggi, si quantificano in modo automatico attraverso meccanismi e parametri esterni rigidamente vincolanti, si è tenuto conto delle specifiche variabili macroeconomiche che influenzano la previsione, giusta quanto previsto nelle norme sostanziali di autorizzazione.

Tuttavia, per talune spese, specie di trasferimento, per le quali non risultano ancora determinate precise regole di evoluzione, si è tenuto soprattutto conto del tasso di adeguamento monetario connesso con la ipotizzata evoluzione dei prezzi impliciti nel prodotto interno lordo.

* * *

Per quanto in particolare concerne le anticipazioni a copertura dei disavanzi delle Aziende postale e ferroviaria, è stato riportato, per ciascun anno, l'importo dei disavanzi esposto nelle proiezioni triennali elaborate dalle stesse Aziende.

c) Spese di carattere discrezionale.

Per le spese di carattere discrezionale, si è operato considerando per gli anni 1986 e 1987 le ipotesi assunte per l'evoluzione dei prezzi.

Per ciò che concerne invece gli accantonamenti dei fondi speciali per provvedimenti legislativi in corso, se ne è stimata l'evoluzione valutando per ciascuna voce il prevedibile sviluppo, secondo quanto esposto nella proiezione dello stesso per il triennio 1985/1987 di cui all'Allegato C/3 del Quadro generale riassuntivo.

Per quanto, infine, riguarda il rimborso di prestiti, si precisa che il volume di spesa registrato per gli anni 1986 e 1987 non può avere, al momento, che carattere provvisorio. Esso, infatti, verrà ad essere modificato dalle ulteriori scadenze dei debiti che verranno contratti sia in questo scorcio di anno 1984 (titoli biennali o triennali con effetti sul 1986 e sul 1987) e sia nel corso del 1985 (titoli biennali, con scadenza nel 1987).

ALLEGATO A

**Stanziamenti autorizzati in relazione
a disposizioni di legge che demandano la quantificazione
dell'onere annuo alla legge di bilancio**

PAGINA BIANCA

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

ALLEGATO A

	Stanziamiento 1984	Variazioni	Stanziamiento 1985
	(milioni di lire)		
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI			
Legge 22 giugno 1954, n. 385:			
Sovvenzione straordinaria a favore del Gruppo Medaglie d'oro al valor militare (cap. n. 1193)	30	»	30
Legge 16 luglio 1974, n. 407, modificata dalla legge 13 aprile 1977, n. 216:			
Ratifica ed esecuzione degli accordi firmati a Bruxelles il 23 novembre 1971 nell'ambito del programma europeo di cooperazione scientifica e tecnologica (COST), ed autorizzazione alle spese connesse alla partecipazione italiana ad iniziative da attuarsi in esecuzione del programma medesimo (cap. n. 7501)	2.000	+ 300	2.300
Legge 22 dicembre 1977, n. 951:			
Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione dello Stato:			
Articolo 11. — Autorizzazione di spesa in relazione all'articolo 18 del decreto legislativo luogotenenziale 1° marzo 1945, n. 82, ed agli impegni in materia di personale non statale addetto agli istituti scientifici ed ai centri di studio, di cui al decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1167 (cap. n. 7141)	545.000	+ 55.000	600.000
Articolo 12. — Autorizzazione di spesa in relazione all'andamento dei programmi spaziali nazionali di cui alla legge 2 agosto 1974, n. 388 (cap. n. 7143)	50.000	+ 150.000	200.000
Legge 24 aprile 1980, n. 146:			
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1980):			
Articolo 36. — Assegnazione a favore dell'Istituto centrale di statistica (cap. n. 1183)	99.000	+ 8.245	107.245
Decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1982, n. 938:			
Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite da calamità naturali o eventi eccezionali (cap. n. 6562)	120.000	—	120.000

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Segue: ALLEGATO A

	Stanziamiento 1984	Variazioni	Stanziamiento 1985
	(milioni di lire)		
MINISTERO DEL TESORO			
Legge 24 dicembre 1955, n. 1312:			
Autorizzazione della spesa necessaria al funzionamento della Corte costituzionale (cap. n. 1008)	10.580	+ 1.587	12.167
Legge 8 febbraio 1973, n. 17:			
Aumento dell'assegnazione annua a favore del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (cap. n. 1009)	6.048	+ 907,2	6.955,2
Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 649:			
Norme concernenti i servizi ed il personale delle abolite imposte di consumo (cap. n. 4517)	51.000	—	51.000
Decreto-legge 8 aprile 1974, n. 93, convertito, con modificazioni, nella legge 7 giugno 1974, n. 216:			
Disposizioni relative al mercato mobiliare ed al trattamento fiscale dei titoli azionari (cap. n. 5333)	11.500	+ 3.500	15.000
Legge 22 luglio 1978, n. 385:			
Adeguamento della disciplina dei compensi per lavoro straordinario ai dipendenti dello Stato (cap. n. 6682)	150.000	+ 30.000	180.000
Legge 5 agosto 1978, n. 462:			
Nuova disciplina dei compensi per lavoro straordinario al personale della scuola, comprese le università (cap. n. 6683)	4.000	+ 1.500	5.500
Legge 5 luglio 1966, n. 526:			
Modifiche alla legge 31 marzo 1956, n. 294, e nuove norme concernenti provvedimenti per la salvaguardia del carattere lagunare e monumentale della città di Venezia (cap. n. 4540)	843,5	- 42	801,5
Legge 27 gennaio 1962, n. 7:			
Provvedimenti straordinari a favore del comune di Napoli (cap. n. 7739)	7.700	- 525	7.175

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Segue: ALLEGATO A

	Stanziamen- to 1984	Variazioni	Stanziamen- to 1985
	(milioni di lire)		
Legge 7 febbraio 1961, n. 59, modificata dall'articolo 3 della legge 21 aprile 1962, n. 181:			
Riordinamento strutturale e revisione dei ruoli organici dell'Azienda nazionale autonoma delle strade (ANAS) (capp. nn. 4521 e 7733)	1.443.885,4	+ 53.819,5	1.497.704,9
Legge 23 dicembre 1975, n. 698:			
Scioglimento e trasferimento delle funzioni dell'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia (cap. n. 5926/p)	70.163	—	70.163
Legge 3 ottobre 1977, n. 863:			
Finanziamento dei regolamenti comunitari direttamente applicabili nell'ordinamento interno, in relazione all'articolo 189 del Trattato che istituisce la Comunità economica europea, firmato a Roma il 25 marzo 1957 (cap. n. 8321)	100.000	+ 100.000	200.000
Legge 22 dicembre 1977, n. 951:			
Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione dello Stato:			
Articolo 8. — Rimborso all'ANAS dell'onere relativo all'ammortamento dei mutui contratti dall'Azienda stessa per la costruzione dell'autostrada Salerno-Reggio Calabria (cap. n. 7734/p)	26.790,6	- 612,9	26.177,7
Legge 21 dicembre 1978, n. 843:			
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria):			
Articolo 45. — Versamento al fondo centrale di garanzia per le autostrade e le ferrovie metropolitane dell'importo corrente per il pagamento delle rate dei mutui contratti dalla Società autostrade romane ed abruzzesi (SARA) per la costruzione delle autostrade Roma-Alba Adriatica e Torano-Pescara (cap. n. 8168)	63.000	+ 2.000	65.000
Legge 23 dicembre 1978, n. 833:			
Istituzione del servizio sanitario nazionale (cap. n. 5941)	34.000.000	+ 2.380.000	36.380.000

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Segue: ALLEGATO A

	Stanziamiento 1984	Variazioni	Stanziamiento 1985
	(milioni di lire)		
Legge 26 gennaio 1980, n. 16:			
Disposizioni concernenti la corresponsione di indennizzi, incentivi ed agevolazioni a cittadini ed imprese italiane che abbiano perduto beni, diritti ed interessi in territori già soggetti alla sovranità italiana e all'estero (cap. n. 4543)	40.000	+ 10.000	50.000
Legge 24 aprile 1980, n. 146:			
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1980):			
Articolo 38. — Somme dovute dalle singole amministrazioni statali a quella delle poste e delle telecomunicazioni ai sensi degli articoli 15, 16, 17, 19 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni (cap. n. 4432)	252.511,5	+ 47.885,5	300.397
Articolo 39. — Concessione di contributi da parte del Tesoro dello Stato a favore del Fondo per il culto (cap. n. 4493/p)	5.983,3	—	5.983,3
Legge 8 agosto 1980, n. 441:			
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° luglio 1980, n. 285, concernente disciplina transitoria delle funzioni di assistenza sanitaria delle unità sanitarie locali:			
Articolo 12. — Conferimento al fondo di cui all'articolo 14 della legge 4 dicembre 1956, n. 1404 (cap. n. 4585)			
Legge 18 novembre 1975, n. 764:			
Liquidazione dell'ente « Gioventù italiana » (cap. n. 4585)	50.000	+ 20.000	70.000
Legge 24 aprile 1980, n. 146:			
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1980):			
Articolo 37. — Occorrenze relative alla liquidazione dell'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia (capitolo n. 4585)			

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Segue: ALLEGATO A

	Stanziamiento 1984	Variazioni	Stanziamiento 1985
	(milioni di lire)		
Legge 23 luglio 1980, n. 839:			
Interventi del fondo centrale di garanzia per esigenze finanziarie di alcune società autostradali (cap. n. 7798)	220.000	+ 10.000	230.000
Legge 3 febbraio 1976, n. 11:			
Ratifica ed esecuzione della convenzione in materia di cooperazione commerciale, industriale, finanziaria e tecnica fra gli Stati membri della CEE ed il Consiglio delle Comunità europee da una parte e gli Stati ACP dall'altra (cap. n. 4499)			
Legge 29 novembre 1980, n. 887:			
Ratifica ed esecuzione della seconda convenzione in materia di cooperazione commerciale, industriale, finanziaria e tecnica fra gli Stati membri della CEE ed il Consiglio delle Comunità europee, da una parte, e gli Stati ACP, dall'altra, con protocolli, atto finale ed allegati, e dell'accordo fra gli Stati membri della CECA e gli Stati ACP relativo ai prodotti di competenza della CECA, firmati a Lomé il 31 ottobre 1979, nonché degli accordi interni relativi ai provvedimenti da prendere ed alle procedure da seguire per l'applicazione della predetta seconda convenzione ed al finanziamento ed alla gestione degli aiuti della Comunità, firmati a Bruxelles il 20 novembre 1979 (cap. n. 4499)	100.000	—	100.000
Legge 3 gennaio 1981, n. 7:			
Stanziamenti aggiuntivi per l'aiuto pubblico a favore dei paesi in via di sviluppo (capp. nn. 4532/p, 8173/p e 9005)	932.149	+ 383.540	1.315.689
Decreto-legge 20 novembre 1981, n. 694, convertito nella legge 29 gennaio 1982, n. 19:			
Modificazioni al regime fiscale sullo zucchero e finanziamento degli aiuti regionali previsti dalla normativa comunitaria nel settore bieticolo-saccarifero (cap. n. 4542)	235.000	—	235.000
Legge 12 agosto 1982, n. 531:			
Piano decennale per la viabilità di grande comunicazione e misure di riassetto del settore autostradale (cap. n. 7801)	115.000	+ 15.000	130.000

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Segue: ALLEGATO A

	Stanziamiento 1984	Variazioni	Stanziamiento 1985
(milioni di lire)			
Legge 14 agosto 1982, n. 630:			
Riordinamento dell'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA) (cap. n. 4532/p.)	740.000	- 240.000	500.000
Legge 27 dicembre 1983, n. 730:			
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1984):			
Articolo 18. — Fondo rotativo istituito presso la SACE (cap. n. 8186)	(a) 100.000	+ 100.000	200.000
MINISTERO DELLE FINANZE			
Legge 2 dicembre 1980, n. 794:			
Adeguamento operativo della Guardia di finanza per la lotta all'evasione fiscale (capp. nn. 3097-3098-3101-3109-3128)	9.031	- 9.031	»
MINISTERO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA			
Legge 16 maggio 1970, n. 281:			
Provvedimenti finanziari per l'attuazione delle regioni a statuto ordinario (art. 9) (cap. n. 7081)	694.880,4	»	694.880,4
Legge 23 dicembre 1978, n. 833, e legge 2 maggio 1983, n. 156:			
Istituzione del servizio sanitario nazionale (capp. nn. 7082 e 7088)	750.000	+ 450.000	1.200.000
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI			
Legge 26 ottobre 1962, n. 1612:			
Riordinamento dell'Istituto agronomico per l'oltremare, con sede in Firenze (cap. n. 4620)	3.000	+ 300	3.300
Legge 4 ottobre 1966, n. 794:			
Ratifica ed esecuzione della convenzione internazionale per la costituzione dell'Istituto italo-latino americano (cap. n. 3117)	2.300	+ 500	2.800

(a) In aggiunta all'importo di lire 100 miliardi autorizzato con l'articolo 18 della legge finanziaria 1984.

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Segue: ALLEGATO A

	Stanziamiento 1984	Variazioni	Stanziamiento 1985
	(milioni di lire)		
Decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, modificato dalla legge 3 giugno 1977, n. 322:			
Ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri (Fondo di anticipazione per le spese urgenti) (cap. n. 1685)	8.000	»	8.000
Legge 9 giugno 1977, n. 358:			
Ratifica ed esecuzione della convenzione istitutiva di una Agenzia spaziale europea (ASE) (cap. n. 8251)	141.400	+ 18.600	160.000
Legge 7 novembre 1977, n. 883:			
Approvazione ed esecuzione dell'accordo relativo ad un programma internazionale per l'energia (cap. n. 3138)	700	+ 75	775
Legge 31 marzo 1980, n. 140:			
Partecipazione italiana al Fondo europeo per la gioventù (cap. n. 3146)	215	+ 26	241
Legge 3 gennaio 1981, n. 7:			
Stanziamenti aggiuntivi per l'aiuto pubblico a favore dei Paesi in via di sviluppo (capp. nn. 4620 e 8301)	701.000	»	701.000
Legge 22 dicembre 1982, n. 960:			
Rifinanziamento della legge 14 marzo 1977, n. 73, concernente la ratifica degli accordi di Osimo tra l'Italia e la Jugoslavia (capp. nn. 2569 e 2681)	2.100	»	2.100
MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE			
Legge 28 giugno 1977, n. 394:			
Potenziamento dell'attività sportiva universitaria (cap. n. 4122)	5.000	+ 1.000	6.000
MINISTERO DELL'INTERNO			
Legge 15 giugno 1959, n. 451:			
Istituzione del capitolo « Fondo scorta per il personale della Polizia di Stato » (cap. n. 2841)	3.000	»	3.000

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Segue: ALLEGATO A

	Stanziamiento 1984	Variazioni	Stanziamiento 1985
	(milioni di lire)		
Legge 2 dicembre 1969, n. 968:			
Istituzione nello stato di previsione del Ministero dell'interno del capitolo « Fondo scorta per il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco » (cap. n. 3281)	3.000	»	3.000
MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI			
Regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775:			
Testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici (art. 89) (cap. n. 7762)	7.000	»	7.000
Legge 18 dicembre 1952, n. 2522, modificata ed integrata con legge 18 aprile 1962, n. 168:			
Concorso dello Stato nella costruzione di nuove chiese (cap. n. 7371)	6.000	»	6.000
Decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 1968, n. 1090:			
Norme delegate concernenti il piano regolatore generale degli acquedotti (cap. n. 8881)	5.000	+ 5.000	10.000
Decreto-legge 2 maggio 1974, n. 115, convertito, con modificazioni, nella legge 27 giugno 1974, n. 247:			
Norme per accelerare i programmi di edilizia residenziale (cap. n. 8247)	5.000	»	5.000
Legge 2 dicembre 1980, n. 794:			
Adeguamento operativo della Guardia di finanza per la lotta all'evasione fiscale (cap. n. 8407)	6.000	- 6.000	»
MINISTERO DELLA DIFESA			
Regio decreto 2 febbraio 1928, n. 263:			
Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative concernenti l'amministrazione e la contabilità dei porti, istituti e stabilimenti militari (fondi scorta):			
Esercito, Marina ed Aeronautica (cap. n. 1180)	65.000	+ 5.000	70.000
Arma dei Carabinieri (cap. 4791)	25.000	»	25.000

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Segue: ALLEGATO A

	Stanziamiento 1984	Variazioni	Stanziamiento 1985
	(milioni di lire)		
MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE			
Regio decreto-legge 19 settembre 1935, n. 1836, convertito in legge 9 gennaio 1936, n. 147, e successive modificazioni, e legge 27 dicembre 1973, n. 878:			
Provvidenze per l'industria cantieristica navale. Sistemazioni difensive su navi mercantili (cap. n. 1556)	10	— 2	8
Legge 6 agosto 1954, n. 721:			
Momentanee deficienze di fondi delle Capitanerie di porto (cap. n. 2131)	350	+ 350	700
Legge 17 febbraio 1982, n. 41:			
Piano per la razionalizzazione e lo sviluppo della pesca marittima:			
Articolo 9. — Contributo ordinario per il funzionamento dell'Istituto centrale per la ricerca scientifica e tecnologica applicata alla pesca marittima (cap. n. 3571)	1.100	»	1.100
MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO			
Legge 31 maggio 1975, n. 185:			
Potenziamento e razionalizzazione dell'attività di promozione delle esportazioni italiane (capp. nn. 1606 e 1610)	120.000	+ 7.060	127.060
MINISTERO DELLA SANITÀ			
Legge 21 aprile 1977, n. 164:			
Modifiche alla legge 2 ottobre 1967, n. 947, concernente il contributo dell'Italia al Centro internazionale di ricerche per il cancro (cap. n. 2593)	1.050	»	1.050
Legge 11 luglio 1980, n. 312:			
Nuovo assetto retributivo-funzionale del personale civile e militare dello Stato:			
Articolo 25 (ottavo comma). — Compenso particolare al personale dell'Istituto superiore di sanità (cap. n. 4509)	2.400	+ 200	2.600

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Segue: ALLEGATO A

	Stanziamiento 1984	Variazioni	Stanziamiento 1985
(milioni di lire)			
Legge 22 dicembre 1980, n. 927:			
Contributi all'Ufficio internazionale delle epizootie, con sede a Parigi (cap. n. 1226)	93	»	93
Legge 18 marzo 1982, n. 88:			
Incremento del contributo statale a favore della Lega italiana per la lotta contro i tumori (cap. n. 2588)	»	+ 1.100	1.100
MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO			
Legge 14 novembre 1981, n. 648:			
Nuovo ordinamento dell'Ente regionale italiano per il turismo (cap. n. 1563)	35.000	+ 5.000	40.000
MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI			
Legge 27 maggio 1975, n. 190:			
Norme relative al funzionamento della biblioteca nazionale centrale « Vittorio Emanuele II » di Roma (cap. n. 1538)	1.450	+ 50	1.500
Decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805:			
Organizzazione del Ministero per i beni culturali e ambientali (assegnazioni per il funzionamento degli istituti centrali per il catalogo e la documentazione; per il catalogo unico delle biblioteche italiane e per le informazioni bibliografiche; per la patologia del libro; per il restauro) (capp. nn. 1543, 1544, 2039 e 2042)	2.190	+ 210	2.400
Legge 2 aprile 1980, n. 123:			
Norme per l'erogazione di contributi statali ad enti culturali (cap. n. 1605)	12.200	+ 100	12.300

PAGINA BIANCA

DISEGNO DI LEGGE

PAGINA BIANCA

DISEGNO DI LEGGE

(Stato di previsione dell'entrata).

ART. 1.

Sono autorizzati l'accertamento e la riscossione, secondo le leggi in vigore, delle imposte e delle tasse di ogni specie e il versamento nelle casse dello Stato delle somme e dei proventi dovuti per l'anno finanziario 1985, giusta l'annesso stato di previsione per l'entrata (*Tabella n. 1*).

È altresì autorizzata l'emanazione dei provvedimenti necessari per rendere esecutivi i ruoli delle imposte dirette pertinenti il medesimo anno.

(Totale generale della spesa).

ART. 2.

È approvato in lire 351.867.469.679.000 in termini di competenza ed in lire 368.563.356.153.000 in termini di cassa il totale generale della spesa dello Stato per l'anno finanziario 1985.

(Stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri e disposizioni relative).

ART. 3.

Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese della Presidenza del Consiglio dei ministri e degli organi dipendenti, per l'anno finanziario 1985, in conformità dell'annesso stato di previsione (*Tabella n. 1/A*).

L'assegnazione di lire 600 miliardi, autorizzata a favore del Consiglio nazionale delle ricerche, per l'anno finanziario 1985, è comprensiva della somma di lire 188.322 milioni da riferire al finanziamento degli oneri destinati alla realizza-

zione dei « programmi finalizzati », approvati dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE). Si applica il secondo comma dell'articolo 5 della legge 23 aprile 1981, n. 164.

(Stato di previsione del Ministero del tesoro e disposizioni relative).

ART. 4.

Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero del tesoro, per l'anno finanziario 1985, in conformità dell'annesso stato di previsione (*Tabella n. 2*).

Il Ministro del tesoro è autorizzato a concedere, anche in quote mensili, all'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni ed all'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato anticipazioni, a copertura del disavanzo di gestione per l'anno 1985, rispettivamente, fino all'importo massimo di lire 1.990.865.950.000 e lire 1.798.020.984.000.

Le anticipazioni di cui sopra saranno corrisposte nelle forme, alle condizioni e con le modalità che verranno stabilite con apposite convenzioni da approvarsi con decreti del Ministro del tesoro di concerto, rispettivamente, con quello delle poste e delle telecomunicazioni e con quello dei trasporti.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a corrispondere, per il periodo 1° gennaio 1985-31 agosto 1985, mensilmente, un dodicesimo degli importi complessivi di cui al secondo comma, anche nelle more del perfezionamento delle convenzioni di cui al comma precedente.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a ripartire, con propri decreti, fra gli stati di previsione delle varie amministrazioni statali i fondi iscritti per competenza e cassa ai capitoli nn. 6682, 6683, 6684, 6741, 6771, 6857, 6858, 6862, 6864, 6866 e 9004 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1985. Il Ministro del tesoro è, altresì, autorizzato ad apportare, con propri decreti, ai

bilanci delle aziende autonome le variazioni connesse con le ripartizioni di cui al presente comma.

Il Ministro del tesoro, su proposta del Ministro degli affari esteri, è autorizzato a provvedere, con propri decreti, al trasferimento, ad appositi capitoli, anche di nuova istituzione, degli stati di previsione dei Ministeri interessati, per l'anno finanziario 1985, degli stanziamenti iscritti, per competenza e cassa, al capitolo n. 9005 dello stato di previsione del Ministero del tesoro.

Il Ministro del tesoro, sentiti i Ministri dei trasporti e della difesa, è autorizzato a provvedere, con propri decreti, al trasferimento ad appositi capitoli, anche di nuova istituzione, dello stato di previsione del Ministero della difesa, per l'anno finanziario 1985, dello stanziamento iscritto, per competenza e cassa, al capitolo n. 4641 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, in relazione all'effettivo fabbisogno dipendente dal trasferimento dal predetto Ministero della difesa all'Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale delle funzioni previste dagli articoli 3 e 4 del decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1981, n. 145.

Ai sensi dell'articolo 39 della legge 30 marzo 1981, n. 119, per l'anno finanziario 1985 è stabilito in lire 35.000 miliardi l'importo massimo di emissione dei buoni ordinari del tesoro, al netto di quelli da rimborsare, ed in lire 220.000 miliardi il limite massimo di circolazione dei buoni medesimi.

Il limite degli impegni assumibili dalla Sezione speciale per l'assicurazione del credito all'esportazione (SACE) per la garanzia di durata sino a ventiquattro mesi, di cui all'articolo 17, lettera *a*), della legge 24 maggio 1977, n. 227, e successive modificazioni, è elevato, per l'anno finanziario 1985, a lire 9.000 miliardi con carattere rotativo.

Ai sensi dell'articolo 17, lettera *b*), della legge 24 maggio 1977, n. 227, e successive modificazioni, il limite degli impegni assumibili in garanzia ai sensi dell'articolo 3 della legge stessa resta fissato,

per l'anno finanziario 1985, in lire 9.000 miliardi per le garanzie di durata superiore a ventiquattro mesi.

Per gli effetti di cui all'articolo 7 della legge 5 agosto 1978, n. 468, è stabilita in lire 1.230.061 milioni la dotazione, per l'anno finanziario 1985, del capitolo n. 6854 dello stato di previsione del Ministero del tesoro. Sono considerate spese obbligatorie e d'ordine quelle descritte nell'elenco n. 1, annesso allo stato di previsione del Ministero medesimo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, al trasferimento delle somme occorrenti per l'effettuazione delle elezioni politiche, amministrative, del Parlamento europeo e per l'attuazione dei *referendum* dai fondi iscritti, rispettivamente per competenza e cassa, al capitolo n. 6853 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1985 a capitoli, anche di nuova istituzione, degli stati di previsione del medesimo Ministero del tesoro e dei Ministeri delle finanze, di grazia e giustizia, degli affari esteri e dell'interno per lo stesso anno finanziario, concernenti competenze ai componenti i seggi elettorali, nomine e notifiche dei presidenti di seggio, compensi per lavoro straordinario, compensi agli estranei all'Amministrazione, missioni, premi, indennità e competenze varie alle forze di polizia, trasferte e trasporto delle forze di polizia, rimborsi per facilitazioni di viaggio agli elettori, spese di ufficio, spese telegrafiche e telefoniche, fornitura di carta e stampa di schede, manutenzione ed acquisto di materiale elettorale, servizio automobilistico.

Il Ministro del tesoro, di concerto con i Ministri interessati, è autorizzato a provvedere:

a) alla ripartizione del fondo di lire 16.400.482.000 iscritto al capitolo n. 6445 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1985 in applicazione dell'articolo 56 della legge 27 dicembre 1953, n. 968, sulla concessione di indennizzi e contributi per danni di guerra, modificato dalla legge 31 luglio

1954, n. 607, fra le diverse categorie di interventi, distintamente per indennizzi e contributi, in relazione anche alle forme di pagamento stabilite dall'articolo 31 della legge medesima;

b) alla determinazione dell'importo eventualmente da trasferire ad altri dicasteri, per l'applicazione dell'ultimo comma dell'articolo 73 della legge citata.

In corrispondenza dei provvedimenti di cui al comma precedente è data facoltà al Ministro del tesoro di introdurre in bilancio, con propri decreti, le occorrenti variazioni alle dotazioni di competenza e cassa dei capitoli interessati.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, al trasferimento, agli appositi capitoli dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1985, dei fondi iscritti, per competenza e cassa, ai capitoli nn. 6805 e 9540 del medesimo stato di previsione per gli oneri relativi alle operazioni di ricorso al mercato.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a trasferire, con propri decreti, i fondi iscritti al predetto capitolo n. 6805 ai capitoli concernenti interessi sui certificati speciali di credito del tesoro, in relazione al maggior onere derivante dalla determinazione del tasso di interesse semestrale, rispetto a quello minimo stabilito in sede di emissione dei predetti certificati speciali di credito del tesoro.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a trasferire, con propri decreti, i fondi iscritti al citato capitolo n. 6805 ai pertinenti capitoli di bilancio in relazione al maggior onere risultante dalla determinazione degli interessi da pagare sui certificati di credito del tesoro italiano denominati in ECU.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a prelevare con propri decreti dal conto corrente di tesoreria di cui al primo comma dell'articolo 5 del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264, convertito, con modificazioni, in legge 17 agosto 1974, n. 386, le eventuali eccedenze rispetto agli oneri finanziari relativi alle operazioni di finanziamento di cui all'articolo 1 dello

stesso decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264, e all'articolo 1 della legge 31 marzo 1976, n. 72, per farle affluire alle entrate del bilancio statale con imputazione al capitolo n. 3342 « Somme da introitare per il finanziamento dell'assistenza sanitaria ».

Il Ministro del tesoro è autorizzato a ripartire, con propri decreti, le somme conservate nel conto dei residui passivi sui capitoli nn. 5926 e 6771 dello stato di previsione del Ministero del tesoro.

I capitoli riguardanti spese di riscossione delle entrate per le quali, ai termini dell'articolo 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato, possono essere autorizzate aperture di credito a favore dei funzionari delegati, sono quelli indicati nell'elenco n. 2, annesso allo stato di previsione del Ministero del tesoro.

I capitoli della parte passiva del bilancio a favore dei quali è data facoltà al Governo di iscrivere somme con decreti da emanare in applicazione del disposto dell'articolo 12, primo e secondo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 468, sono quelli descritti, rispettivamente, negli elenchi nn. 3 e 4 annessi allo stato di previsione del Ministero del tesoro.

Le spese per le quali può esercitarsi la facoltà prevista dall'articolo 9 della legge 5 agosto 1978, n. 468, sono indicate nell'elenco n. 5 annesso allo stato di previsione del Ministero del tesoro.

Gli importi di compensazione monetaria riscossi negli scambi fra gli Stati membri ed accertati sul capitolo di entrata n. 1472, sono correlativamente versati, in applicazione del regolamento CEE n. 380/78 della Commissione, sul conto di tesoreria denominato « Ministero del tesoro - FEOGA, Sezione garanzia ». La spesa relativa trova imputazione a carico del capitolo n. 5924 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1985.

Gli importi di compensazione monetaria accertati nei mesi di novembre e dicembre 1984 sono riferiti alla competenza dell'anno 1985 ai fini della correlativa spesa, da imputare al citato capitolo n. 5924.

Per le operazioni di spesa di cui agli ultimi due commi precedenti, si applicano le procedure previste dall'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1973, n. 532.

(Stato di previsione del Ministero delle finanze e disposizioni relative).

ART. 5.

Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero delle finanze, per l'anno finanziario 1985, in conformità dell'annesso stato di previsione (*Tabella n. 3*).

L'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato è autorizzata ad accertare e riscuotere le entrate e a provvedere allo smaltimento dei generi dei monopoli medesimi secondo le tariffe vigenti, nonché a impegnare e pagare le spese per l'anno finanziario 1985 ai termini del regio decreto-legge 8 dicembre 1927, n. 2258, convertito nella legge 6 dicembre 1928, n. 3474, in conformità degli stati di previsione annessi a quello del Ministero delle finanze (*Appendice n. 1*).

Ai sensi dell'articolo 11 della legge 23 aprile 1959, n. 189, il numero degli ufficiali di complemento del Corpo della guardia di finanza da mantenere in servizio di prima nomina, per l'anno finanziario 1985, è stabilito in 200.

Le spese di cui al capitolo n. 3105 dello stato di previsione del Ministero delle finanze non impegnate alla chiusura dell'esercizio possono esserlo in quello successivo. Al predetto capitolo si applicano, per l'anno finanziario 1985, le disposizioni contenute nell'articolo 61-*bis* del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato.

Ai fini della ripartizione dello stanziamento iscritto al capitolo n. 4797 dello stato di previsione del Ministero delle finanze per l'anno finanziario 1985, il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, in termini di competenza e di cassa, al trasferimento di fondi dal predetto capitolo ad altri

capitoli, anche di nuova istituzione, del medesimo stato di previsione.

Alle gestioni fuori bilancio derivanti dai movimenti finanziari ed economici delle attività istituite nell'ambito della Guardia di finanza e sprovviste di personalità giuridica, relativamente ai circoli, alle sale di convegno, alle mense non obbligatorie di servizio, nonché agli stabilimenti balneari e agli spacci, alle foresterie, ai soggiorni marini e montani e alle sale cinematografiche, si applica la disciplina prevista dall'articolo 9, secondo e quarto comma, della legge 25 novembre 1971, n. 1041, modificato dall'articolo 33 della legge 5 agosto 1978, n. 468, ancorché le gestioni medesime risultino alimentate in tutto o in parte con fondi non statali.

Il Ministro delle finanze è autorizzato a disporre, con propri decreti, nei limiti dello stanziamento del competente capitolo, la costituzione di mense obbligatorie di servizio presso comandi, enti o reparti che si trovino in particolari situazioni di impiego ed ambientali.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, nell'anno finanziario 1985, le variazioni connesse con l'attuazione delle norme di cui all'articolo 14 della legge 2 agosto 1982, n. 528.

(Stato di previsione del Ministero del bilancio e della programmazione economica e disposizioni relative).

ART. 6.

Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero del bilancio e della programmazione economica, per l'anno finanziario 1985, in conformità dell'annesso stato di previsione (*Tabella n. 4*).

Gli importi dei versamenti effettuati con imputazione ai capitoli nn. 3345, 3346, 3347 e 4561 dello stato di previsione dell'entrata sono correlativamente iscritti, in termini di competenza e di cassa, con decreti del Ministro del tesoro, al capitolo n. 7081 dello stato di previsione.

ne del Ministero del bilancio e della programmazione economica.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare, su proposta del Ministro del bilancio e della programmazione economica, il riparto tra le Amministrazioni interessate, nonché le eventuali successive variazioni, delle disponibilità esistenti in conto residui sui capitoli nn. 7504 e 7505 dello stato di previsione del Ministero del bilancio e della programmazione economica, per il finanziamento di progetti immediatamente eseguibili per interventi di rilevante interesse economico sul territorio, nell'agricoltura, nell'edilizia e nelle infrastrutture nonché per la tutela dei beni ambientali e per le opere di edilizia scolastica e universitaria.

(Stato di previsione del Ministero di grazia e giustizia e disposizioni relative).

ART. 7.

Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero di grazia e giustizia, per l'anno finanziario 1985, in conformità dell'annesso stato di previsione (*Tabella n. 5*).

Le entrate e le spese degli Archivi notarili, per l'anno finanziario 1985, sono stabilite in conformità degli stati di previsione annessi a quello del Ministero di grazia e giustizia (*Appendice n. 1*).

Per provvedere alle eventuali deficienze delle assegnazioni di bilancio è utilizzato il fondo di riserva per le spese impreviste di cui all'articolo 171 dello stato di previsione della spesa degli Archivi notarili. I prelevamenti dal detto fondo nonché le iscrizioni ai competenti articoli delle somme prelevate, saranno disposti con decreti del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro di grazia e giustizia di concerto con quello del tesoro. Tali decreti verranno comunicati al Parlamento in allegato al conto consuntivo degli Archivi stessi.

(Stato di previsione del Ministero degli affari esteri e disposizioni relative).

ART. 8.

Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero degli affari esteri per l'anno finanziario 1985, in conformità dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 6).

È approvato, in termini di competenza e di cassa, il bilancio dell'Istituto agronomico per l'oltremare, per l'anno finanziario 1985, annesso allo stato di previsione del Ministero degli affari esteri (Appendice n. 1).

(Stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione e disposizioni relative).

ART. 9.

Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero della pubblica istruzione, per l'anno finanziario 1985, in conformità dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 7).

Il pagamento delle spese relative alle supplenze brevi e alle supplenze annuali nelle scuole materne, elementari, secondarie ed artistiche, nelle istituzioni educative, negli istituti e scuole speciali statali, può essere autorizzato esclusivamente con imputazione, rispettivamente, ai capitoli nn. 1032 e 1034 dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione per l'anno finanziario 1985. È fatto divieto di autorizzare spese per supplenze su fondi iscritti in altri capitoli di bilancio.

Per l'anno finanziario 1985 le aperture di credito disposte sui capitoli nn. 1030 e 2001 dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione per l'anno finanziario 1985 possono essere emesse in deroga ai limiti stabiliti dall'articolo 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni ed integrazioni.

(Stato di previsione del Ministero dell'interno e disposizioni relative).

ART. 10.

Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dell'interno, per l'anno finanziario 1985, in conformità dell'annesso stato di previsione (*Tabella n. 8*).

Sono autorizzati l'accertamento e la riscossione, secondo le leggi in vigore, delle entrate del Fondo per il culto, nonché l'impegno e il pagamento delle spese, relative all'anno finanziario 1985, in conformità degli stati di previsione annessi a quello del Ministero dell'interno (*Appendice n. 1*).

Per gli effetti di cui all'articolo 7 della legge 5 agosto 1978, n. 468, sono considerate « spese obbligatorie e d'ordine » del bilancio del Fondo per il culto quelle descritte nell'elenco n. 1, annesso al bilancio predetto.

Sono autorizzati l'accertamento e la riscossione, secondo le leggi in vigore, delle entrate del Fondo di beneficenza e di religione nella città di Roma, nonché l'impegno e il pagamento delle spese del Fondo medesimo, per l'anno finanziario 1985, in conformità degli stati di previsione annessi a quello del Ministero dell'interno (*Appendice n. 2*).

Per gli effetti di cui all'articolo 7 della legge 5 agosto 1978, n. 468, sono considerate « spese obbligatorie e d'ordine » del bilancio del Fondo di beneficenza e di religione nella città di Roma quelle descritte nell'elenco n. 1, annesso al bilancio predetto.

Sono autorizzati l'accertamento e la riscossione, secondo le leggi in vigore, delle entrate dei Patrimoni riuniti ex economici, di cui all'articolo 18 della legge 27 maggio 1929, n. 848, nonché l'impegno e il pagamento delle spese dei Patrimoni predetti, per l'anno finanziario 1985, in conformità degli stati di previsione annessi a quello del Ministero dell'interno (*Appendice n. 3*).

Per gli effetti di cui all'articolo 7 della legge 5 agosto 1978, n. 468, sono considerate « spese obbligatorie e d'ordine » del bilancio dei Patrimoni riuniti ex economici quelle descritte nell'elenco n. 1, annesso al bilancio predetto.

I capitoli dello stato di previsione della spesa dei Patrimoni riuniti ex economici a favore dei quali è data facoltà di iscrivere somme in applicazione del disposto dell'articolo 12, secondo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 468, sono quelli descritti nell'elenco n. 2, annesso al bilancio predetto.

I capitoli a favore dei quali possono effettuarsi prelevamenti dal fondo a disposizione di cui all'articolo 1 della legge 12 dicembre 1969, n. 1001, sono, per l'anno finanziario 1985, quelli descritti nell'elenco n. 1, annesso allo stato di previsione del Ministero dell'interno.

(Stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici e disposizioni relative).

ART. 11.

Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dei lavori pubblici, per l'anno finanziario 1985, in conformità dell'annesso stato di previsione (*Tabella n. 9*).

È approvato, in termini di competenza e di cassa, il bilancio dell'Azienda nazionale autonoma delle strade, per l'anno finanziario 1985, annesso allo stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici ai sensi dell'articolo 29 della legge 7 febbraio 1961, n. 59 (*Appendice n. 1*).

Per provvedere alle eventuali deficienze delle assegnazioni di bilancio determinate da impreviste e maggiori spese di personale e di carattere generale è iscritto, al capitolo n. 242 del bilancio dell'Azienda di cui sopra, un apposito fondo di riserva. I prelevamenti dal detto fondo, per competenza e cassa, nonché le iscrizioni ai competenti capitoli delle somme prelevate, saranno disposti con decreti del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dei lavori pubblici di

concerto con quello del tesoro. Tali decreti verranno comunicati al Parlamento in allegato al conto consuntivo dell'Azienda stessa.

Agli oneri dipendenti dall'applicazione delle leggi 9 maggio 1950, n. 329, 23 ottobre 1963, n. 1481 e 19 febbraio 1970, n. 76, concernenti la revisione dei prezzi contrattuali, si provvede, per le opere manutentorie, a carico degli stanziamenti dei correlativi capitoli di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici e, per le opere di carattere straordinario, a carico degli stanziamenti corrispondenti alle autorizzazioni di spesa di cui alla allegata tabella B.

È stabilito, per l'anno finanziario 1985, il limite di impegno di lire 400 milioni per la concessione del contributo trentacinquennale dell'1 per cento, previsto dall'articolo 12 della legge 2 luglio 1949, n. 408, a favore dei Comuni ed Istituti autonomi per le case popolari.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, su proposta del Ministro dei lavori pubblici, alle variazioni, in termini di competenza e di cassa, negli stati di previsione dell'entrata e della spesa dell'Azienda nazionale autonoma delle strade per l'anno finanziario 1985, che si rendessero necessarie sulla base delle convenzioni di mutuo di cui al secondo comma dell'articolo 28 della legge 7 febbraio 1961, n. 59, nonché di quelle che dovessero essere stipulate, in applicazione di specifiche disposizioni legislative, per la realizzazione di programmi costruttivi.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, su proposta del Ministro dei lavori pubblici, alla riassegnazione in termini di competenza e di cassa:

a) ai competenti capitoli dello stato di previsione della spesa dell'Azienda nazionale autonoma delle strade per l'anno 1985, delle somme versate da terzi allo stato di previsione dell'entrata dell'Azienda medesima per lo stesso anno 1985 a titolo di risarcimento dei danni arrecati

al patrimonio stradale, nonché delle somme anticipate sul prezzo contrattuale delle imprese appaltatrici o fornitrici di beni e servizi recuperate ai sensi del settimo comma dell'articolo 12 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, modificato dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 627, e versate allo stesso stato di previsione dell'entrata per l'anno finanziario 1985;

b) al capitolo n. 224 dello stato di previsione della spesa dell'Azienda nazionale autonoma delle strade per l'anno 1985, delle somme versate sul capitolo n. 153 dello stato di previsione dell'entrata dell'Azienda medesima per rimborsi e concorsi diversi di pertinenza della contabilità speciale intestata al direttore generale dell'ANAS ai sensi dell'articolo 9 del decreto-legge 10 febbraio 1977, n. 19, convertito, con modificazioni, nella legge 6 aprile 1977, n. 106;

c) al capitolo n. 223 dello stato di previsione della spesa dell'Azienda nazionale autonoma delle strade per l'anno 1985, delle somme versate sul capitolo n. 152 dello stato di previsione dell'entrata dell'Azienda medesima per imposte sul valore aggiunto e di bollo versate da parte di terzi sugli introiti ad esse soggetti.

(Stato di previsione del Ministero dei trasporti e disposizioni relative).

ART. 12.

Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dei trasporti, per l'anno finanziario 1985, in conformità dell'annesso stato di previsione (*Tabella n. 10*).

L'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato è autorizzata ad accertare ed a riscuotere le entrate e ad impegnare e pagare le spese, relative all'anno finanziario 1985, ai termini della legge 7 luglio 1907, n. 429, in conformità degli stati di previsione annessi a quello del Ministero dei trasporti (*Appendice n. 1*).

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro dei trasporti, le variazioni di competenza e di cassa nello stato di previsione dell'entrata ed in quello del Ministero dei trasporti occorrenti per gli adempimenti previsti dalla legge 6 giugno 1974, n. 298.

L'ammontare del fondo di dotazione dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, di cui all'articolo 17 della legge 7 luglio 1907, n. 429, rimane stabilito, per l'anno finanziario 1985, in lire 35.500.000.000.

I capitoli dello stato di previsione della spesa dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato per l'anno finanziario 1985, a favore dei quali è data facoltà al Ministro del tesoro di iscrivere somme con decreti da emanare in applicazione del disposto dell'articolo 12, secondo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 468, sono quelli descritti nell'elenco n. 1 annesso al bilancio dell'Azienda medesima.

(Stato di previsione del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e disposizioni relative).

ART. 13.

Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, per l'anno finanziario 1985, in conformità dell'annesso stato di previsione (*Tabella n. 11*).

L'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni è autorizzata ad accertare e riscuotere le entrate e ad impegnare e pagare le spese relative all'anno finanziario 1985, ai termini del regio decreto-legge 23 aprile 1925, n. 520, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597, in conformità degli stati di previsione annessi a quello del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni (*Appendice n. 1*).

L'Azienda di Stato per i servizi telefonici è autorizzata ad accertare e riscuotere le entrate e ad impegnare e pagare le spese relative all'anno finanziario 1985, ai termini del regio decreto-legge 14 giu-

gno 1925, n. 884, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, in conformità degli stati di previsione annessi a quello del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni (*Appendice n. 2*).

I capitoli dello stato di previsione della spesa dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni per l'anno finanziario 1985, a favore dei quali è data facoltà al Ministro del tesoro di iscrivere somme con decreti da emanare in applicazione del disposto dell'articolo 12, secondo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 468, sono quelli descritti nell'elenco n. 1 annesso al bilancio dell'Amministrazione medesima.

I capitoli dello stato di previsione della spesa dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni per l'anno finanziario 1985, per i quali il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni può autorizzare le direzioni provinciali a utilizzare fondi della cassa vaglia, per sopperire a temporanee deficienze di bilancio, in attuazione dell'articolo 15 della legge 12 agosto 1974, n. 370, sono i seguenti: n. 101, n. 108, n. 111 e n. 117.

I capitoli dello stato di previsione della spesa dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, per l'anno finanziario 1985, a favore dei quali è data facoltà al Ministro del tesoro di iscrivere somme con decreti da emanare in applicazione del disposto dell'articolo 12, secondo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 468, sono quelli descritti nell'elenco n. 1 annesso al bilancio dell'Azienda medesima.

I capitoli dello stato di previsione della spesa dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici per l'anno finanziario 1985, per i quali il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni può autorizzare le direzioni provinciali a utilizzare fondi della cassa vaglia, per sopperire a temporanee deficienze di bilancio, in attuazione dell'articolo 15 della legge 12 agosto 1974, n. 370, sono i seguenti: n. 101, n. 103 e n. 171.

(Stato di previsione del Ministero della difesa e disposizioni relative).

ART. 14.

Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero della difesa, per l'anno finanziario 1985, in conformità dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 12).

Il numero massimo di militari specializzati e di militari aiuto-specialisti, in servizio presso l'amministrazione dell'Esercito, della Marina militare e dell'Aeronautica militare, è fissato, per l'anno finanziario 1985, come appresso:

a) militari specializzati:

Esercito	n. 21.000
Marina	» 12.000
Aeronautica	» 34.311

b) militari aiuto-specialisti:

Esercito	n. 40.000
Marina	» 16.000
Aeronautica	» 16.500

Il numero massimo dei sottotenenti di complemento dell'Arma aeronautica — ruolo naviganti — da mantenere in servizio a norma dell'articolo 1, secondo comma, della legge 21 maggio 1960, n. 556, è stabilito, per l'anno finanziario 1985, in 76 unità.

Il numero massimo degli ufficiali piloti di stato maggiore di complemento della Marina militare da mantenere in servizio a norma dell'articolo 3 della legge 21 febbraio 1963, n. 249, è stabilito, per l'anno finanziario 1985, in 90 unità.

Il numero massimo degli ufficiali di complemento da ammettere alla ferma di cui al primo comma dell'articolo 37 della legge 20 settembre 1980, n. 574, è stabili-

to, per l'anno finanziario 1985, come appresso:

Esercito (compresi i carabinieri)	n. 630
Marina	» 120
Aeronautica	» 210

La forza organica dei sergenti, dei sottocapi e comuni del corpo equipaggi militari marittimi, in ferma volontaria o in rafferma, è determinata, per l'anno finanziario 1985, a norma dell'articolo 18, quarto comma, della legge 10 giugno 1964, n. 447, come appresso:

sergenti	n. 7.000
sergenti raffermati di leva	» 900
sottocapi e comuni volontari.....	» 3.524
sottocapi raffermati di leva	» 900

A norma dell'articolo 27, ultimo comma, della legge 10 giugno 1964, n. 447, la forza organica dei sergenti, graduati e militari di truppa dell'Aeronautica militare in ferma o rafferma è fissata, per l'anno finanziario 1985, come appresso:

sergenti	n. 4.430
graduati e militari di truppa	» 2.087

Il contingente degli arruolamenti volontari, come carabinieri ausiliari, per la sola ferma di leva, di giovani appartenenti alla classe che viene chiamata alle armi è stabilito, per l'anno finanziario 1985, a norma dell'articolo 3 della legge 11 febbraio 1970, n. 56, in 12.821 unità.

La forza organica dei sergenti, dei graduati e militari di truppa dell'Esercito in ferma volontaria e in rafferma, per l'anno finanziario 1985, è fissata, a norma dell'articolo 9, ultimo comma, della legge 10 giugno 1964, n. 447, come appresso:

sergenti	n. 7.000
graduati e militari di truppa	» 18.900

Alle spese di cui ai capitoli nn. 4001, 4004, 4005, 4011, 4031, 4051 e 5031 dello stato di previsione del Ministero della difesa si applicano, per l'esercizio finanziario 1985, le disposizioni contenute nel secondo comma dell'articolo 36 e nell'articolo 61-*bis* del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni e integrazioni, sulla contabilità generale dello Stato.

Alle spese di cui ai capitoli nn. 4011 e 5031 dello stato di previsione del Ministero della difesa si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 3 della legge 16 giugno 1977, n. 372.

Alle spese di cui al capitolo n. 4031 dello stato di previsione del Ministero della difesa si applicano le disposizioni dell'articolo 2 della legge 22 marzo 1975, n. 57, integrate da quella dell'ultimo comma dell'articolo 3 della legge 16 giugno 1977, n. 372.

Alle spese di cui al capitolo n. 4051 dello stato di previsione del Ministero della difesa si applicano le disposizioni dell'articolo 3 della legge 16 febbraio 1977, n. 38, integrate dalla disposizione dell'ultimo comma dell'articolo 3 della legge 16 giugno 1977, n. 372.

Alle spese di cui al capitolo n. 4005 dello Stato di previsione del Ministero della difesa si applicano le disposizioni dell'articolo 23 della legge 18 agosto 1978, n. 497, integrate dalla disposizione dell'ultimo comma dell'articolo 3 della legge 16 giugno 1977, n. 372.

I comitati di cui all'articolo 3 della legge 16 giugno 1977, n. 372, all'articolo 2 della legge 22 marzo 1975, n. 57, all'articolo 3 della legge 16 febbraio 1977, n. 38, e all'articolo 23 della legge 18 agosto 1978, n. 497, esercitano i loro poteri anche sulle revisioni dei contratti già autorizzati.

I comitati di cui al comma precedente sono integrati con l'intervento dei direttori generali di volta in volta interessati per materia.

Quando gli atti investono la competenza di più capitoli è sufficiente il parere del comitato competente per il capitolo che su tali atti ha maggiore influenza finanziaria.

Alle spese per infrastrutture multinazionali NATO sostenute a carico degli stanziamenti del capitolo n. 4001 dello stato di previsione del Ministero della difesa, si applicano le procedure NATO di esecuzione delle gare internazionali emanate dal Consiglio atlantico.

Alle gestioni fuori bilancio derivanti dai movimenti finanziari ed economici delle attività relative ai circoli, alle sale di convegno e mense per ufficiali e sottufficiali, nonché alle mense aziendali, ai soggiorni marini e montani, agli stabilimenti balneari, agli spacci e sale cinematografiche istituiti presso enti, comandi e unità militari, ai posti di ristoro, alle case del soldato e foresterie, operanti nell'ambito dell'amministrazione militare e sprovviste di personalità giuridica, si applica la disciplina prevista dall'articolo 9, secondo e quarto comma, della legge 25 novembre 1971, n. 1041, modificato dall'articolo 33 della legge 5 agosto 1978, n. 468, ancorché le gestioni medesime risultino alimentate in tutto o in parte con fondi non statali.

I capitoli a favore dei quali possono effettuarsi i prelevamenti dal fondo a disposizione di cui agli articoli 20 e 44 del testo unico approvato con regio decreto 2 febbraio 1928, n. 263, ed all'articolo 7 della legge 22 dicembre 1932, n. 1958, sono, per l'anno finanziario 1985, quelli descritti negli elenchi nn. 1 e 2 annessi allo stato di previsione del Ministero della difesa.

La composizione della razione viveri in natura, ai militari che ne hanno il godimento, nonché le integrazioni di vitto e i generi di conforto da attribuire ai militari in speciali condizioni di servizio, sono stabilite, a norma del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 1950, n. 807, in conformità delle tabelle annesse allo stato di previsione del Ministero della difesa per l'anno finanziario 1985 (*Elenco n. 3*). Il Ministro della difesa è autorizzato a disporre, con propri decreti, nei limiti degli stanziamenti dei competenti capitoli, la costituzione di mense obbligatorie di servizio presso comandi, enti o reparti che si trovino in particolari situazioni di impiego ed ambientali.

*(Stato di previsione
del Ministero dell'agricoltura e delle foreste
e disposizioni relative).*

ART. 15.

Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, per l'anno finanziario 1985, in conformità dell'annesso stato di previsione (*Tabella n. 13*).

È approvato, in termini di competenza e di cassa, il bilancio della gestione dell'ex Azienda di Stato per le foreste demaniali, per l'anno finanziario 1985, annesso allo stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, ai termini dell'articolo 10 della legge 5 gennaio 1933, n. 30 (*Appendice n. 1*). Ai fini della gestione predetta restano confermate le norme dello statuto-regolamento approvato con regio decreto 5 ottobre 1933, n. 1577.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, nell'anno finanziario 1985, le eventuali variazioni, in termini di competenza e di cassa, al bilancio della gestione dell'ex Azienda di Stato per le foreste demaniali comunque connesse con l'attuazione delle norme di cui all'articolo 11 della legge 16 maggio 1970, n. 281, nonché con l'attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, emanato ai sensi dell'articolo 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382.

*(Stato di previsione
del Ministero dell'industria, del commercio
e dell'artigianato e disposizioni relative).*

ART. 16.

Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, per l'anno finanziario 1985, in conformità dell'annesso stato di previsione (*Tabella n. 14*).

*(Stato di previsione
del Ministero del lavoro e della previdenza
sociale e disposizioni relative).*

ART. 17.

Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, per l'anno finanziario 1985, in conformità dell'annesso stato di previsione (*Tabella n. 15*).

Il Ministro del tesoro è autorizzato, per l'anno finanziario 1985, su proposta dei Ministri interessati, a trasferire, dagli stanziamenti di competenza e cassa iscritti nello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale — rubrica Ispettorato del lavoro — allo stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, le somme occorrenti per il trattamento economico del personale dell'Ispettorato tecnico dell'industria, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 12 maggio 1953, n. 1265.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, in termini di competenza e cassa, alla riassegnazione nello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, per l'anno finanziario 1985, delle somme versate sul capitolo n. 2376 dello stato di previsione dell'entrata dai contravventori alle disposizioni regolanti il collocamento dei lavoratori in agricoltura, ai sensi della legge 8 agosto 1972, n. 459.

*(Stato di previsione
del Ministero del commercio con l'estero
e disposizioni relative).*

ART. 18.

Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero del commercio con l'estero, per l'anno finanziario 1985, in conformità dell'annesso stato di previsione (*Tabella n. 16*).

*(Stato di previsione
del Ministero della marina mercantile
e disposizioni relative).*

ART. 19.

Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero della marina mercantile, per l'anno finanziario 1985, in conformità dell'annesso stato di previsione (*Tabella n. 17*).

*(Stato di previsione
del Ministero delle partecipazioni statali
e disposizioni relative).*

ART. 20.

Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero delle partecipazioni statali, per l'anno finanziario 1985, in conformità dell'annesso stato di previsione (*Tabella n. 18*).

*(Stato di previsione del Ministero
della sanità e disposizioni relative).*

ART. 21.

Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero della sanità, per l'anno finanziario 1985, in conformità dell'annesso stato di previsione (*Tabella n. 19*).

*(Stato di previsione
del Ministero del turismo e dello spettacolo
e disposizioni relative).*

ART. 22.

Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero del turismo e dello spettacolo, per l'anno finanziario 1985, in conformità dell'annesso stato di previsione (*Tabella n. 20*).

*(Stato di previsione del
Ministero per i beni culturali e ambientali
e disposizioni relative).*

ART. 23.

Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero per i beni culturali e ambientali, per l'anno finanziario 1985, in conformità dell'annesso stato di previsione (*Tabella n. 21*).

(Quadro generale riassuntivo).

ART. 24.

È approvato, in termini di competenza e di cassa, il quadro generale riassuntivo del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 1985, con le tabelle allegate.

(Disposizioni diverse).

ART. 25.

A valere sui fondi stanziati per l'anno finanziario 1985, rispettivamente per competenza e cassa, sui capitoli di spesa indicati nella tabella A allegata alla presente legge, il Ministro del tesoro è autorizzato a trasferire, con propri decreti, al capitolo n. 5053 dello stato di previsione del Ministero del tesoro le somme occorrenti per l'acquisto di mezzi di trasporto.

Per l'anno 1985, per l'acquisto di mezzi di trasporto, di cui al comma precedente, può essere trasferita una somma complessivamente non superiore a lire ottocento milioni.

Per l'anno finanziario 1985 gli importi da iscrivere nei singoli stati di previsione dei dicasteri interessati, in relazione a disposizioni di legge che demandano la quantificazione dell'onere annuo alla legge di approvazione del bilancio, sono quelli indicati nella tabella B allegata alla presente legge. Per il medesimo anno finanziario i pagamenti corrispondenti

restano considerati nelle autorizzazioni di cassa dei pertinenti capitoli di spesa.

Per l'anno finanziario 1985 i capitoli dei singoli stati di previsione per i quali il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare, con propri decreti, variazioni tra loro compensative, rispettivamente, per competenza e cassa, sono quelli indicati nella tabella *C* allegata alla presente legge.

Per l'anno finanziario 1985 i capitoli del conto capitale dei singoli stati di previsione per i quali si applicano le disposizioni contenute nel quinto e sesto comma dell'articolo 20 della legge 5 agosto 1978, n. 468, sono quelli indicati nella tabella *D* allegata alla presente legge.

Ai fini degli adempimenti previsti dagli articoli 69 e 76 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e successive modificazioni, è autorizzata l'estinzione dei titoli di pagamento tratti nell'anno finanziario 1985 per apporti dello Stato a titolo di reintegro delle minori entrate degli organismi del sistema previdenziale relative a contributi fiscalizzati, mediante commutazione in quietanza di entrata, con imputazione al capitolo n. 3342 « Somme da introitare per il finanziamento dell'assistenza sanitaria » dello stato di previsione dell'entrata per il suddetto anno finanziario. Detta commutazione sarà effettuata a titolo di acconto in ragione del novanta per cento delle relative somme iscritte, in conto competenza e di quelle risultanti in conto residui, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e, per la quota restante, sulla base della relativa rendicontazione.

In relazione all'accertamento dei residui dell'anno finanziario 1984 per i quali non esistono i corrispondenti capitoli negli stati di previsione dei vari Ministeri per l'anno finanziario 1985, il Ministro del tesoro è autorizzato ad istituire, con propri decreti da registrare alla Corte dei conti, gli occorrenti capitoli.

La composizione delle razioni viveri in natura per gli allievi del Corpo della guardia di finanza, del Corpo degli agenti di custodia degli istituti di prevenzione e

di pena, degli agenti della polizia di Stato e del Corpo forestale dello Stato e le integrazioni di vitto e di generi di conforto per i militari dei Corpi medesimi nonché per il personale della polizia di Stato in speciali condizioni di servizio sono stabilite, per l'anno finanziario 1985, in conformità delle tabelle annesse allo stato di previsione del Ministero della difesa per lo stesso anno (*Elenco n. 3*).

Per gli ordini di accreditamento di cui all'articolo 3, primo comma, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 marzo 1979, concernente la costituzione dell'ufficio stralcio previsto dall'articolo 119 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, non si applica il limite di somma di cui all'articolo 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a trasferire, con propri decreti, in termini di residui, di competenza e di cassa, dal capitolo n. 5926 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1985 e dal capitolo n. 7081 dello stato di previsione del Ministero del bilancio e della programmazione economica per il medesimo anno finanziario, ai capitoli dei Ministeri interessati, le quote da attribuire alle Regioni a statuto speciale dei fondi considerati ai predetti capitoli n. 5926 e n. 7081 ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 126 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

Il Ministro del tesoro, con propri decreti, provvederà con variazioni compensative nel conto dei residui, a trasferire dai capitoli individuati con i decreti emanati in attuazione dell'articolo 107, primo comma, del Testo Unico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218 ad apposito capitolo, da istituire nello stato di previsione del Ministero del tesoro ed in quelli della spesa delle amministrazioni ed aziende autonome, l'importo differenziale fra le somme indicate per ciascuno dei predetti capitoli e quelle effettivamente

destinate agli interventi nei territori indicati nell'articolo 1 del predetto Testo Unico, da devolvere per il finanziamento degli interventi di cui all'articolo 47 del medesimo testo unico.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, al trasferimento dagli stati di previsione delle varie Amministrazioni statali a quello del Ministero del tesoro delle somme iscritte in capitoli concernenti spese inerenti ai servizi e forniture considerati dal regio decreto 18 gennaio 1923, n. 94, e relative norme di applicazione.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, in termini di competenza e di cassa le variazioni compensative di bilancio occorrenti per l'attuazione di quanto disposto dall'articolo 13 della legge 5 agosto 1981, n. 416 e successive integrazioni e modificazioni, concernente disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria.

Il Ministro del tesoro, su proposta del Ministro competente, è autorizzato ad apportare, con propri decreti, variazioni alle dotazioni di cassa dei singoli capitoli iscritti negli stati di previsione della spesa dei Ministeri, purché risultino compensative nell'ambito della medesima categoria di bilancio. Nessuna compensazione può essere offerta a carico dei capitoli concernenti le spese obbligatorie e d'ordine.

(Bilancio pluriennale).

ART. 26.

Resta approvato, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 4 della legge 5 agosto 1978, n. 468, il bilancio pluriennale dello Stato e delle Aziende autonome per il triennio 1985-1987, nelle risultanze di cui alle tabelle allegate alla presente legge.

PAGINA BIANCA

T A B E L L E

PAGINA BIANCA

TABELLA A

CAPITOLI DAI QUALI, CON DECRETI DEL MINISTRO DEL TESORO, POSSONO ESSERE TRASFERITE SOMME AL CAPITOLO N. 5053 DELLO STATO DI PREVISIONE DEL MINISTERO DEL TESORO PER L'ACQUISTO DI MEZZI DI TRASPORTO

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI	1108-1445-1507-1574-1635-1717-1795-2007-2075-2233-2959-3210-3344-3587-3848-4027-6524
TESORO	5040-5279-5872
FINANZE	1094-3465-3859-4298-4660-4672-5383
BILANCIO	1140
GIUSTIZIA	1100-1592
ESTERI	1110
ISTRUZIONE	1119
LAVORI PUBBLICI	1122
AGRICOLTURA	1118
INDUSTRIA	1099-3537-4550-5046
LAVORO	1099-1535-2535
COMMERCIO ESTERO	1101
MARINA MERCANTILE	1101
PARTECIPAZIONI STATALI	1099
SANITÀ	1101-4536-6536
TURISMO	1100
BENI CULTURALI	1067

TABELLA B

**STANZIAMENTI AUTORIZZATI IN RELAZIONE A DISPOSIZIONI DI LEGGE
CHE DEMANDANO LA QUANTIFICAZIONE DELL'ONERE ANNUO ALLA LEGGE
DI BILANCIO**

	Stanziamen- to lire —
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI	
Legge 22 giugno 1954, n. 385:	
Sovvenzione straordinaria a favore del Gruppo Medaglie d'oro al valor militare (cap. n. 1193)	30.000.000
Legge 16 luglio 1974, n. 407, modificata dalla legge 13 aprile 1977, n. 216:	
Ratifica ed esecuzione degli accordi firmati a Bruxelles il 23 novembre 1971 nell'ambito del programma europeo di cooperazione scientifica e tecnologica (COST), ed autorizzazione alle spese connesse alla partecipazione italiana ad iniziative da attuarsi in esecuzione del programma medesimo (cap. n. 7501)	2.300.000.000
Legge 22 dicembre 1977, n. 951:	
Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione dello Stato:	
Articolo 11. — Autorizzazione di spesa in relazione all'articolo 18 del decreto legislativo luogotenenziale 1° marzo 1945, n. 82, ed agli impegni in materia di personale non statale addetto agli istituti scientifici ed ai centri di studio, di cui al decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1167 (cap. 7141)	600.000.000.000
Articolo 12. — Autorizzazione di spesa in relazione all'andamento dei programmi spaziali nazionali di cui alla legge 2 agosto 1974, n. 388 (cap. n. 7143)	200.000.000.000
Legge 24 aprile 1980, n. 146:	
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1980):	
Articolo 36. — Assegnazione a favore dell'Istituto centrale di statistica (cap. n. 1183)	107.245.000.000
Decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1982, n. 938:	
Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite da calamità naturali o eventi eccezionali (cap. n. 6562)	120.000.000.000

Segue: TABELLA B

Stanziamiento
lire
—

MINISTERO DEL TESORO

Legge 24 dicembre 1955, n. 1312:

Autorizzazione della spesa necessaria al funzionamento della Corte costituzionale (cap. n. 1008)	12.167.000.000
--	----------------

Legge 8 febbraio 1973, n. 17:

Aumento dell'assegnazione annua a favore del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (cap. n. 1009)	6.955.200.000
--	---------------

Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 649:

Norme concernenti i servizi ed il personale delle abolite imposte di consumo (cap. n. 4517)	51.000.000.000
---	----------------

Decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito, con modificazioni, nella legge 7 giugno 1974, n. 216:

Disposizioni relative al mercato mobiliare ed al trattamento fiscale dei titoli azionari (cap. n. 5333)	15.000.000.000
---	----------------

Legge 22 luglio 1978, n. 385:

Adeguamento della disciplina dei compensi per lavoro straordinario ai dipendenti dello Stato (cap. n. 6682)	180.000.000.000
---	-----------------

Legge 5 agosto 1978, n. 462:

Nuova disciplina dei compensi per lavoro straordinario al personale della scuola, comprese le università (cap. n. 6683)	5.500.000.000
---	---------------

Legge 5 luglio 1966, n. 526:

Modifiche alla legge 31 marzo 1956, n. 294, e nuove norme concernenti provvedimenti per la salvaguardia del carattere lagunare e monumentale della città di Venezia (cap. n. 4540)	801.500.000
--	-------------

Legge 27 gennaio 1962, n. 7:

Provvedimenti straordinari a favore del comune di Napoli (cap. n. 7739)	7.175.000.000
---	---------------

Segue: TABELLA B

	Stanziamiento lire —
Legge 7 febbraio 1961, n. 59, modificata dall'articolo 3 della legge 21 aprile 1962, n. 181:	
Riordinamento strutturale e revisione dei ruoli organici dell'Azienda nazionale autonoma delle strade (ANAS) (capp. nn. 4521 e 7733)	1.497.704.911.000
Legge 23 dicembre 1975, n. 698:	
Scioglimento e trasferimento delle funzioni dell'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia (cap. n. 5926/p)	70.163.000.000
Legge 3 ottobre 1977, n. 863:	
Finanziamento dei regolamenti comunitari direttamente applicabili nell'ordinamento interno, in relazione all'articolo 189 del Trattato che istituisce la Comunità economica europea, firmato a Roma il 25 marzo 1957 (cap. n. 8321)	200.000.000.000
Legge 22 dicembre 1977, n. 951:	
Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione dello Stato:	
Articolo 8. — Rimborso all'ANAS dell'onere relativo all'ammortamento dei mutui contratti dall'Azienda stessa per la costruzione dell'autostrada Salerno-Reggio Calabria (cap. n. 7734/p)	26.177.711.000
Legge 21 dicembre 1978, n. 843:	
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria):	
Articolo 45. — Versamento al fondo centrale di garanzia per le autostrade e le ferrovie metropolitane dell'importo occorrente per il pagamento delle rate dei mutui contratti dalla Società autostrade romane ed abruzzesi (SARA) per la costruzione delle autostrade Roma-Alba Adriatica e Torano-Pescara (cap. n. 8168)	65.000.000.000
Legge 23 dicembre 1978, n. 833:	
Istituzione del servizio sanitario nazionale (cap. n. 5941)	36.380.000.000.000

Segue: TABELLA B

	Stanziamiento lire —
Legge 26 gennaio 1980, n. 16:	
Disposizioni concernenti la corresponsione di indennizzi, incentivi ed agevolazioni a cittadini ed imprese italiane che abbiano perduto beni, diritti ed interessi in territori già soggetti alla sovranità italiana e all'estero (cap. n. 4543)	50.000.000.000
Legge 24 aprile 1980, n. 146:	
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1980):	
Articolo 38. — Somme dovute dalle singole amministrazioni statali a quella delle poste e delle telecomunicazioni ai sensi degli articoli 15, 16, 17 e 19 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni (cap. n. 4432)	300.397.000.000
Articolo 39. — Concessione di contributi da parte del Tesoro dello Stato a favore del Fondo per il culto (cap. n. 4493/p)	5.983.359.000
Legge 8 agosto 1980, n. 441:	
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° luglio 1980, n. 285, concernente disciplina transitoria delle funzioni di assistenza sanitaria delle unità sanitarie locali:	
Articolo 12. — Conferimento al fondo di cui all'articolo 14 della legge 4 dicembre 1956, n. 1404 (cap. n. 4585)	70.000.000.000
Legge 18 novembre 1975, n. 764:	
Liquidazione dell'ente « Gioventù Italiana » (cap. n. 4585)	70.000.000.000
Legge 24 aprile 1980, n. 146:	
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1980):	
Articolo 37. — Occorrenze relative alla liquidazione dell'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia (cap. n. 4585)	70.000.000.000

Segue: TABELLA B

	Stanziamiento lire —
Legge 23 luglio 1980, n. 839:	
Interventi del fondo centrale di garanzia per esigenze finanziarie di alcune società autostradali (cap. n. 7798)	230.000.000.000
Legge 3 febbraio 1976, n. 11:	
Ratifica ed esecuzione della convenzione in materia di cooperazione commerciale, industriale, finanziaria e tecnica fra gli Stati membri della CEE ed il Consiglio delle Comunità europee da una parte e gli Stati ACP dall'altra (cap. n. 4499)	
Legge 29 novembre 1980, n. 887:	
Ratifica ed esecuzione della seconda convenzione in materia di cooperazione commerciale, industriale, finanziaria e tecnica fra gli Stati membri della CEE ed il Consiglio delle Comunità europee, da una parte, e gli Stati ACP, dall'altra, con protocolli, atto finale ed allegati, e dell'accordo fra gli Stati membri della CECA e gli Stati ACP relativo ai prodotti di competenza della CECA, firmati a Lomé il 31 ottobre 1979, nonché degli accordi interni relativi ai provvedimenti da prendere ed alle procedure da seguire per l'applicazione della predetta seconda convenzione ed al finanziamento ed alla gestione degli aiuti della Comunità, firmati a Bruxelles il 20 novembre 1979 (cap. n. 4499)	100.000.000.000
Legge 3 gennaio 1981, n. 7:	
Stanziamenti aggiuntivi per l'aiuto pubblico a favore dei Paesi in via di sviluppo (capp. nn. 4532/p, 8173/p e 9005)	1.315.689.000.000
Decreto-legge 20 novembre 1981, n. 694, convertito nella legge 29 gennaio 1982, n. 19:	
Modificazioni al regime fiscale sullo zucchero e finanziamento degli aiuti regionali previsti dalla normativa comunitaria nel settore bieticolo-saccarifero (cap. n. 4542)	235.000.000.000
Legge 12 agosto 1982, n. 531:	
Piano decennale per la viabilità di grande comunicazione e misure di riassetto del settore autostradale (cap. n. 7801)	130.000.000.000

Segue: TABELLA B

	Stanziamiento lire —
Legge 14 agosto 1982, n. 610:	
Riordinamento dell'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA) (cap. n. 4532/p)	500.000.000.000
Legge 27 dicembre 1983, n. 730 — Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1984):	
Articolo 18. — Fondo rotativo istituito presso la SACE (capitolo n. 8186)	200.000.000.000

**MINISTERO DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA**

Legge 16 maggio 1970, n. 281:	
Provvedimenti finanziari per l'attuazione delle regioni a statuto ordinario (art. 9) (cap. n. 7081)	694.880.488.000
Legge 23 dicembre 1978, n. 833 e legge 2 maggio 1983, n. 156:	
Istituzione del servizio sanitario nazionale (capp. nn. 7082 e 7088)	1.200.000.000.000

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Legge 26 ottobre 1962, n. 1612:	
Riordinamento dell'Istituto agronomico per l'oltremare, con sede in Firenze (cap. n. 4620)	3.300.000.000
Legge 4 ottobre 1966, n. 794:	
Ratifica ed esecuzione della convenzione internazionale per la costi- tuzione dell'Istituto italo-latino americano (cap. n. 3117)	2.800.000.000
Decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, modificato dalla legge 3 giugno 1977, n. 322:	
Ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri (Fondo di an- ticipazione per le spese urgenti) (cap. n. 1685)	8.000.000.000

Segue: TABELLA B

	Stanziamiento lire —
Legge 9 giugno 1977, n. 358:	
Ratifica ed esecuzione della convenzione istitutiva di una Agenzia spaziale europea (ASE) (cap. n. 8251)	160.000.000.000
Legge 7 novembre 1977, n. 883:	
Approvazione ed esecuzione dell'accordo relativo ad un programma internazionale per l'energia (cap. n. 3138)	775.000.000
Legge 31 marzo 1980, n. 140:	
Partecipazione italiana al Fondo europeo per la gioventù (cap. n. 3146)	241.000.000
Legge 3 gennaio 1981, n. 7:	
Stanziamenti aggiuntivi per l'aiuto pubblico a favore dei Paesi in via di sviluppo (capp. nn. 4620 e 8301)	701.000.000.000
Legge 22 dicembre 1982, n. 960:	
Rifinanziamento della legge 14 marzo 1977, n. 73, concernente la ratifica degli accordi di Osimo tra l'Italia e la Jugoslavia (capp. nn. 2569 e 2681)	2.100.000.000

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Legge 28 giugno 1977, n. 394:

Potenziamento dell'attività sportiva universitaria (cap. n. 4122)	6.000.000.000
---	---------------

Segue: TABELLA B

Stanziamiento
lire
—

MINISTERO DELL'INTERNO

Legge 15 giugno 1959, n. 451:

Istituzione del capitolo « Fondo scorta per il personale della Polizia di Stato » (cap. n. 2841)	3.000.000.000
--	---------------

Legge 2 dicembre 1969, n. 968:

Istituzione nello stato di previsione del Ministero dell'interno del capitolo « Fondo scorta per il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco » (cap. n. 3281)	3.000.000.000
---	---------------

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775:

Testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici (art. 89) (cap. n. 7762)	7.000.000.000
--	---------------

Legge 18 dicembre 1952, n. 2522, modificata ed integrata con legge 18 aprile 1962, n. 168:

Concorso dello Stato nella costruzione di nuove chiese (cap. n. 7871)	6.000.000.000
---	---------------

Decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 1968, n. 1090:

Norme delegate concernenti il piano regolatore generale degli acquedotti (cap. n. 8881)	10.000.000.000
---	----------------

Decreto-legge 2 maggio 1974, n. 115, convertito, con modificazioni, nella legge 27 giugno 1974, n. 247:

Norme per accelerare i programmi di edilizia residenziale (cap. n. 8247)	5.000.000.000
--	---------------

Segue: TABELLA B

Stanziamiento
lire
—

MINISTERO DELLA DIFESA

Regio decreto 2 febbraio 1928, n. 263:

Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative concernenti l'amministrazione e la contabilità dei corpi, istituti e stabilimenti militari, articolo 17 (fondi scorta):

Esercito, Marina ed Aeronautica (cap. n. 1180)	70.000.000.000
Arma dei carabinieri (cap. n. 4791)	25.000.000.000

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Legge 31 marzo 1971, n. 144, e legge 14 agosto 1982, n. 610:

Finanziamento degli interventi di mercato svolti dall'AIMA (cap. n. 1256)	31.000.000.000
---	----------------

Legge 15 ottobre 1981, n. 590:

Nuove norme per il fondo di solidarietà nazionale (cap. n. 7451)	100.000.000.000
--	-----------------

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Legge 29 aprile 1949, n. 264:

Provvedimenti in materia di avviamento al lavoro e di assistenza dei lavoratori involontariamente disoccupati (cap. n. 3579)	100.000.000
--	-------------

Segue: TABELLA B

	Stanziamiento lire —
Legge 17 ottobre 1961, n. 1038:	
Modifiche al testo unico delle norme concernenti gli assegni familiari e la determinazione del contributo per la Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria (cap. n. 3578)	11.380.000.000
Legge 3 giugno 1975, n. 160:	
Norme per il miglioramento dei trattamenti pensionistici e per il collegamento alla dinamica salariale (capp. nn. 3591 e 3604)	570.000.000.000
Decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 791, convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1982, n. 54:	
Articolo 12. — Finanziamento delle attività di formazione professionale (capp. nn. 8055 e 8056)	30.000.000.000
Legge 21 dicembre 1978, n. 843:	
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1979):	
Articolo 27. — Concorso dello Stato al finanziamento delle gestioni speciali pensionistiche degli artigiani (miliardi 55) e degli esercenti attività commerciali (miliardi 50) (cap. n. 3591)	105.000.000.000

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

Regio decreto-legge 19 settembre 1935, n. 1836, convertito in legge 9 gennaio 1936, n. 147, e successive modificazioni, e legge 27 dicembre 1973, n. 878:	
Provvidenze per l'industria cantieristica navale. Sistemazioni difensive su navi mercantili (cap. n. 1556)	8.000.000
Legge 6 agosto 1954, n. 721:	
Momentanee deficienze di fondi delle Capitanerie di porto (cap. n. 2181)	700.000.000

Segue: TABELLA B

	Stanziamen- to lire —
Legge 17 febbraio 1982, n. 41:	
Piano per la razionalizzazione e lo sviluppo della pesca marittima:	
Articolo 9. — Contributo ordinario per il funzionamento dell'Istituto centrale per la ricerca scientifica e tecnologica applicata alla pesca marittima (cap. n. 3571)	1.100.000.000
MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO	
Legge 31 maggio 1975, n. 185:	
Potenziamento e razionalizzazione dell'attività di promozione delle esportazioni italiane (capp. nn. 1606 e 1610)	127.060.000.000
MINISTERO DELLA SANITÀ	
Legge 21 aprile 1977, n. 164:	
Modifiche alla legge 2 ottobre 1967, n. 947, concernente contributo dell'Italia al Centro internazionale di ricerche per il cancro (cap. n. 2593)	1.050.000.000
Legge 11 luglio 1980, n. 312:	
Nuovo assetto retributivo-funzionale del personale civile e militare dello Stato:	
Articolo 25 (ottavo comma) — Compenso particolare al personale dell'Istituto superiore di sanità (cap. n. 4509)	2.600.000.000
Legge 22 dicembre 1980, n. 927:	
Contributo all'Ufficio internazionale delle epizoozie, con sede a Parigi (cap. n. 1226)	93.000.000
Legge 18 marzo 1982, n. 88:	
Incremento del contributo statale a favore della Lega italiana per la lotta contro i tumori (cap. n. 2588)	1.100.000.000

Segue: TABELLA B

Stanziamiento
lire
—

MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO

Legge 14 novembre 1981, n. 648:

Nuovo ordinamento dell'Ente nazionale italiano per il turismo (cap. n. 1563)	40.000.000.000
--	----------------

MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Legge 27 maggio 1975, n. 190:

Norme relative al funzionamento della biblioteca nazionale centrale « Vittorio Emanuele II » di Roma (cap. n. 1538)	1.500.000.000
---	---------------

Decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805:

Organizzazione del Ministero per i beni culturali e ambientali (assegnazioni per il funzionamento degli istituti centrali per il catalogo e la documentazione; per il catalogo unico delle biblioteche italiane e per le informazioni bibliografiche; per la patologia del libro; per il restauro) (capp. nn. 1543, 1544, 2039 e 2042)	2.400.000.000
--	---------------

Legge 2 aprile 1980, n. 123:

Norme per l'erogazione di contributi statali ad enti culturali (cap. n. 1605)	12.300.000.000
---	----------------

TABELLA C

CAPITOLI DI SPESA DEL BILANCIO DI PREVISIONE DELLO STATO PER L'ANNO FINANZIARIO 1985 PER I QUALI IL MINISTRO DEL TESORO È AUTORIZZATO AD EFFETTUARE VARIAZIONI TRA LORO COMPENSATIVE*Stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri:*

Capitoli nn. 2224, 2225, 2236 e 2237.

Capitoli nn. 3596 e 3541.

Stato di previsione del Ministero del tesoro:

Capitoli nn. 6805 e 4677.

Stato di previsione del Ministero delle finanze:

Capitoli nn. 1901 e 1979;

Capitoli nn. 1980, 1983, 1984, 1987 e 1988;

Capitoli nn. 2701 e 2704;

Capitoli nn. 5475 e 5476;

Capitoli nn. 1107, 1108, 1110 e 6047;

Capitoli nn. 1090, 3128, 3462, 3855, 4656, 5388 e 6041.

Stato di previsione del Ministero di grazia e giustizia:

Capitoli nn. 1587, e 1598;

Capitoli nn. 7001, 7003, 7004 e 7005.

Stato di previsione del Ministero degli affari esteri:

Capitoli nn. 1501, 1017 e 1503;

Capitoli nn. 2502 e 2503.

Segue: TABELLA C

Stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione:

Capitoli nn. 1032 e 1034;

Capitoli nn. 4010, 4115, 4117 e 4118.

Stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici:

Capitoli nn. 1026, 1027 e 1139.

Capitoli nn. 2001 e 2101;

Capitoli nn. 9066 e 9170.

Stato di previsione della spesa dell'Azienda nazionale autonoma delle strade:

Capitoli nn. 503, 504, 505 e 509;

Capitoli nn. 203 e 603;

Capitoli nn. 204 e 604;

Capitoli nn. 206 e 606;

Capitoli nn. 207 e 607.

Stato di previsione del Ministero dei trasporti:

Capitoli nn. 1556 e 1558.

Stato di previsione del Ministero del turismo e dello spettacolo:

Capitoli nn. 2564 e 2574;

Capitoli nn. 8036 e 8042.

TABELLA D

CAPITOLI DI SPESA PER I QUALI SI APPLICANO LE DISPOSIZIONI
CONTENUTE NEL QUINTO E SESTO COMMA DELL'ART. 20
DELLA LEGGE 5 AGOSTO 1978, N. 468

Stato di previsione del Ministero delle finanze:

Capitolo n. 7901.

Stato di previsione del Ministero dei trasporti:

Capitoli nn. 7202, 7203 e 7206.

*Stato di previsione della spesa dell'Amministrazione delle poste e
delle telecomunicazioni:*

Capitoli nn. 501 e 502.

*Stato di previsione della spesa dell'Azienda di Stato per i servizi
telefonici:*

Capitoli nn. 531, 532 e 539.

Stato di previsione del Ministero della difesa:

Capitolo n. 7010.

A) — Quadro generale riassuntivo
del bilancio di competenza
per l'anno finanziario 1985

A) QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DEL BILANCIO

E N T R A T A		
TITOLO I. — ENTRATE TRIBUTARIE	160.215.700.000.000	
TITOLO II. — ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	44.956.958.872.000	
TITOLO III. — ALIENAZIONE ED AMMORTAMENTO DI BENI PATRIMONIA- LI E RISCOSSIONI DI CREDITI	292.136.549.000	
di cui: riscossione di crediti	13.508.919.000	
	<hr/>	
TOTALE ENTRATE FINALI ...	205.464.795.421.000	
TITOLO IV. — ACCENSIONE DI PRESTITI	146.402.674.258.000	
	<hr/>	
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE ...		351.867.469.679.000
		<hr/>
RISULTATI DIFFERENZIALI:		
Entrate tributarie ed extratributarie	205.172.658.872.000	
Spese correnti (-)	274.162.901.858.000	
	<hr/>	
RISPARMIO PUBBLICO ...		- 68.990.242.986.000
		<hr/>
Entrate finali	205.464.795.421.000	
Spese finali (-)	318.742.658.167.000	
	<hr/>	
SALDO NETTO DA FINANZIARE ...		- 113.277.862.746.000
		<hr/>
Entrate finali al netto delle riscossioni di crediti	205.451.286.502.000	
Spese finali	318.742.658.167.000	
Operazioni finanziarie:		
Partecipazioni	1.813.664.898.000	
Anticipazioni per finalità produtti- ve	1.525.000.000.000	
Anticipazioni per finalità non pro- duttive	6.510.994.934.000	
	<hr/>	
Totale operazioni finanziarie ...	9.849.659.832.000	
	<hr/>	
Spese finali al netto delle operazioni finanziarie	308.892.998.335.000	
	<hr/>	
INDEBITAMENTO NETTO ...		- 103.441.711.833.000
		<hr/>
Entrate finali	205.464.795.421.000	
Spese complessive (-)	351.867.469.679.000	
	<hr/>	
RICORSO AL MERCATO RISULTANTE DALLE OPERAZIONI ISCRITTE IN BILANCIO		- 146.402.674.258.000
		<hr/> <hr/>

DI COMPETENZA PER L'ANNO FINANZIARIO 1985

S P E S A

TITOLO I. — SPESE CORRENTI.

Presidenza	802.608.260.000
Tesoro	170.153.813.624.000
Finanze	9.283.836.245.000
Bilancio e programmazione economica	14.601.600.000
Grazia e giustizia	2.505.240.608.000
Affari esteri	1.576.034.035.000
Pubblica istruzione	27.687.657.243.000
Interno	27.122.095.045.000
Lavori pubblici	222.886.200.000
Trasporti	4.262.152.810.000
Poste e telecomunicazioni	1.259.000.000
Difesa	16.329.787.500.000
Agricoltura e foreste	373.147.632.000
Industria, commercio e artigianato	50.210.460.000
Lavoro e previdenza sociale	11.822.740.100.000
Commercio con l'estero	204.130.350.000
Marina mercantile	654.398.400.000
Partecipazioni statali	5.423.550.000
Sanità	468.680.890.000
Turismo e spettacolo	132.804.958.000
Beni culturali e ambientali	489.393.348.000

274.162.901.858.000

TITOLO II. — SPESE IN CONTO CAPITALE.

Presidenza	1.048.780.000.000
Tesoro	31.492.620.967.000
Finanze	270.194.100.000
Bilancio e programmazione economica	3.777.381.688.000
Grazia e giustizia	176.600.000.000
Affari esteri	171.600.000.000
Pubblica istruzione	327.000.000.000
Interno	99.959.000
Lavori pubblici	3.226.592.062.000
Trasporti	812.560.667.000
Difesa	170.212.500.000
Agricoltura e foreste	617.631.108.000
Industria, commercio e artigianato	1.617.770.000.000
Lavoro e previdenza sociale	30.000.000.000
Commercio con l'estero	4.019.000
Marina mercantile	273.062.739.000
Partecipazioni statali	225.000.000.000
Sanità	3.000.000.000
Turismo e spettacolo	171.921.500.000
Beni culturali e ambientali	167.725.000.000

44.579.756.309.000

TOTALE SPESE FINALI ...

318.742.658.167.000

TITOLO III. — RIMBORSO DI PRESTITI

33.124.811.512.000

TOTALE COMPLESSIVO SPESE ...

351.867.469.679.000

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

ALLEGATO A/1 al Quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza

RIPARTIZIONE PER MINISTERI DELLE SPESE CORRENTI E DI QUELLE IN CONTO CAPITALE
PREVISTE IN TERMINI DI COMPETENZA PER L'ANNO FINANZIARIO 1985 CLASSIFICATE PER VOCI FUNZIONALI

(in milioni di lire)

MINISTERI	Amministrazione generale	Difesa nazionale	Giustizia	Sicurezza pubblica	Relazioni internazionali	Istruzione e cultura	Azione ed interventi nel campo delle abitazioni	Azione ed interventi nel campo sociale	Trasporti e comunicazioni	Azione ed interventi nel campo economico	Interventi a favore della finanza regionale e locale	Oneri non ripartibili	Totale delle spese correnti ed in conto capitale
Presidenza	650.392	—	—	—	—	866.458	—	1.180	—	63.358	—	270.000	1.851.388
Tesoro	2.028.116	16.600	90.000	—	6.120.181	403.044	1.759.116	44.714.427	17.420.106	17.241.827	14.844.677	97.008.341	201.646.435
Finanze	6.075.714	—	—	—	—	800.000	93	300	—	—	150	2.677.773	9.554.030
Bilancio e programmazione economica	15.002	—	—	—	—	—	—	1.200.000	—	—	1.160.982	1.416.000	3.791.984
Grazia e giustizia	20	—	2.678.291	—	—	—	—	3.530	—	—	—	—	2.681.841
Affari esteri	—	—	—	—	1.323.567	203.718	—	36.900	—	183.449	—	—	1.747.634
Pubblica istruzione	—	—	—	—	—	28.014.657	—	—	—	—	—	—	28.014.657
Interno	287.554	—	—	3.532.598	—	—	100	5.142.743	—	—	18.159.200	—	27.122.195
Lavori pubblici	70.726	—	—	—	—	77.743	1.497.513	85.289	563.339	1.153.405	1.463	—	3.449.478
Trasporti	1.170	—	—	—	—	—	—	—	5.073.544	—	—	—	5.074.714
Poste e telecomunicazioni	—	—	—	—	—	—	—	—	1.259	—	—	—	1.259
Difesa	—	13.754.467	—	2.628.025	—	—	52.882	30.426	34.200	—	—	—	16.500.000
Agricoltura e foreste	—	—	—	—	—	—	—	—	—	990.779	—	—	990.779
Industria, commercio e artigianato	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.667.980	—	—	1.667.980
Lavoro e previdenza sociale	—	—	—	—	—	—	—	11.852.740	—	—	—	—	11.852.740
Commercio estero	—	—	—	—	—	—	—	—	—	204.134	—	—	204.134
Marina mercantile	—	—	—	—	—	—	—	86.680	839.144	1.637	—	—	927.461
Partecipazioni statali	—	—	—	—	—	—	—	—	—	230.424	—	—	230.424
Sanità	—	—	—	—	—	—	—	471.681	—	—	—	—	471.681
Turismo e spettacolo	—	—	—	—	—	80.722	—	—	—	224.004	—	—	304.726
Beni culturali e ambientali	—	—	—	—	—	657.068	—	50	—	—	—	—	657.118
Totali ...	9.128.694	13.771.067	2.768.291	6.160.623	7.443.748	31.103.410	3.309.704	63.625.946	23.931.592	21.960.997	34.166.472	101.372.114	318.742.658

(a) di cui milioni 13.324.939 concernono accantonamenti negli appositi fondi speciali per provvedimenti legislativi in corso.

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

ALLEGATO A/2 al Quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza

RIPARTIZIONE PER MINISTERI DELLE SPESE CORRENTI E DI QUELLE IN CONTO CAPITALE
PREVISTE IN TERMINI DI COMPETENZA PER L'ANNO FINANZIARIO 1985
CLASSIFICATE SOTTO IL PROFILO ECONOMICO
(in milioni di lire)

MINISTERI	SPESE CORRENTI										Totale
	Servizi degli Organi costituzionali dello Stato	Personale in attività di servizio	Personale in quiescenza	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti	Interessi	Poste correttive e compensative delle entrate	Ammortamenti	Somme non attribuibili	Totale	
Presidenza	—	159.198	9.965	332.144	291.281	—	—	—	10.020	802.608	
Tesoro	582.023	557.244	9.209.200	1.040.965	67.291.244	64.539.855	10.050.350	152.124	16.730.809	170.153.814	
Finanze	—	3.034.468	142.500	1.875.645	33.789	704.150	3.362.870	120.000	10.414	9.283.836	
Bilancio e programmazione economica	—	6.436	600	3.467	4.098	—	—	—	1	14.602	
Grazia e giustizia	—	1.746.237	49.000	613.851	95.953	—	—	—	200	2.505.241	
Affari esteri	—	541.433	6.611	150.476	869.484	—	8.000	—	30	1.576.034	
Pubblica istruzione	—	26.038.635	503.500	406.287	738.835	—	—	—	400	27.687.657	
Interno	—	2.883.334	308.130	594.351	23.319.180	—	6.500	—	10.600	27.122.095	
Lavori pubblici	—	107.139	7.550	106.422	1.275	—	—	—	500	222.886	
Trasporti	—	103.857	5.050	83.514	4.069.573	—	129	—	30	4.262.153	
Poste e telecomunicazioni	—	573	—	684	2	—	—	—	—	1.259	
Difesa	—	6.259.117	710.756	8.979.358	240.276	—	95.000	—	45.281	16.329.788	
Agricoltura e foreste	—	245.624	38.740	18.466	70.313	—	—	—	5	373.148	
Industria, commercio e artigianato	—	34.393	3.850	6.293	5.672	—	—	—	2	50.210	
Lavoro e previdenza sociale	—	225.191	2.600	35.386	11.559.561	—	—	—	2	11.822.740	
Commercio estero	—	11.237	1.503	603	190.787	—	—	—	—	204.130	
Marina mercantile	—	34.423	2.515	22.075	594.680	—	700	—	5	654.398	
Partecipazioni statali	—	4.130	350	936	8	—	—	—	—	5.424	
Sanità	—	126.753	4.800	145.071	192.047	—	—	—	7	468.681	
Turismo e spettacolo	—	8.463	857	2.592	120.892	—	—	—	1	132.805	
Beni culturali e ambientali	—	328.315	2.351	110.400	48.292	—	—	—	3	489.393	
Totali ...	582.023	42.456.200	11.010.428	14.528.986	109.737.242	65.244.005	13.523.555	272.124	16.808.339	274.162.902	

(a) di cui milioni 10.964.139 concernono accantonamenti nell'apposito fondo speciale in relazione a provvedimenti legislativi in corso e milioni 1.000.000 il fondo da ripartire in relazione alla nuova misura dell'indennità integrativa speciale da corrispondere al personale statale in attività di servizio ed in quiescenza.

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Segue: ALLEGATO A/2 al Quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza (II)

(in milioni di lire)

MINISTERI	SPESE IN CONTO CAPITALE							Totale
	Beni ed opere immobiliari a carico diretto dello Stato	Beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche a carico diretto dello Stato	Trasferimenti	Partecipazioni azionarie e conferimenti	Concessione di crediti ed anticipazioni per finalità produttive	Concessione di crediti ed anticipazioni per finalità non produttive	Somme non attribuibili	
Presidenza	—	—	828.780	—	—	220.000	—	1.048.780
Tesoro	—	—	18.646.472	1.813.665	1.525.000	6.290.995	(a)	31.492.621
Finanze	270.101	—	93	—	—	—	—	270.194
Bilancio e programmazione economica	—	400	2.360.982	—	—	—	1.416.000	3.777.382
Grazia e giustizia	160.000	10.000	6.600	—	—	—	—	176.600
Affari esteri	10.600	—	161.000	—	—	—	—	171.600
Pubblica istruzione	—	—	327.000	—	—	—	—	327.000
Interno	—	—	100	—	—	—	—	100
Lavori pubblici	1.233.515	500	1.992.577	—	—	—	—	3.226.592
Trasporti	241.175	1.012	570.374	—	—	—	—	812.561
Difesa	52.350	117.000	862	—	—	—	—	170.212
Agricoltura e foreste	49.939	—	567.692	—	—	—	—	617.631
Industria, commercio e artigianato	—	3.500	1.614.270	—	—	—	—	1.617.770
Lavoro e previdenza sociale	—	—	30.000	—	—	—	—	30.000
Commercio estero	—	—	4	—	—	—	—	4
Marina mercantile	342	86.700	186.021	—	—	—	—	273.063
Partecipazioni statali	—	—	225.000	—	—	—	—	225.000
Sanità	—	3.000	—	—	—	—	—	3.000
Turismo e spettacolo	—	—	171.921	—	—	—	—	171.921
Beni culturali e ambientali	110.000	4.700	53.025	—	—	—	—	167.725
Totali ...	2.128.022	226.812	27.742.773	1.813.665	1.525.000	6.510.995	4.632.489	44.579.756

(a) di cui milioni 2.360.800 riguardano gli accantonamenti nell'apposito fondo speciale in relazione a provvedimenti legislativi in corso.

B) — Quadro generale riassuntivo
del bilancio di cassa
per l'anno finanziario 1985

DI CASSA PER L'ANNO FINANZIARIO 1985

S P E S A

TITOLO I. — SPESE CORRENTI.

Presidenza	804.546.278.000
Tesoro	170.324.458.544.000
Finanze	9.683.883.571.000
Bilancio e programmazione economica	15.035.600.000
Grazia e giustizia	2.537.651.897.000
Affari esteri	1.583.536.920.000
Pubblica istruzione	27.732.470.485.000
Interno	32.844.275.245.000
Lavori pubblici	248.320.120.000
Trasporti	4.264.947.765.000
Poste e telecomunicazioni	1.279.000.000
Difesa	15.788.582.030.000
Agricoltura e foreste	398.925.223.000
Industria, commercio e artigianato	51.040.143.000
Lavoro e previdenza sociale	12.290.998.615.000
Commercio con l'estero	246.237.350.000
Marina mercantile	672.097.900.000
Partecipazioni statali	5.568.550.000
Sanità	486.569.590.000
Turismo e spettacolo	207.092.426.000
Beni culturali e ambientali	503.393.348.000

280.690.910.600.000

TITOLO II. — SPESE IN CONTO CAPITALE.

Presidenza	1.049.120.000.000
Tesoro	34.276.158.639.000
Finanze	320.350.100.000
Bilancio e programmazione economica	6.986.022.951.000
Grazia e giustizia	234.500.000.000
Affari esteri	180.880.048.000
Pubblica istruzione	364.000.000.000
Interno	—
Lavori pubblici	4.958.434.293.000
Trasporti	871.751.190.000
Difesa	210.797.970.000
Agricoltura e foreste	997.272.338.000
Industria, commercio e artigianato	3.116.751.605.000
Lavoro e previdenza sociale	44.000.000.000
Commercio con l'estero	4.019.000
Marina mercantile	441.672.809.000
Partecipazioni statali	258.650.000.000
Sanità	4.250.000.000
Turismo e spettacolo	175.715.000.000
Beni culturali e ambientali	255.989.079.000

54.746.320.041.000

TOTALE SPESE FINALI ...

335.437.230.641.000

TITOLO III. — RIMBORSO DI PRESTITI

33.126.125.512.000

TOTALE COMPLESSIVO SPESE ...

368.563.356.153.000

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

ALLEGATO B/1 al Quadro generale riassuntivo del bilancio di cassa

RIPARTIZIONE PER MINISTERI DELLE SPESE CORRENTI E DI QUELLE IN CONTO CAPITALE
PREVISTE IN TERMINI DI CASSA PER L'ANNO FINANZIARIO 1985 CLASSIFICATE PER VOCI FUNZIONALI

(in milioni di lire)

MINISTERI	Amministrazione generale	Difesa nazionale	Giustizia	Sicurezza pubblica	Relazioni internazionali	Istruzione e cultura	Azione ed interventi nel campo delle abitazioni	Azione ed interventi nel campo sociale	Trasporti e comunicazioni	Azione ed interventi nel campo economico	Interventi a favore della finanza regionale e locale	Oneri non ripartibili	Totale delle spese correnti ed in conto capitale
Presidenza	651.310	—	—	—	—	867.208	—	1.290	—	63.858	—	270.000	1.853.666
Tesoro	2.079.050	16.600	90.000	—	6.170.181	403.069	1.759.116	44.714.467	18.379.972	19.363.627	16.491.776	95.132.760	204.600.618
Finanze	6.414.384	—	—	—	—	850.000	93	300	—	2.197	28.462	2.708.798	10.004.234
Bilancio e programmazione economica	15.436	—	—	—	—	—	—	1.200.000	—	—	1.700.000	4.085.623	7.001.059
Grazia e giustizia	100	—	2.768.522	—	—	—	—	3.530	—	—	—	—	2.772.152
Affari esteri	—	—	—	—	1.337.370	206.598	—	36.900	—	183.549	—	—	1.764.417
Pubblica istruzione	—	—	—	—	—	28.096.470	—	—	—	—	—	—	28.096.470
Interno	290.745	—	—	3.740.118	—	—	—	5.198.212	—	—	23.615.200	—	32.844.275
Lavori pubblici	186.906	—	400.001	45.072	—	218.180	2.014.674	279.819	602.531	1.457.531	2.040	—	5.206.754
Trasporti	1.170	—	—	—	—	—	—	—	5.135.529	—	—	—	5.136.699
Poste e telecomunicazioni	—	—	—	—	—	—	—	—	1.279	—	—	—	1.279
Difesa	—	13.201.355	—	2.633.325	—	—	76.100	32.100	56.500	—	—	—	15.999.380
Agricoltura e foreste	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.396.197	—	—	1.396.197
Industria, commercio e artigianato	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.167.792	—	—	3.167.792
Lavoro e previdenza sociale	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.334.999
Commercio estero	—	—	—	—	—	—	—	12.334.999	—	—	—	—	246.241
Marina mercantile	—	—	—	—	—	—	—	—	1.004.911	10.680	—	—	1.113.771
Partecipazioni statali	—	—	—	—	—	—	—	98.180	—	264.219	—	—	264.219
Sanità	—	—	—	—	—	—	—	490.820	—	—	—	—	490.820
Turismo e spettacolo	—	—	—	—	—	152.942	—	—	—	—	—	—	382.807
Beni culturali e ambientali	—	—	—	—	—	759.332	—	50	—	—	—	—	759.382
Totali ...	9.639.101	13.217.955	3.258.523	6.418.515	7.507.551	31.553.799	3.849.983	64.390.667	25.180.722	26.385.756	41.837.478	102.197.181	335.437.231

(a) di cui milioni 11.456.230 concernono accantonamenti negli appositi fondi speciali per provvedimenti legislativi in corso.

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

ALLEGATO B/2 al Quadro generale riassuntivo del bilancio di cassa

RIPARTIZIONE PER MINISTERI DELLE SPESE CORRENTI E DI QUELLE IN CONTO CAPITALE
PREVISTE IN TERMINI DI CASSA PER L'ANNO FINANZIARIO 1985
CLASSIFICATE SOTTO IL PROFILO ECONOMICO
(in milioni di lire)

MINISTERI	SPESE CORRENTI										Somme non attribuibili	Totale
	Servizi degli Organi costituzionali dello Stato	Personale in attività di servizio	Personale in quiescenza	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti	Interessi	Poste correttive e compensative delle entrate	Ammortamenti	(a)			
Presidenza	—	159.424	9.965	333.185	291.952	—	—	—	—	10.020	804.546	
Tesoro	582.023	557.334	9.209.200	1.094.145	68.943.827	64.531.255	10.050.350	152.124	15.204.201	170.324.459		
Finanze	—	3.046.997	142.500	2.086.097	65.736	767.263	3.443.950	120.000	11.341	9.683.884		
Bilancio e programmazione economica	—	6.460	600	3.877	4.098	—	—	—	1	15.036		
Grazia e giustizia	—	1.756.440	49.000	627.759	104.253	—	—	—	200	2.537.652		
Affari esteri	—	546.796	6.911	152.316	869.484	—	8.000	—	30	1.583.537		
Pubblica istruzione	—	26.041.885	503.500	444.364	742.321	—	—	—	400	27.732.470		
Interno	—	2.884.671	308.130	802.594	28.831.780	—	6.500	—	10.600	32.844.275		
Lavori pubblici	—	109.193	8.750	128.602	1.275	—	—	—	500	248.320		
Trasporti	—	105.369	5.050	84.675	4.069.696	—	128	—	30	4.264.948		
Poste e telecomunicazioni	—	590	—	687	2	—	—	—	—	1.279		
Difesa	—	6.260.479	710.857	8.437.427	239.795	—	95.000	—	45.024	15.788.582		
Agricoltura e foreste	—	248.049	38.740	25.766	86.365	—	—	—	5	398.925		
Industria, commercio e artigianato	—	34.562	3.972	6.822	5.682	—	—	—	2	51.040		
Lavoro e previdenza sociale	—	239.166	2.600	41.229	12.007.999	—	—	—	5	12.290.999		
Commercio estero	—	11.237	1.503	603	232.894	—	—	—	—	246.237		
Marina mercantile	—	35.020	2.530	19.061	614.782	—	700	—	5	672.098		
Partecipazioni statali	—	4.229	350	982	8	—	—	—	—	5.569		
Sanità	—	126.950	4.800	161.588	193.222	—	—	—	7	486.570		
Turismo e spettacolo	—	8.520	857	3.881	193.833	—	—	—	1	207.092		
Beni culturali e ambientali	—	333.315	2.351	119.280	48.412	—	—	—	3	503.393		
Totali ...	582.023	42.516.686	11.012.166	14.574.940	117.547.416	65.298.518	13.604.634	272.124	15.282.404	280.690.911		

(a) di cui milioni 9.437.530 concernono accantonamenti nell'apposito fondo speciale in relazione a provvedimenti legislativi in corso e milioni 1.000.000 il fondo da ripartire in relazione alla nuova misura dell'indennità integrativa speciale da corrispondere al personale statale in attività di servizio ed in quiescenza.

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Segue: ALLEGATO B/2 al Quadro generale riassuntivo del bilancio di cassa (II)

(in milioni di lire)

MINISTERI	SPESE IN CONTO CAPITALE							Totale
	Beni ed opere immobiliari a carico diretto dello Stato	Beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche a carico diretto dello Stato	Trasferimenti	Partecipazioni azionarie e conferimenti	Concessione di crediti ed anticipazioni per finalità produttive	Concessione di crediti ed anticipazioni per finalità non produttive	Somme non attribuibili	
Presidenza	—	—	829.120	—	—	220.000	—	1.049.120
Tesoro	—	—	20.277.899	1.815.493	2.410.000	6.498.378	(a)	34.276.159
Finanze	320.257	—	93	—	—	—	—	320.350
Bilancio e programmazione economica	—	400	2.900.000	—	—	—	4.085.623	6.986.023
Grazia e giustizia	182.000	40.500	12.000	—	—	—	—	234.500
Affari esteri	19.880	—	161.000	—	—	—	—	180.880
Pubblica istruzione	7.000	—	357.000	—	—	—	—	364.000
Interno	—	—	—	—	—	—	—	—
Lavori pubblici	2.326.079	800	2.631.555	—	—	—	—	4.958.434
Trasporti	275.507	1.862	594.382	—	—	—	—	871.751
Difesa	74.000	134.300	2.498	—	—	—	—	210.798
Agricoltura e foreste	179.779	—	817.493	—	—	—	—	997.272
Industria, commercio e artigianato	—	4.250	3.112.502	—	—	—	—	3.116.752
Lavoro e previdenza sociale	4.000	—	40.000	—	—	—	—	44.000
Commercio estero	—	—	4	—	—	—	—	4
Marina mercantile	342	87.000	354.331	—	—	—	—	441.673
Partecipazioni statali	—	—	258.650	—	—	—	—	258.650
Sanità	—	4.250	—	—	—	—	—	4.250
Turismo e spettacolo	—	—	175.715	—	—	—	—	175.715
Beni culturali e ambientali	170.801	5.400	79.788	—	—	—	—	255.989
Totali ...	3.559.645	278.762	32.604.030	1.815.493	2.410.000	6.718.378	7.360.012	54.746.320

(a) di cui milioni 2.018.700 riguardano gli accantonamenti nell'apposito fondo speciale in relazione a provvedimenti legislativi in corso.

C) — Quadro generale riassuntivo
del bilancio triennale 1985-1987
(a legislazione vigente)

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

C) — QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DEL BILANCIO TRIENNALE 1985-1987
(a legislazione vigente)

	1985	1986	1987
(in milioni di lire)			
ENTRATE			
1. Tributarie	160.215.700	168.124.700	178.184.000
2. Extratributarie	44.956.959	45.962.918	48.987.428
3. Alienazione ed ammortamento di beni patrimoniali e riscossione di crediti	292.137	349.949	415.452
(di cui: riscossione di crediti)	(13.509)	(16.572)	(16.423)
4. Totale entrate finali	205.464.796	214.437.567	227.586.880
5. Accensione di prestiti	146.402.674	144.292.252	134.537.353
6. Totale complessivo entrate	351.867.470	358.729.819	362.124.233
SPESE			
7. Spese correnti	274.162.902	277.543.243	288.814.945
8. In conto capitale	44.579.756	38.450.244	36.455.198
(di cui: operazioni finanziarie)	(9.849.660)	(9.479.057)	(9.201.418)
9. Totale spese finali	318.742.658	315.993.487	325.270.143
10. Rimborso prestiti	33.124.812	42.736.332	36.854.090
11. Totale complessivo spese	351.867.470	358.729.819	362.124.233
Risparmio pubblico (1 + 2 - 7)	- 68.990.243	- 63.455.625	- 61.643.517
Saldo netto da finanziare (4 - 9)	- 113.277.862	- 101.555.920	- 97.683.263
Indebitamento netto	- 103.441.711	- 92.093.435	- 88.498.268
Ricorso al mercato (4 - 11)	- 146.402.674	- 144.292.252	- 134.537.353

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

ALLEGATO C/1

BILANCIO TRIENNALE DELLO STATO 1985-1987
ANALISI PER CATEGORIE DELLE ENTRATE FINALI

	1985	1986	1987
	(in milioni di lire)		
ENTRATE TRIBUTARIE			
Imposte sul patrimonio e sul reddito	86.764.000	91.183.000	97.309.000
Tasse e imposte sugli affari	51.595.000	54.264.000	57.290.000
Imposte sulla produzione, sui consumi e dogane	15.986.700	16.472.700	16.994.000
Monopoli	4.880.000	5.190.000	5.551.000
Lotto, lotterie ed altre attività di gioco	990.000	1.015.000	1.040.000
	160.215.700	168.124.700	178.184.000
ENTRATE EXTRATRIBUTARIE			
Proventi speciali	375.791	395.995	417.332
Proventi dei servizi pubblici minori	760.624	802.371	842.296
Proventi dei beni dello Stato	290.205	304.715	319.951
Prodotti netti di aziende autonome ed utili di gestione	75.801	118.625	115.007
Interessi su anticipazioni e crediti vari del Tesoro	3.682.816	3.043.144	3.219.679
Recuperi, rimborsi e contributi	34.451.286	35.617.953	38.092.137
Partite che si compensano nella spesa	5.320.436	5.680.115	5.981.026
	44.956.959	45.962.918	48.987.428
ALIENAZIONE ED AMMORTAMENTO DI BENI PATRIMONIALI E RIMBORSI DI CREDITI			
Vendita di beni immobili ed affrancazio- ne di canoni	6.504	6.829	7.171
Ammortamento di beni patrimoniali	272.124	326.548	391.858
Rimborsi di anticipazioni e crediti vari del Tesoro	13.509	16.572	16.423
	292.137	349.949	415.452
Totale entrate finali ...	205.464.796	214.437.567	227.586.880

ALLEGATO C/2

**BILANCIO TRIENNALE DELLO STATO 1985-1987
ANALISI DELLE SPESE FINALI PER CATEGORIE ECONOMICHE**

	1985	1986	1987
	(in milioni di lire)		
SPESE CORRENTI			
Organi costituzionali	582.023	661.708	734.667
Personale in attività	42.456.200	43.181.238	44.057.082
Personale in quiescenza	11.010.428	11.355.259	11.717.437
Acquisto di beni e servizi	14.528.986	15.246.018	16.267.349
Trasferimenti	109.737.242	106.468.823	107.293.282
Interessi	65.244.005	70.914.273	75.410.294
Poste correttive e compensative delle entrate	13.523.555	9.204.465	9.644.493
Ammortamenti	272.124	326.548	391.858
Somme non attribuibili	16.808.339	20.184.911	23.298.483
Totale spese correnti ...	274.162.902	277.543.243	288.814.945
SPESE IN CONTO CAPITALE			
Beni ed opere immobiliari a carico diretto dello Stato	2.128.022	1.983.953	1.951.847
Beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche a carico diretto dello Stato	226.812	232.700	158.933
Trasferimenti	27.742.773	22.977.291	21.955.572
Partecipazioni azionarie e conferimenti	1.813.665	1.677.469	1.435.309
Concessione di crediti ed anticipazioni per finalità produttive	1.525.000	975.000	975.000
Concessione di crediti ed anticipazioni per finalità non produttive	6.510.995	6.826.588	6.791.109
Somme non attribuibili	4.632.489	3.777.243	3.187.428
Totale spese in c/capitale ...	44.579.756	38.450.244	36.455.198
Totale spese finali ...	318.742.658	315.993.487	325.270.143

ALLEGATO C/3

BILANCIO TRIENNALE DELLO STATO 1985/1987

(a legislazione vigente)

FONDO OCCORRENTE PER FAR FRONTE AD ONERI DIPENDENTI
DA PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI IN CORSO DI PARTE CORRENTE

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1985	1986	1987
	(in milioni di lire)		
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI			
Provvedimenti urgenti per l'assetto dell'ufficio del Ministro per il coordinamento della ricerca scientifica	500	500	500
Istituzione dell'Agenzia per il controllo dell'attuazione dei trattati internazionali relativi alla libertà e diritti civili per l'informazione nei paesi a regime dittatoriale	3.000	3.000	3.000
Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri	20.000	40.000	40.000
	23.500	43.500	43.500

MINISTERO DEL TESORO

Contributo annuo a favore del Centro studi di diritto comunitario con sede in Roma	50	50	—
Provvidenze urgenti per la ricerca scientifica	260	260	260
Riforma del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro	300	300	300
Modifiche alla legge n. 416 del 1981, sulla disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria	3.000	3.000	3.000

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Segue: ALLEGATO C/3

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1985	1986	1987
	(in milioni di lire)		
Contributi ad enti e associazioni	4.000	4.000	—
Adeguamento canone Repubblica San Marino	4.500	4.500	4.500
Provvedimenti per l'adeguamento ed il potenziamento delle strutture dell'Amministrazione del Tesoro	10.000	12.000	12.000
Riordinamento della Ragioneria generale dello Stato	10.000	18.000	18.000
Norme per lo scioglimento dell'Ente scuola materna per la Sardegna	12.100	12.100	12.100
Semplificazione e snellimento delle procedure in materia di stipendi e pensioni, riorganizzazione delle D.P.T., adeguamento organici della Corte dei conti	20.000	30.000	30.000
Indennizzo ai titolari di beni abbandonati nei territori della Zona ex B di Trieste	40.000	40.000	40.000
Perequazione dei trattamenti pensionistici dei pubblici dipendenti	900.000	1.200.000	1.500.000
Riordinamento dell'Ente EUR	10.000	—	—
	1.014.210	1.324.210	1.620.160
MINISTERO DELLE FINANZE			
Delega al Governo per la istituzione e la disciplina del servizio di riscossione dei tributi	40.000	40.000	40.000
Ristrutturazione dell'Amministrazione finanziaria	133.150	393.200	500.000
	173.150	433.200	540.000

Segue: ALLEGATO C/3

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1985	1986	1987
	(in milioni di lire)		
MINISTERO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA			
Delega legislativa al Governo della Repubblica per la riorganizzazione del Ministero del bilancio e della programmazione economica e degli Istituti ad esso connessi	5.000	5.000	5.000
MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA			
Indennità agli esperti componenti le sezioni civili e specializzate del Tribunale e della Corte d'appello in materia di tossicodipendenza	50	50	50
Modifica all'organico del personale della carriera direttiva delle cancellerie e segreterie giudiziarie	200	200	200
Organizzazione degli uffici periferici dell'Amministrazione penitenziaria	416	416	416
Esercizio delle Banche di dati personali ad elaborazione informatica	2.000	2.000	2.000
Modificazioni alle disposizioni sulla nomina del conciliatore e del giudice-pretore onorario (istituzione del giudice di pace)	48.000	48.000	48.000
Ordinamento del Corpo di polizia penitenziaria	43.000	100.000	213.000
	93.666	150.666	263.666

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Segue: ALLEGATO C/3

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1985	1986	1987
	(in milioni di lire)		
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI			
Accordo internazionale del 1982 sulla jutta	25	25	25
Convenzione sulla pesca nelle acque italo-svizzere	50	50	50
Concessione di un contributo straordinario a favore del Comitato Atlantico con sede in Roma	100	—	—
Accordo sul caffè	200	200	200
Istituzione dei Comitati dell'emigrazione italiana	300	300	300
Contributo al servizio sociale internazionale — sezione italiana	400	400	—
Contributo al Consiglio generale degli italiani all'estero	600	600	600
Ratifiche ed esecuzioni di accordi internazionali	1.425	1.425	1.425
Finanziamento della partecipazione italiana all'applicazione provvisoria di accordi internazionali	2.000	4.000	4.000
Partecipazione italiana al VI Accordo internazionale sullo stagno	7.000	7.000	7.000
Anagrafe e rilevazione degli italiani all'estero	15.000	15.000	15.000
Indennità integrativa sulle pensioni dei residenti all'estero	22.000	24.000	25.000
	49.100	53.000	53.600

Segue: ALLEGATO C/3

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1985	1986	1987
	(in milioni di lire)		
MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE			
Contributo all'Accademia di costume e di moda con sede in Roma	50	50	50
Nuovo ordinamento della scuola secondaria superiore	35.000	142.200	223.100
Accordo siglato il 27 aprile 1984 riguardante il personale non docente delle Università	143.500	126.500	126.500
	178.550	268.750	349.650

MINISTERO DELL'INTERNO

Provvidenze a favore dei decorati al valore civile	150	150	150
Provvedimenti in favore dei profughi stranieri	1.000	1.000	1.000
Istituzione dei ruoli dei traduttori interpreti della Pubblica sicurezza	2.406	2.406	2.406
Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile	20.000	20.000	20.000
	23.556	23.556	23.556

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Segue: ALLEGATO C/3

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1985	1986	1987
	(in milioni di lire)		
MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI			
Norme in materia di edilizia penitenziaria	3.000	3.000	3.000
Riorganizzazione strutturale dei servizi dell'Amministrazione dei lavori pubblici	5.500	14.500	14.500
	8.500	17.500	17.500
MINISTERO DEI TRASPORTI			
Istituzione del Comitato per la sicurezza di volo	700	700	700
Erogazioni di contributi straordinari agli enti pubblici ed agli imprenditori concessionari di autoservizi di linea per viaggiatori	10.000	10.000	10.000
	10.700	10.700	10.700
MINISTERO DELLA DIFESA			
Istituzioni e ordinamento dell'istituto radar e telecomunicazioni della Marina militare G. Vallauri	10	10	10
Aumento del contributo annuo a favore della Casa militare Umberto I in Turate	25	25	25
Nuove norme per il reclutamento degli ufficiali in servizio permanente effettivo dell'Arma aeronautica	30	30	30

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Segue: ALLEGATO C/3

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1985	1986	1987
	(in milioni di lire)		
Proroga delle disposizioni concernenti assunzioni, mediante convenzioni, di medici e veterinari civili presso le Forze armate	1.620	1.565	1.565
Norme per il riconoscimento della obiezione di coscienza	2.000	2.000	2.000
	3.685	3.630	3.630
MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE			
Aumento dell'indennità spettante agli esperti componenti le sezioni specializzate agrarie	260	260	260
Classificazione e denominazione di origine per l'olio di oliva	2.600	2.600	2.600
	2.860	2.860	2.860
MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO			
Tutela della ceramica artistica	50	50	50
Istituzione presso il Ministero dell'industria della Direzione generale della proprietà industriale	2.000	2.600	2.600
	2.050	2.650	2.650

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Segue: ALLEGATO C/3

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1985	1986	1987
(in milioni di lire)			
MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE			
Servizio nazionale dell'impiego	80.000	80.000	—
Proroga fiscalizzazione dei contributi di malattia	9.260.000	9.960.000	10.660.000
	9.340.000	10.040.000	10.660.000
MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE			
Contributo al Consorzio del porto di Brindisi	17	17	17
Contributo annuo al convitto « G. Marco- ni » con sede in Camogli	150	150	150
Aumento del contributo annuo in favore del centro internazionale radio-medi- co (CIRM)	200	200	200
Norme in materia di programmazione portuale	645	645	645
Industria armatoriale	25.000	25.000	25.000
	26.012	26.012	26.012
MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO			
Nuove disposizioni sul Club alpino italia- no	1.500	1.500	1.500

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Segue: ALLEGATO C/3

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1985	1986	1987
	(in milioni di lire)		
MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI			
Statizzazione della biblioteca italiana per i ciechi « Regina Margherita » di Monza	200	200	200
Contributi statali per gli archivi di notevole interesse storico	400	400	400
Riorganizzazione del Ministero per i beni culturali e ambientali	500	500	500
	1.100	1.100	1.100
AMMINISTRAZIONI DIVERSE			
Adeguamento dei compensi ai componenti Consigli e Comitati operanti nelle Amministrazioni statali	7.000	7.000	7.000
Totale generale ...	10.964.139	12.414.834	13.632.084

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Segue: ALLEGATO C/3

FONDO OCCORRENTE PER FAR FRONTE AD ONERI DIPENDENTI
DA PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI IN CORSO DEL CONTO CAPITALE

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1985	1986	1987
(in milioni di lire)			
MINISTERO DEL TESORO			
Aumento del capitale BAS (3° aumento)	2.300	2.300	2.300
Acquisto o costruzione della sede da destinare all'Istituto centrale di statistica	25.000	25.000	—
Provvedimenti per l'adeguamento ed il potenziamento delle strutture dell'Amministrazione del Tesoro	30.000	30.000	30.000
Partecipazione italiana a Fondi e Banche internazionali	10.000	—	—
Finanziamento dei lavori di sistemazione, ammodernamento e manutenzione straordinaria delle strade e autostrade statali	75.000	—	—
	142.300	57.300	32.300

**MINISTERO DEL BILANCIO E DELLA
PROGRAMMAZIONE ECONOMICA**

Delega legislativa al Governo della Repubblica per la riorganizzazione del Ministero del bilancio e della programmazione economica e degli Istituti ad esso connessi	5.000	5.000	5.000
--	-------	-------	-------

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Segue: ALLEGATO C/3

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1985	1986	1987
	(in milioni di lire)		
MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA			
Edilizia penitenziaria (rifi- nanziamento degli interventi di cui all'articolo 20 della legge n. 119 del 1981)	250.000	—	—
MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE			
Contributo all'Istituto di fisica nucleare	80.000	80.000	80.000
MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI			
Traforo del Monte Croce Carnico	20.000	20.000	20.000
Edilizia demaniale	200.000	200.000	—
Costruzione caserme carabinieri	270.000	350.000	350.000
Opere idrauliche	300.000	400.000	—
	790.000	970.000	370.000
MINISTERO DEI TRASPORTI			
Risanamento tecnico-economico delle ferrovie in regime di concessione o in gestione commissariale governativa	60.000	60.000	60.000
Ampliamento e ammodernamento da at- tuare nei sistemi aeroportuali di Ro- ma e Milano	100.000	170.000	400.000
	160.000	230.000	460.000

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Segue: ALLEGATO C/3

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1985	1986	1987
(in milioni di lire)			
MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE			
Norme generali sui parchi nazionali e le altre riserve naturali	8.000	8.000	8.000
Recepimento delle direttive CEE n. 81/ 529 (informazione socio-economica in agricoltura); n. 81/528 (ammoderna- mento aziende agricole) e n. 80/666 (aree svantaggiate)	128.000	128.000	150.000
	136.000	136.000	158.000
MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO			
Modifica della decisione CECA n. 73/287 sul carbone coke destinato alla side- rurgia comunitaria	4.500	4.500	—
Mantenimento delle scorte strategiche di cui alla legge n. 22 del 1981	20.000	20.000	20.000
	24.500	24.500	20.000
MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE			
Piano nazionale per la pesca 1984-1986 (rifi n. 41 del 1982)	38.000	38.000	—

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

ALLEGATO C/4

BILANCIO TRIENNALE DELLO STATO 1985/1987

ANALISI FUNZIONALE DELLE SPESE FINALI

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1985	1986	1987
(in milioni di lire)			
1. SEZIONE I. — AMMINISTRAZIONE GENERALE	9.128.694	9.261.705	9.451.622
1.1. Organi costituzionali dello Stato	582.023	661.708	734.667
1.1.1. Presidenza della Repubblica	52.110	56.290	60.790
1.1.2. Assemblee legislative	504.802	576.129	641.831
1.1.3. Corte costituzionale	12.167	13.992	16.091
1.1.4. Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro	6.955	8.709	8.709
1.1.5. Consiglio superiore della magistratura	5.989	6.588	7.246
1.2. Organi e servizi generali dello Stato	1.188.598	1.059.201	928.451
1.2.1. Spese comuni	251.303	11.362	11.423
1.2.2. Presidenza del Consiglio dei Ministri	138.933	140.081	146.534
1.2.3. Consiglio di Stato e Consiglio di giustizia amministrativa per la Sicilia	49.632	49.737	51.449
1.2.4. Corte dei Conti	88.513	89.811	92.520
1.2.5. Avvocatura generale dello Stato	28.991	29.766	30.568
1.2.7. Servizi dell'Amministrazione dell'interno	286.882	293.884	301.169
1.2.9. Altri	344.344	444.560	294.788

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Segue: ALLEGATO C/4

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1985	1986	1987
	(in milioni di lire)		
1.3. <i>Servizi finanziari</i>	5.830.287	6.034.870	6.237.535
1.3.1. Spese comuni	699.568	712.206	725.757
1.3.2. Catasto e servizi tecnici erariali	199.680	204.315	209.342
1.3.3. Tasse e imposte indirette sugli affari	577.280	595.463	614.468
1.3.4. Imposte dirette	2.114.882	2.211.075	2.311.972
1.3.5. Dogane e imposte di fabbricazione	252.087	261.378	270.552
1.3.6. Guardia di finanza	1.644.403	1.694.971	1.736.277
1.3.7. Lotto, lotterie e demanio	88.429	90.089	91.810
1.3.8. Finanza locale	185.915	195.211	204.971
1.3.9. Altri	68.043	70.162	72.386
1.4. <i>Servizi del tesoro e del bilancio</i>	856.204	891.781	921.698
1.4.1. Spese comuni	9.798	10.106	10.429
1.4.2. Provveditorato generale dello Stato	389.180	408.299	428.374
1.4.3. Servizi centrali del Tesoro	156.904	160.809	164.886
1.4.4. Servizi speciali ed uffici esterni del Tesoro	109.205	111.956	114.812
1.4.5. Servizi resi dall'Istituto di emissione	2.705	2.705	2.705
1.4.6. Ragioneria generale dello Stato	172.795	181.948	184.178
1.4.7. Bilancio e programmazione economica	15.002	15.343	15.699
1.4.9. Altri	615	615	615
1.5. <i>Culto</i>	330.756	300.672	300.672
1.5.1. Affari di culto	330.756	300.672	300.672

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Segue: ALLEGATO C/4

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1985	1986	1987
(in milioni di lire)			
1.6. <i>Edilizia demaniale e per il culto</i>	340.826	313.473	328.599
1.6.1. Edilizia di servizio	282.000	296.100	310.905
1.6.3. Canali demaniali	100	105	110
1.6.4. Nuove chiese	18.726	17.268	17.584
1.6.9. Altri	40.000	—	—
2. SEZIONE II. — DIFESA NAZIONALE	13.771.067	14.317.679	15.172.700
2.1. <i>Spese comuni</i>	8.785.590	8.936.329	9.363.957
2.1.1. Servizi generali ed as- segni fissi al personale militare in s.p.e e civile (amministrativi, tecni- ci ed operai)	4.823.431	4.940.853	5.063.114
2.1.2. Motorizzazione e com- bustibili	847.587	915.394	988.626
2.1.3. Commissariato	1.077.906	1.164.138	1.257.269
2.1.4. Lavori, demanio e ma- teriali del genio	533.622	576.312	622.417
2.1.5. Sanità	54.811	59.196	63.932
2.1.6. Provvidenze per il per- sonale	64.936	68.832	72.975
2.1.7. Servizi speciali	419.969	445.015	471.636
2.1.8. Ammodernamento e rinnovamento della di- fesa	614.178	663.312	716.377
2.1.9. Altre	266.600	16.600	16.600
2.1.10. Ricerca scientifica	82.550	86.677	91.011
2.2. <i>Esercito</i>	1.359.736	1.467.224	1.583.246
2.2.1. Personale militare non in s.p.e.	43.042	45.194	47.454
2.2.2. Armi e armamenti ter- restri	233.372	252.042	272.205

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Segue: ALLEGATO C/4

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1985	1986	1987
	(in milioni di lire)		
2.2.3. Servizi speciali	10.637	11.488	12.407
2.2.4. Ammodernamento e rinnovamento della difesa	1.072.685	1.158.500	1.251.180
2.3. Marina	1.253.424	1.352.868	1.460.226
2.3.1. Personale militare non in s.p.e.	26.778	28.116	29.522
2.3.2. Costruzioni, armi e armamenti navali	302.296	326.480	352.597
2.3.3. Servizi speciali	2.790	2.987	3.199
2.3.4. Ammodernamento e rinnovamento della difesa	921.560	995.285	1.074.908
2.4. Aeronautica	2.372.317	2.561.258	2.765.271
2.4.1. Personale militare non in s.p.e.	28.172	29.581	31.060
2.4.2. Costruzioni, armi e armamenti aeronautici spaziali	614.786	663.969	717.086
2.4.3. Assistenza al volo, difesa aerea e telecomunicazioni	156.995	169.555	183.120
2.4.4. Servizi speciali	36.000	38.880	41.990
2.4.5. Ammodernamento e rinnovamento della difesa	1.536.364	1.659.273	1.792.015
3. SEZIONE III. — GIUSTIZIA	2.768.291	2.910.375	3.057.391
3.1. Spese comuni	120.553	125.085	131.114

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Segue: ALLEGATO C/4

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1985	1986	1987
	(in milioni di lire)		
3.2. <i>Amministrazione giudiziaria</i>	1.338.252	1.377.696	1.419.421
3.2.1. Servizi generali	1.241.652	1.277.196	1.314.121
3.2.2. Edilizia giudiziaria	96.600	100.500	105.300
3.3. <i>Istituti di prevenzione e di pena</i>	1.309.486	1.407.594	1.506.856
3.3.1. Servizi generali	1.209.486	1.257.594	1.306.856
3.3.2. Edilizia carceraria	100.000	150.000	200.000
4. SEZIONE IV. — SICUREZZA PUBBLICA	6.160.623	6.269.432	6.463.313
4.1. <i>Pubblica sicurezza</i>	2.772.213	2.854.059	2.939.355
4.1.1. Servizi generali	2.583.213	2.655.609	2.730.982
4.1.2. Mantenimento, ammodernamento e potenziamento	189.000	198.450	208.373
4.2. <i>Carabinieri</i>	2.741.950	2.750.566	2.840.034
4.2.1. Servizi generali	2.424.357	2.409.152	2.472.974
4.2.2. Mantenimento, ammodernamento e potenziamento	102.540	110.368	118.804
4.2.3. Edilizia di servizio	215.053	231.046	248.256
4.3. <i>Servizi antincendi</i>	622.775	639.938	657.811
4.3.1. Servizi generali	544.425	557.670	571.430
4.3.2. Mantenimento, ammodernamento e potenziamento	78.350	82.268	86.381
4.3.3. Edilizia di servizio	—	—	—

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Segue: ALLEGATO C/4

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1985	1986	1987
	(in milioni di lire)		
4.4. <i>Spese comuni</i>	23.685	24.869	26.113
4.4.1. <i>Servizi generali</i>	23.685	24.869	26.113
5. SEZIONE V. — RELAZIONI INTERNAZIONALI	7.443.748	8.328.051	9.219.093
5.1. <i>Spese comuni</i>	121.840	125.257	129.338
5.2. <i>Rappresentanze diplomatiche e consolari</i>	395.245	414.507	434.733
5.2.1. <i>Servizi generali</i>	385.245	404.507	424.733
5.2.2. <i>Edilizia di servizio</i>	10.000	10.000	10.000
5.3. <i>Interventi a favore dei Paesi in via di sviluppo</i>	557.819	1.033.680	1.564.476
5.3.1. <i>Servizi generali</i>	1.130	1.187	1.246
5.3.2. <i>Fondo speciale</i>	555.689	1.031.443	1.562.128
5.3.9. <i>Altri</i>	1.000	1.050	1.102
5.4. <i>Partecipazione alla Comunità economica europea</i>	5.559.850	5.907.650	6.207.913
5.4.1. <i>Servizi generali</i>	5.000	5.250	5.513
5.4.2. <i>Risorse proprie</i>	5.254.350	5.591.900	5.881.900
5.4.3. <i>Accordi di associazione</i>	100.500	110.500	120.500
5.4.4. <i>Anticipazioni</i>	200.000	200.000	200.000
5.5. <i>Partecipazione ad organismi e manifestazioni di carattere internazionale</i>	804.352	842.315	877.991

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Segue: ALLEGATO C/4

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1985	1986	1987
	(in milioni di lire)		
5.9. <i>Altre</i>	4.642	4.642	4.642
6. SEZIONE VI. — ISTRUZIONE E CULTURA	31.103.410	31.309.897	31.959.484
6.1. <i>Spese per l'insegnamento</i>	26.826.309	27.375.591	27.923.181
6.1.1. Scuola materna	1.365.513	1.390.587	1.416.499
6.1.2. Istruzione elementare	6.595.988	6.714.853	6.837.418
6.1.3. Istruzione secondaria di primo grado	5.141.070	5.231.952	5.325.616
6.1.4. Istruzione classica, scientifica e magistrale	1.326.166	1.351.176	1.376.983
6.1.5. Istruzione tecnica e professionale	3.585.402	3.650.469	3.717.644
6.1.6. Istruzione artistica	461.396	470.196	479.285
6.1.7. Educazione fisica	753.904	766.469	779.416
6.1.8. Istruzione universitaria	2.785.107	2.881.209	2.961.396
6.1.9. Istituti di educazione	34.013	34.680	35.369
6.1.10. Spese comuni	4.777.750	4.884.000	4.993.555
6.2. <i>Altre spese per l'istruzione</i>	2.279.543	2.340.650	2.400.499
6.2.1. Spese comuni	866.473	902.672	940.609
6.2.2. Relazioni culturali con l'estero	206.053	215.840	226.101
6.2.3. Edilizia scolastica	64.844	57.932	53.298
6.2.5. Ricerca scientifica	1.100.673	1.132.706	1.148.991
6.2.6. Edilizia universitaria	41.500	31.500	31.500

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Segue: ALLEGATO C/4

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1985	1986	1987
(in milioni di lire)			
6.3. <i>Informazioni e cultura</i>	1.997.558	1.593.656	1.635.804
6.3.1. Spese comuni	345.780	359.248	378.139
6.3.2. Stampa	24.635	25.566	26.543
6.3.3. Radiotelediffusione	812.235	822.847	833.490
6.3.4. Archivi di Stato	23.430	23.971	25.170
6.3.5. Accademie e biblioteche	36.024	36.557	37.536
6.3.6. Antichità e belle arti	289.734	219.723	229.156
6.3.7. Teatro, enti lirici e istituzioni musicali	440.723	80.722	80.722
6.3.9. Altri	24.997	25.022	25.048
7. SEZIONE VII. — AZIONE ED INTERVENTI NEL CAMPO DELLE ABITAZIONI	3.309.704	2.266.034	1.934.096
7.1. <i>Edilizia residenziale</i>	3.029.665	1.939.514	1.839.139
7.1.1. Servizi generali	251.630	151.654	151.678
7.1.2. Acquisizione e urbanizzazione aree	450.947	947	947
7.1.3. Edilizia sovvenzionata	1.362.695	713.153	612.754
7.1.4. Edilizia agevolata e convenzionata	964.393	1.073.760	1.073.760
7.2. <i>Edilizia abitativa speciale</i>	280.039	326.520	94.957
7.2.1. Lavoratori agricoli	47.590	36.224	35.039
7.2.2. Sinistrati di guerra e profughi	11.840	11.278	10.792
7.2.3. Calamità naturali	104.471	122.919	42.919
7.2.4. Militari	116.138	156.099	6.207

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Segue: ALLEGATO C/4

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1985	1986	1987
(in milioni di lire)			
8. SEZIONE VIII. — AZIONE ED INTERVENTI NEL CAMPO SOCIALE	63.625.946	59.909.890	59.438.103
8.1. Lavoro	330.836	338.968	347.436
8.1.1. Spese comuni	24.934	25.791	26.687
8.1.2. Lavoro e occupazione	233.456	238.639	244.015
8.1.3. Emigrazione e collettività italiane all'estero	36.950	38.792	40.727
8.1.4. Orientamento e addestramento professionale	30.000	30.000	30.000
8.1.5. Assistenza ai lavoratori	527	530	532
8.1.6. Cooperazione e collocamento della manodopera	4.969	5.216	5.475
8.2. Previdenza sociale	12.060.264	12.912.354	10.196.378
8.2.1. Spese comuni	2.357	2.600	2.608
8.2.2. Fondo sociale	3.666.625	3.853.356	4.046.480
8.2.3. Cassa unica assegni familiari	91.380	91.380	91.380
8.2.4. Disoccupazione involontaria - Cassa integrazione guadagni e Fondo pensioni lavoratori dipendenti	4.285.100	4.847.850	1.872.988
8.2.9. Altre	4.014.802	4.117.168	4.182.922
8.3. Assistenza pubblica	5.300.371	4.422.465	4.635.664
8.3.1. Maternità, infanzia e minori	141.010	148.061	155.464

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Segue: ALLEGATO C/4

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1985	1986	1987
	(in milioni di lire)		
8.3.2. Assistenza postbellica	11.193	11.196	11.200
8.3.3. Assistenza generica a mezzo di istituzioni pubbliche e private	1.200	1.257	1.318
8.3.4. Sordomuti e ciechi	709.800	753.790	784.229
8.3.5. Assistenza ai profughi e agli stranieri	10.330	10.844	11.384
8.3.6. Inabili al lavoro, indigenti, mutilati e invalidi per servizio	4.415.000	3.485.000	3.659.250
8.3.9. Altre	11.838	12.317	12.819
8.4. Igiene e sanità	44.048.536	40.257.819	42.183.379
8.4.1. Spese comuni	75.975	78.285	80.695
8.4.2. Assistenza sanitaria e ospedaliera	101.262	62.694	64.357
8.4.3. Igiene pubblica e malattie sociali	30.466	30.808	33.114
8.4.5. Servizi veterinari	220	231	243
8.4.6. Istituto superiore di sanità	45.173	46.513	47.911
8.4.7. Opere igieniche e sanitarie	58.187	56.124	55.682
8.4.8. Ricerca scientifica	8.285	8.655	9.044
8.4.9. Fondo sanitario nazionale	37.540.000	39.800.000	41.710.000
8.4.10. Educazione sanitaria, promozione e avanzamento culturale e tecnico	2.507	603	632
8.4.11. Prevenzione, accertamenti, controlli ed assistenza tecnica	7.944	8.224	8.517
8.4.12. Partecipazione ad organismi e manifestazioni internazionali	15.813	16.604	17.434

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Segue: ALLEGATO C/4

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1985	1986	1987
	(in milioni di lire)		
8.4.13. Assistenza sanitaria ai cittadini italiani all'estero ed agli stranieri in Italia	88.125	92.531	97.158
8.4.14 Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro	54.534	56.500	58.542
8.4.15 Altre	6.020.045	47	50
8.5. <i>Pensioni di guerra ed altri assegni vitalizi</i>	1.885.939	1.978.284	2.075.246
8.5.1. Spese comuni	26.939	28.084	29.286
8.5.2. Pensioni di guerra	1.835.000	1.925.000	2.019.500
8.5.3. Altri assegni vitalizi	24.000	25.200	26.460
9. SEZIONE IX. — TRASPORTI E COMUNICAZIONI	23.931.592	24.239.428	26.655.489
9.1. <i>Spese comuni</i>	9.110	9.504	9.914
9.2. <i>Viabilità</i>	2.921.884	2.653.257	3.074.043
9.2.1. Servizi generali	2.800	2.940	3.087
9.2.2. ANAS: contributo ordinario	1.497.705	1.764.861	2.064.590
9.2.3. ANAS: autostrade	44.323	44.263	44.395
9.2.4. ANAS: ammortamento mutui	374.840	250.977	248.955
9.2.5. ANAS: altre erogazioni	233.000	150.000	267.000
9.2.6. Altri interventi di viabilità statale	760.000	431.000	436.800
9.2.7. Viabilità non statale	9.216	9.216	9.216

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Segue: ALLEGATO C/4

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1985	1986	1987
(in milioni di lire)			
9.3. <i>Trasporti ferroviari e metropolitane</i>	12.868.100	14.008.543	15.977.761
9.3.2. FF.SS.: normalizzazione e obblighi di servizio pubblico	4.059.620	4.220.718	4.302.568
9.3.3. FF.SS.: ammortamento mutui e anticipazioni	7.191.903	8.153.858	9.999.546
9.3.4. FF.SS.: altre erogazioni	1.106.713	1.105.203	1.137.313
9.3.5. Ferrovie in concessione o in gestione diretta	487.500	506.400	515.970
9.3.7. Metropolitane	22.364	22.364	22.364
9.4. <i>Motorizzazione e altri trasporti in concessione</i>	4.398.650	3.572.364	3.602.069
9.4.1. Servizi generali	116.842	119.872	123.029
9.4.2. Sovvenzioni e sussidi	4.199.796	3.370.472	3.397.011
9.4.3. Impianti e attrezzature	82.012	82.020	82.029
9.5. <i>Marina mercantile e navigazione interna</i>	1.157.613	1.269.372	1.189.141
9.5.1. Servizi generali	667.081	844.106	774.119
9.5.2. Opere marittime e portuali	301.160	236.008	226.914
9.5.3. Credito navale, sovvenzioni, contributi e conferimenti	189.021	189.021	188.098
9.5.4. Navigazione interna	9	9	10
9.5.5. Edilizia di servizio	342	228	—
9.6. <i>Aviazione civile</i>	385.041	403.291	421.656
9.6.1. Servizi generali	69.041	71.751	74.589
9.6.2. Contributi e sovvenzioni	16.800	17.640	18.522

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Segue: ALLEGATO C/4

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1985	1986	1987
(in milioni di lire)			
9.6.3. Opere aeroportuali	70.000	73.500	77.175
9.6.4. Assistenza al volo	229.200	240.400	251.370
9.7. Poste e telecomunicazioni	2.191.194	2.323.097	2.380.905
9.7.1. Servizi generali	71.268	75.337	79.682
9.7.2. Azienda postale	2.080.866	2.204.900	2.255.033
9.7.3. Azienda telefonica	39.060	42.860	46.190
10. SEZIONE X. — AZIONE ED INTERVENTI NEL CAMPO ECONOMICO	21.960.997	17.676.316	14.845.969
10.1. Opere idrauliche	337.861	323.690	336.525
10.1.1. Servizi generali	2.700	2.830	2.966
10.1.2. Vie navigabili	8.000	8.400	8.820
10.1.3. Altre opere idrauliche	327.161	312.460	324.739
10.2. Agricoltura e alimentazione	2.109.568	1.933.061	1.936.215
10.2.1. Spese comuni	447.136	481.813	484.665
10.2.2. Agricoltura	836.849	849.108	863.555
10.2.3. Opere di bonifica e di miglioramento fondiario	602.179	409.604	390.765
10.2.4. Zootecnia, caccia e pesca	9.208	9.530	9.873
10.2.5. Economia montana e forestale	206.750	177.312	181.649
10.2.6. Alimentazione	3.908	4.023	4.144
10.2.9. Altre	3.538	1.671	1.564
10.3. Industria, commercio e artigianato	7.670.306	7.271.270	5.999.583
10.3.1. Spese comuni	29.323	29.996	30.844

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Segue: ALLEGATO C/4

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1985	1986	1987
	(in milioni di lire)		
10.3.2. Fonti di energia	1.953.712	1.822.325	1.731.742
10.3.3. Industria e artigia- nato	2.194.606	2.071.872	1.420.575
10.3.4. Miniere	115.509	164.724	21.990
10.3.5. Turismo e cinemato- grafia	224.112	102.890	105.830
10.3.6. Commercio interno	87.335	87.712	87.944
10.3.7. Commercio estero	2.515.544	2.591.251	2.200.158
10.3.9. Altri	550.165	400.500	400.500
10.9. <i>Opere ed interventi non attri- buibili a particolari settori</i>	11.843.262	8.148.295	6.573.646
10.9.1. Spese generali e co- muni a più servizi	849.501	883.771	923.808
10.9.2. Altri interventi per lo sviluppo economico del Mezzogiorno	9.289	9.457	4.122
10.9.3. Riparazione danni di guerra	86.989	86.750	61.650
10.9.4. Interventi in dipen- denza di pubbliche calamità	594.968	551.668	524.693
10.9.5. Opere varie	475.504	439.202	437.407
10.9.6. Ricerca scientifica	176.700	185.360	194.453
10.9.7. Interventi tramite la Cassa per il Mezzo- giorno	7.578.100	4.165.600	2.706.850
10.9.9. Altre	2.072.211	1.826.487	1.720.663
11. SEZIONE XI. — INTERVENTI A FA- VORE DELLA FINANZA REGIO- NALE E LOCALE	34.166.472	34.411.863	34.776.180
11.1 <i>Interventi a favore delle Regioni</i>	12.227.023	12.301.839	12.483.506

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Segue: ALLEGATO C/4

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1985	1986	1987
	(in milioni di lire)		
11.1.1. Fondo comune da ripartire fra le Regioni a statuto ordinario	3.354.341	3.555.000	3.733.000
11.1.2. Fondo ordinamento regionale	3.274.200	3.490.297	3.699.715
11.1.3. Somme sostitutive di tributi, contributi e compartecipazioni	—	—	—
11.1.4. Regolazioni contabili con le Regioni siciliana e sarda	3.510.000	3.755.700	3.981.042
11.1.5. Regolazioni contabili con le Regioni a statuto ordinario	600	642	681
11.1.6. Funzionamento organi regionali	7.280	7.644	8.026
11.1.7. Finanziamento dei programmi regionali di sviluppo	1.063.102	1.058.056	1.056.542
11.1.9. Altri	1.017.500	434.500	4.500
11.2. <i>Interventi a favore di province, comuni e altri enti locali</i>	21.882.532	22.064.456	22.258.456
11.2.3. Finanziamento di bilanci	18.138.250	18.138.250	18.138.250
11.2.9. Altri	3.744.282	3.926.206	4.120.206
11.9. <i>Interventi non ripartiti</i>	56.917	45.568	34.218
12. SEZIONE XII. — ONERI NON RIPARTIBILI	101.372.114	105.092.817	112.296.703
12.1. <i>Interessi di debiti</i>	62.845.551	68.529.213	73.182.531

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Segue: ALLEGATO C/4

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1985	1986	1987
	(in milioni di lire)		
12.1.1. Sul debito patrimoniale	40.505.551	45.189.213	48.842.531
12.1.2. Sui debiti di tesoreria e fluttuanti	22.340.000	23.340.000	24.340.000
12.2. <i>Oneri in dipendenza della guerra</i>	69.441	72.605	75.573
12.2.1. Spese per l'esecuzione del trattato di pace	50.120	52.626	55.257
12.2.2. Risarcimento danni di guerra	19.309	19.967	20.304
12.2.9. Altri	12	12	12
12.3. <i>Poste rettificative delle entrate</i>	7.358.773	2.686.662	2.820.945
12.3.1. Restituzioni e rimborsi di imposte	6.957.563	2.265.441	2.378.713
12.3.2. Vincite al lotto	400.000	420.000	441.000
12.3.9. Altre	1.210	1.221	1.232
12.4. <i>Fondi speciali e di riserva</i>	21.112.900	23.422.588	25.435.735
12.4.1. Fondi speciali per provvedimenti legislativi in corso	13.324.939	14.860.634	14.957.384
12.4.2. Fondo di riserva per le spese obbligatorie o di ordine	1.230.061	1.353.067	1.488.374
12.4.3. Fondo di riserva per le spese impreviste	15.000	15.750	16.537
12.4.4. Fondo per la riassegnazione dei residui passivi perenti	300.000	300.000	300.000
12.4.9. Altri	6.242.900	6.893.137	8.673.440
12.5. <i>Ammortamenti</i>	272.124	326.548	391.858
12.5.1. Beni mobili	152.124	182.548	219.058
12.5.2. Beni immobili	120.000	144.000	172.800

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Segue: ALLEGATO C/4

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1985	1986	1987
	(in milioni di lire)		
12.6. Fondo acquisto buoni del Tesoro poliennali e ammortamento del debito pubblico	—	—	50.000
12.7. Pensioni ordinarie e relativi oneri sociali	9.200.000	9.455.206	9.723.172
12.9. Altre spese	513.325	599.995	616.889
In complesso ...	318.742.658	315.993.487	325.270.143

D) — Quadro generale riassuntivo
del bilancio triennale
delle aziende autonome 1985-1987

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

BILANCIO TRIENNALE DELLE AZIENDE AUTONOME 1985-1987

(milioni)

	Ferrovie			Poste		
	1985	1986	1987	1985	1986	1987
ENTRATE						
				(a)	(b)	(c)
Correnti	11.922.280	13.049.039	13.970.865	6.248.238	6.600.984	6.933.995
Conto capitale	6.985.233	7.398.925	8.522.370	436.406	537.485	619.072
	18.907.513	20.447.964	22.493.235	6.684.644	7.138.469	7.553.067
Accensione di prestiti	6.498.021	6.101.075	1.801.050	2.877.866	2.793.900	2.327.033
Totale complessivo entrate ...	25.405.534	26.549.039	24.294.285	9.562.510	9.932.369	9.880.100
SPESE						
				(a)	(b)	(c)
Correnti	17.220.772	18.462.304	19.503.144	8.270.907	8.623.539	8.952.700
Conto capitale	5.308.100	5.927.100	1.692.100	1.219.906	1.173.785	761.872
	22.528.872	24.389.404	21.195.244	9.490.813	9.797.324	9.714.572
Rimborso prestiti	2.876.662	2.159.635	3.099.041	71.697	135.045	165.528
Totale complessivo spese ...	25.405.534	26.549.039	24.294.285	9.562.510	9.932.369	9.880.100
Risparmio pubblico	- 5.298.492	- 5.413.265	- 5.532.279	- 2.022.669	- 2.022.555	- 2.018.705
Saldo netto da finanziare	- 3.621.359	- 3.941.440	1.297.991	- 2.806.169	- 2.658.855	- 2.161.505
Ricorso lordo al mercato	6.498.021	6.101.075	1.801.050	2.877.866	2.793.900	2.327.033
(di cui: anticipazioni del Tesoro a copertura del disavanzo)	1.798.021	1.801.075	1.801.050	1.990.866	2.048.500	2.070.033

(a) Di cui milioni 70.000 quale avanzo dell'Azienda dei telefoni da versare allo Stato tramite l'Azienda postale.

(b) Di cui milioni 112.534 quale avanzo dell'Azienda dei telefoni da versare allo Stato tramite l'Azienda postale.

(c) Di cui milioni 108.611 quale avanzo dell'Azienda dei telefoni da versare allo Stato tramite l'Azienda postale.

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

BILANCIO TRIENNALE DELLE AZIENDE AUTONOME 1985-1987

(mil.)

	Ferrovie			Poste		
	1985	1986	1987	1985	1986	1987
ENTRATE CORRENTI						
Categoria I - Vendita beni e servizi	7.047.971	7.531.485	7.958.682	5.991.978	6.228.612	6.527.798
Categoria II. - Trasferimenti	3.415.609	4.044.071	4.536.888	175.483	248.233	284.993
Categoria III. - Redditi	85.700	100.483	102.295	9.177	9.905	10.792
Categoria IV. - Poste compensative ...	—	—	—	(a) 71.600	(b) 114.234	(c) 110.412
Categoria V. - Somme non attribuibili	1.373.000	1.373.000	1.373.000	—	—	—
Totale entrate correnti ...	11.922.280	13.049.039	13.970.865	6.248.238	6.600.984	6.933.995
ENTRATE IN CONTO CAPITALE						
Categoria VI - Vendita beni patrimoniali	100.000	105.000	110.000	1.410	1.290	1.240
Categoria VII. - Ammortamenti	3.140.000	3.204.000	3.264.000	434.996	536.195	617.832
Categoria VIII - Trasferimenti	3.745.233	4.089.925	5.148.370	—	—	—
Categoria X. - Prelevamenti dal fondo di riserva	—	—	—	—	—	—
Totale entrate in conto capitale ...	6.985.233	7.398.925	8.522.370	436.406	537.485	619.072
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE ...	18.907.513	20.447.964	22.493.235	6.684.644	7.138.469	7.553.067

(a) Di cui milioni 70.000 quale avanzo dell'Azienda dei telefoni da versare allo Stato tramite l'Azienda postale.

(b) Di cui milioni 112.534 quale avanzo dell'Azienda dei telefoni da versare allo Stato tramite l'Azienda postale.

(c) Di cui milioni 108.611 quale avanzo dell'Azienda dei telefoni da versare allo Stato tramite l'Azienda postale.

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

(a legislazione vigente): ANALISI DELLE ENTRATE PER CATEGORIE

di lire)

Telefoni			Anas			Monopoli		
1985	1986	1987	1985	1986	1987	1985	1986	1987
1.402.177	1.445.235	1.555.295	15.813	16.604	17.434	1.884.683	2.007.092	2.103.880
37.060	41.360	44.790	1.009.969	1.065.064	1.070.425	73.173	77.173	81.173
800	910	1.055	250	250	250	1.000	1.037	1.072
122.005	132.305	152.505	3.000	3.150	3.307	125.000	132.000	137.350
—	—	—	3.000	3.000	3.000	—	—	—
1.562.042	1.619.810	1.753.645	1.032.032	1.088.068	1.094.416	2.083.856	2.217.302	2.323.475
500	500	500	50	50	50	—	—	—
1.099.700	1.125.600	1.270.270	3.500	3.500	3.500	18.500	20.000	21.500
—	—	—	1.479.899	1.155.037	1.564.515	4.000	11.000	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—
1.100.200	1.126.100	1.270.770	1.483.449	1.158.587	1.568.065	22.500	31.000	21.500
2.662.242	2.745.910	3.024.415	2.515.481	2.246.655	2.662.481	2.106.356	2.248.302	2.344.975

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

BILANCIO TRIENNALE DELLE AZIENDE AUTONOME 1985-1987

(milioni)

	Ferrovie			Poste		
	1985	1986	1987	1985	1986	1987
SPESE CORRENTI						
Personale	7.077.042	7.433.533	7.757.044	6.129.010	6.285.680	6.448.894
Acquisto beni e servizi	3.115.119	3.290.050	3.435.400	1.305.934	1.362.570	1.424.548
Trasferimenti	27.915	29.290	29.731	56.799	57.063	57.351
Interessi	2.356.816	2.957.900	3.446.100	234.731 (a)	227.293 (b)	250.231 (c)
Poste correttive e compensative	240.020	286.671	312.009	74.534	117.025	113.217
Ammortamenti	3.090.000	3.151.000	3.209.000	434.996	536.195	617.832
Somme non attribuibili	1.313.860	1.313.860	1.313.860	34.903	37.713	40.627
Totale spese correnti ...	17.220.772	18.462.304	19.503.144	8.270.907	8.623.539	8.952.700
SPESE IN CONTO CAPITALE						
Costituzione capitali fissi	5.278.000	5.897.000	1.662.000	1.219.906	1.173.785	761.872
Trasferimenti	—	—	—	—	—	—
Partecipazioni	30.000	30.000	30.000	—	—	—
Costituzione fondi di riserva	100	100	100	—	—	—
Totale spese in conto capitale ...	5.308.100	5.927.100	1.692.100	1.219.906	1.173.785	761.872
TOTALE COMPLESSIVO SPESE ...	22.528.872	24.389.404	21.195.244	9.490.813	9.797.324	9.714.572

(a) Di cui milioni 70.000 quale avanzo dell'Azienda dei telefoni da versare allo Stato tramite l'Azienda postale.

(b) Di cui milioni 112.534 quale avanzo dell'Azienda dei telefoni da versare allo Stato tramite l'Azienda postale.

(c) Di cui milioni 108.611 quale avanzo dell'Azienda dei telefoni da versare allo Stato tramite l'Azienda postale.

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

(a legislazione vigente): ANALISI DELLE SPESE PER CATEGORIE

di lire)

Telefoni			Anas			Monopoli		
1985	1986	1987	1985	1986	1987	1985	1986	1987
427.813	441.020	454.818	367.050	377.369	388.444	356.507	368.985	381.900
130.315	141.703	156.226	281.621	295.702	310.487	1.585.003	1.696.797	1.785.324
^(a) 77.584	^(b) 120.556	^(c) 117.103	481	505	530	9.587	10.032	10.464
40.036	45.379	49.659	371.865	403.251	383.477	26.854	26.700	26.532
54.387	59.487	66.592	3.015	3.166	3.324	25.150	25.150	25.150
1.099.700	1.125.600	1.270.270	3.500	3.500	3.500	18.500	20.000	21.500
180	180	180	4.500	4.575	4.654	230	230	230
1.830.015	1.933.925	2.114.848	1.032.032	1.088.068	1.094.416	2.021.831	2.147.894	2.251.100
899.700	845.600	885.270	1.343.949	990.515	1.366.751	77.671	98.400	91.700
500	500	500	19.145	19.145	19.145	—	—	—
—	—	—	—	—	—	5.000	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—
900.200	846.100	885.770	1.363.094	1.009.660	1.385.896	82.671	98.400	91.700
2.730.215	2.780.025	3.000.618	2.395.126	2.097.728	2.480.312	2.104.502	2.246.294	2.342.800

PAGINA BIANCA

RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

Ispettorato Generale del Bilancio

A P P E N D I C E

AL DISEGNO DI LEGGE CONCERNENTE IL BILANCIO DI PREVISIONE DEL-
LO STATO PER L'ANNO FINANZIARIO 1985 E BILANCIO PLURIENNALE
PER IL TRIENNIO 1985-1987

PAGINA BIANCA

La presente Appendice, curata dalla Ragioneria Generale dello Stato, si articola in due distinte parti:

la prima espone in rapida sintesi gli elementi essenziali in cui si articola il bilancio di previsione dello Stato presentato al Parlamento;

la seconda costituita da un glossario dei termini più frequentemente ricorrenti nei documenti di finanza pubblica.

La sua redazione vuol solo rappresentare un primo contributo per una più agevole lettura dei documenti richiamati.

PAGINA BIANCA

PARTE I.

**STRUTTURA ESPOSITIVA
DEL BILANCIO DI PREVISIONE DELLO STATO**

PAGINA BIANCA

1. - Gli stati di previsione: strutture e caratteristiche generali

Gli stati di previsione costituiscono i documenti contabili ai quali si deve conformare l'attività amministrativa di ciascun Ministero nel corso dell'anno finanziario cui si riferisce il bilancio; essi in particolare registrano gli stanziamenti di spesa e le previsioni di entrata su cui deve basarsi la gestione annuale. Per le spese viene predisposto uno stato di previsione per ciascun Ministero (denominato correntemente « Tabella »); per le entrate, invece, si redige una unica tabella (n. 1) in cui queste vengono classificate anche per Rubriche, a seconda cioè dell'organo al quale ne è affidato l'accertamento.

Le tabelle si contraddistinguono anche per la numerazione progressiva: a parte la tabella delle entrate (n. 1) e quella della Presidenza del Consiglio dei Ministri (n. 1-A), di recente istituzione, le altre si susseguono secondo un ordine di precedenza formatosi storicamente.

Dal punto di vista della struttura, poi, ciascuna tabella è di regola articolata in cinque parti: la nota preliminare, lo stato di previsione propriamente detto, i riassunti ed il riepilogo, le appendici e gli allegati.

Con fascicoli separati, infine, agli stati di previsione della spesa dei singoli Ministeri vengono *annessi*, secondo le rispettive competenze (articolo 19 della legge n. 468 del 1978), i conti consuntivi degli enti cui lo Stato contribuisce in via ordinaria.

a) La Nota preliminare.

Ciascuna tabella viene illustrata da una apposita Nota preliminare; questa si compone generalmente di due parti: la prima è di carattere contabile; la seconda, invece, dà conto delle linee di politica dell'Amministrazione.

Quella di carattere contabile dà conto in primo luogo dell'ammontare del *bilancio di competenza* posto a raffronto con il bilancio iniziale dell'anno precedente (cioè quello in corso al momento in cui il progetto in esame viene presentato alle Camere) e con le previsioni assestate dello stesso (si tratterà delle risultanze della legge di assestamento o delle proposte governative, ove l'approvazione parlamentare non intervenga in tempo utile per la redazione dei raffronti).

Rispetto alle grandezze del bilancio assestato, si espongono (per quanto concerne le dotazioni di competenza) le variazioni e le cause che le hanno determinate. Si compie così un raffronto fra le determinazioni del bilancio in gestione e quelle proposte per l'anno successivo, illustrandosi partitamente i motivi delle variazioni: si tratta di un riepilogo del complesso di tali variazioni a cui fa riscontro, nello stato di previsione, per ciascun capitolo, il motivo specifico delle proposte di incremento o di diminuzione degli stanziamenti.

Nella parte contabile delle tabelle di spesa si inserisce altresì un prospetto « a doppia entrata », con gli *incroci* tra la classificazione economica e quella funzionale: tale prospetto in particolare consente da un lato, attraverso la sua lettura verticale, di individuare gli elementi di costo (categorie) delle singole finalità e, dall'altro lato, mediante la sua lettura in orizzontale, di conoscere come i singoli aggregati economici concorrono alla formazione di ciascuna funzione dello Stato. Se generalmente ciascun Ministero è orientato al raggiungimento di una finalità specifica (così tutte le spese del Ministero della pubblica istruzione sono classificate sotto un'unica classificazione funzionale, quella relativa alla « Istruzione e cultura »), vi sono numerosi casi in cui ciò non avviene, dovendosi perseguire finalità eterogenee tra di loro (è il caso della tabella del Ministero del tesoro, i cui stanziamenti riguardano oltre dieci sezioni, dalle spese relative all'Amministrazione generale, a quelle della Difesa nazionale, a quelle per le Relazioni internazionali, a quelle nel campo dell'Istruzione e cultura, ecc.). Quelli citati, evidentemente, costituiscono i casi estremi.

La parte contabile della Nota preliminare illustra poi la *consistenza presunta dei residui*: si tratta delle previsioni relative allo stock di residui che risulterà in essere all'inizio dell'esercizio cui si riferisce il bilancio presentato. Va precisato che l'ammontare previsto dei residui non costituisce un elemento sul quale può farsi valere in sede parlamentare il potere di emendamento; al più potrà richiedersi ragione al responsabile del Dicastero competente del livello dei predetti residui. Dell'ammontare di tali residui si deve invece tener conto per la valutazione della cosiddetta disponibilità o « massa spendibile ed acquisibile » (che risulta essere la somma aritmetica dei residui e dello stanziamento di competenza) e della dotazione di cassa da iscriversi in bilancio.

L'entità effettiva dei residui (attivi e passivi) registrati alla chiusura dell'esercizio si rinvengono nel rendiconto, ove in particolare risultano dal conto del bilancio — oltre alle entrate ed alle spese di competenza dell'anno che siano rimaste da riscuotere e da pagare — anche i dati relativi alla gestione dei residui attivi e passivi degli esercizi anteriori nonché il conto totale dei residui attivi e passivi che si tramandano all'esercizio successivo (articolo 22 della legge n. 468 del 1978). Infine, va rammentato che la Relazione di cassa — da presentare dal Ministro del tesoro al Parlamento entro il 31 agosto di ciascun anno — contiene *informazioni molto dettagliate* sulla consistenza dei residui alla fine dell'esercizio precedente, sulla loro struttura per esercizio di provenienza e sul ritmo annuale del loro processo di smaltimento in base alla classificazione economica e funzionale (articolo 30 della legge n. 468 del 1978).

Generalmente, alla descrizione dell'ammontare dei residui presunti passivi si accompagna una tabella in cui si comparano, secondo la classificazione per categorie economiche (stipendi, pensioni, acquisti di beni e servizi, ecc.), i *residui accertati* all'inizio dell'esercizio in gestione con i *residui presunti* all'inizio dell'esercizio cui si riferisce il bilancio presentato: dalla comparazione delle due serie di dati si evince l'andamento dei residui, e cioè i fenomeni di accumulo o di smaltimento dello stock.

Dopo la illustrazione della consistenza presunta dei residui, la Nota preliminare espone le cosiddette *valutazioni di cassa*: in una tabella riepilogativa, infatti, sempre seguendo la classificazione economica, si espongono: a) i residui presunti all'inizio del nuovo esercizio; b) le previsioni di competenza; c) le somme spendibili o acquisibili (a + b); d) le autorizzazioni di cassa; e) il coefficiente di realizzazione (d : c) espresso in percentuale.

Va innanzi tutto precisato che per la spesa si utilizza la classificazione economica per illustrare i dati concernenti l'andamento dei residui e le valutazioni di cassa in quanto le procedure amministrative conoscono ritmi di attivazione diversi a seconda del « tipo » di spesa (e cioè a seconda che si tratti di pagamenti di stipendi, pensioni, acquisti di beni e servizi, trasferimenti, conferimenti di capitali, ecc.) e non in relazione alla sua finalità (Difesa nazionale, Giustizia, ecc.).

Occorre in secondo luogo porre in evidenza che la tabella menzionata — analisi per categorie economiche delle somme spendibili, delle valutazioni di cassa e relativi coefficienti di realizzazione — consente altresì una prima approssimativa valutazione degli effetti economici e finanziari derivanti dalle operazioni di spesa dell'Amministrazione interessata.

È noto, infatti, che l'effetto moltiplicatore sul reddito delle spese di investimento (cioè l'impulso sul sistema economico) si verifica al momento dell'impegno di spesa e non al momento del pagamento (quando si regolano i rapporti finanziari e di liquidità); per quanto riguarda i consumi privati, inoltre, è importante conoscere tanto il grado di effettivo accrescimento delle risorse disponibili da parte delle famiglie, quanto il volume complessivo delle risorse che sono così destinate, per prevedere gli eventuali comportamenti e le attese razionali circa il risparmio o la domanda di attività finanziaria del settore.

Da ultimo, la parte contabile della Nota preliminare illustra i dati relativi al Bilancio pluriennale: più specificatamente, vi si espongono — per categorie e per rubriche — le previsioni di competenza per ciascun anno del periodo di riferimento. Va precisato che la classificazione amministrativa o per rubriche consente una lettura del bilancio riferita agli organi che amministrano la spesa o ai cui servizi si riferiscano i relativi oneri (articolo 6, secondo comma, della legge n. 468 del 1978).

La seconda parte della Nota preliminare, relativa alla *politica dell'Amministrazione*, illustra, più o meno brevemente a seconda dei casi, le linee cui si è ispirata la redazione dello stato di previsione e mette in luce gli eventi maggiormente significativi della gestione finanziaria: dai dati relativi alle leggi in scadenza, agli obiettivi ed alle priorità seguiti nella richiesta di risorse. In taluni casi questa « seconda parte » non è inserita nel testo della tabella quando la legge prevede o una esposizione in forma orale alle Camere — come è il caso dei Ministri del tesoro e del bilancio (articolo 80 del Regio decreto n. 2440, del 1923) — oppure una apposita sezione della Relazione previsionale e programmatica (per le partecipazioni statali si tratta della legge n. 1589 del 1956, per la ricerca scientifica e tecnologica si tratta della legge 30 marzo 1965, n. 330).

B) Lo stato di previsione della spesa.

B.1. Generalità.

Ciascuno stato di previsione della spesa costituisce il documento, riferito al singolo Ministero, che indica i limiti entro i quali possono essere impegnate ed erogate le spese che precedenti leggi hanno disposto: in pratica, perché una spesa sia iscritta in bilancio è necessario che preventivamente uno specifico fatto normativo abbia disposto in tal senso.

Ove si tratti di provvedimenti legislativi che influiscono sulle spese dell'anno ed emanati dopo che sia stato presentato alle Camere il relativo

bilancio, le occorrenti « variazioni di bilancio » sono apportate con decreto del Ministro del tesoro (articolo 17, penultimo comma, della legge n. 468 del 1978); in pratica, però, di quelle che intervengono nel corso della approvazione parlamentare del bilancio il Governo dà generalmente conto attraverso le « Note di variazioni »; di quelle che intervengono entro il mese di maggio si ha *notizia* con l'assestamento del bilancio (si tratta, infatti, di variazioni già apportate al bilancio, per le quali non è richiesta alcuna ulteriore attività del Parlamento); mentre di quelle successive il Parlamento ha contezza solo attraverso la lettura del rendiconto. Da qualche tempo, peraltro, il Ministro del tesoro usa inviare mensilmente al Parlamento copia dei decreti di variazioni al bilancio.

Da quanto sopra esposto deriva che la gestione amministrativa si svolge secondo le prescrizioni del bilancio approvato dal Parlamento, come integrato e modificato — secondo le precedenti indicazioni — in relazione all'evolversi dell'assetto della legislazione.

B.2. *Struttura.*

Premesso che l'unità elementare del bilancio è costituita dal *capitolo*, le cui determinazioni sono l'oggetto dell'approvazione parlamentare, va rammentato, in primo luogo, che nello stato di previsione la prima e più rilevante partizione è quella che fa riferimento ai *titoli*: i capitoli di spesa vengono raggruppati, cioè, a seconda che afferiscano alla parte corrente (titolo I), alla parte capitale (titolo II) o al rimborso di prestiti (titolo III); questi ultimi si rinvencono solo nello stato di previsione del Ministero del tesoro e nei bilanci di previsione delle Aziende autonome (presentati in « appendice », alle tabelle dei Ministeri che ne hanno la vigilanza).

Per ciascun titolo, poi, i capitoli di spesa vengono organizzati secondo la classificazione amministrativa: si tratta, quindi, di rubriche di spesa, numerate *progressivamente*, che indicano o l'organo che amministra la spesa o la funzione dell'amministrazione che viene perseguita; va precisato che la stessa denominazione di rubrica, con identico numero (ad esempio: « Rubrica 4 - Istruzione universitaria »), può apparire tanto sotto il titolo delle spese correnti che sotto quello relativo alla parte capitale, a seconda della tipologia della spesa di cui trattasi.

A ciascuno stato di previsione viene premesso il « Raggruppamento dei capitoli per rubriche »: in questo modo, e distintamente per ciascun titolo della spesa, vengono indicati secondo la numerazione progressiva delle rubriche i capitoli iniziali e terminali della rubrica stessa (ad esempio: « Rubrica 1 - Servizi generali: dal capitolo n. 1001 al capitolo n. 1291 »).

Va rammentato, però, che la numerazione delle sezioni, delle rubriche, delle categorie e dei capitoli può essere anche *discontinua* in relazione alle necessità della codificazione meccanografica (articolo 5, quinto comma, della legge n. 468 del 1978).

Per ciascun titolo della spesa « finale » (parte corrente e parte capitale), e partitamente per ciascuna rubrica, i capitoli di spesa sono poi ordinati per categorie economiche; per esemplificare, la « Rubrica 1 - Servizi generali » raggrupperà dapprima tutti i capitoli afferenti alla categoria II - *Personale in attività di servizio* (la categoria I riguarda, invece, i *Servizi degli organi costituzionali dello Stato*), poi quelli relativi alla categoria III - *Personale in quiescenza*, quindi quelli concernenti la categoria IV - *Acquisto di beni e servizi*, e così via; per quanto riguarda i totali, nello stato di previsione sono riportati quelli relativi a ciascuna rubrica e, all'interno di questa, quelli concernenti le categorie economiche in cui si raggruppano i capitoli, sia per la gestione di competenza che per quella di cassa.

B.3. Lettura dello stato di previsione.

La lettura dello stato di previsione, effettuata in via analitica, consente di conoscere, per ciascun capitolo di spesa, e cioè per ciascuna unità elementare in cui lo stato di previsione si articola, i seguenti elementi:

a) *il numero*: si tratta di un elemento di identificazione estremamente rapido, che costituisce il « nome » del capitolo (si dice, generalmente, il capitolo n. 1590 del Ministero). Accanto al numero che il capitolo ha per l'anno già in corso viene indicato – se diverso – quello dell'anno cui si riferisce il bilancio di previsione: può accadere, infatti, che esigenze di carattere amministrativo o nuove disposizioni legislative consiglino la unificazione di precedenti capitoli o una diversa articolazione delle partite; quasi sempre, però, la numerazione è uguale a quella dell'anno precedente;

b) *la denominazione*: è il dato più rilevante ai fini del controllo di legittimità degli atti nel corso della gestione, poiché consente di individuare con precisione quali siano le finalità per le quali la spesa è stata istituita e per le quali è possibile utilizzare lo stanziamento.

La denominazione o « oggetto » dei capitoli viene determinata *in via amministrativa*, quando si dà luogo alle variazioni di bilancio conseguenti all'entrata in vigore della legge che ha disposto la spesa (o l'entrata) oppure, in via legislativa, con la approvazione del bilancio o dei provvedimenti di variazioni al bilancio (ivi compreso l'assestamento del bilancio), in relazione alle proposte formulate dall'Amministrazione.

In calce alla denominazione vengono indicati, tra parentesi, due codici, ciascuno composto di tre numeri: si tratta della classificazione economica e di quella funzionale che è stata attribuita al capitolo in questione in relazione alla tipologia della spesa prevista.

Il primo gruppo di cifre afferisce alla classificazione di carattere economico: ciò si evince, innanzi tutto, dal fatto che il primo numero di questa classificazione corrisponde con il numero (romano) della categoria al cui interno il capitolo medesimo compare. In pratica, tutti i capitoli iscritti, ad esempio, nella categoria II - Personale in servizio, avranno in calce alla denominazione una classificazione economica il cui primo numero sarà « 2 ». Il secondo ed il terzo numero della prima classifica, poi, corrispondono al secondo ed al terzo livello della classificazione economica. Analogamente dicasi per ciò che concerne la classificazione funzionale.

Va rammentato, a questo proposito, che in appositi fascicoli vengono pubblicati, con riferimento al bilancio di previsione presentato e rispettivamente con il nome di *Allegato A* e di *Allegato B*, due *Indici dei capitoli di spesa compresi nel bilancio di previsione dello Stato*, uno per la classificazione funzionale (A) ed uno per la classificazione economica (B): in essi, in primo luogo, si rinviene lo schema delle predette classificazioni con l'indicazione della denominazione di ciascun livello. Quindi, se in un capitolo la classificazione funzionale – il secondo gruppo di tre cifre – reca i numeri « 6.3.5. », ciò significa che si tratta: – quanto al numero 6 – di una spesa afferente alla sezione VI « Istruzione e cultura »; – quanto al numero 3 – che riguarda il secondo livello di classificazione, spesa per « Informazioni e cultura »; – quanto al numero 5 – che riguarda il terzo livello di classificazione – spesa per « Accademie e biblioteche ».

Attraverso lo strumento dell'*Indice dei capitoli* è possibile conoscere il numero (di identificazione) di tutti i capitoli che vengono classificati per ciascun livello: si tratta di una operazione speculare che consente di ricercare tutte le spese che sono finalizzate al raggiungimento di una determinata funzione (classificazione funzionale) o che sono riguardate sotto l'aspetto del loro importo sull'economia (classificazione economica).

2. - Lo stato di previsione dell'entrata

Nello stato di previsione dell'entrata trovano considerazione tutti i cespiti di natura erariale e parafiscale che sulla base della normativa vigente lo Stato è autorizzato ad accertare ed a riscuotere.

La classificazione dei diversi capitoli viene attuata, in successione, per titoli, categorie e rubriche.

I titoli sono quattro:

titolo I: entrate tributarie;

titolo II: entrate extra-tributarie;

titolo III: alienazione ed ammortamento di beni patrimoniali e rimborso di crediti;

titolo IV: accensione di prestiti.

Il titolo I si suddivide in cinque categorie, il secondo in sette categorie ed il terzo in tre categorie per un totale di quindici categorie.

La ripartizione per rubriche non sempre individua con precisione l'Amministrazione responsabile dell'accertamento del cespite: tale prerogativa viene infatti in alcuni casi più dettagliatamente ripartita per « capo » in relazione allo specifico ufficio incaricato della gestione del capo stesso.

La classificazione per « capi » dei capitoli di bilancio viene riportata nel « quadro di classificazione delle entrate » nel quale è operato un raccordo tra « capi » e « capitoli ».

Pur confermando al capitolo il valore di unità elementare del bilancio, le dotazioni di alcuni capitoli sono ripartite in articoli in relazione, prevalentemente, alla diversa provenienza del cespite.

Premesso quanto sopra, merita sottolineare:

a) le entrate tributarie sono iscritte al *lordo* dei crediti di imposta rimborsati a carico degli specifici stanziamenti dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze (eccetto che per i rimborsi di IVA effettuati con gestione fuori bilancio) e delle spese di riscossione (aggi e commissioni) che, pur se trattenuti alla fonte dagli Organismi interessati, sono anch'esse contabilizzate a carico di specifici stanziamenti dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze; sono invece al *netto* delle cosiddette « risorse proprie della CEE » costituite da prelievi e dazi doganali, nonché

2. Stato di previsione dell'entrata — 161

da una quota di gettito IVA pari ad un'aliquota (al momento non superiore all'uno per cento) della base imponibile del tributo, risorse che vengono registrate tra le entrate extratributarie;

b) sia nel comparto tributario che in quello non tributario sono comprese entrate che, singolarmente o congiuntamente, concorrono alla determinazione di corrispondenti stanziamenti di spesa o sono dagli stessi quantificate.

Determinano stanziamenti di spesa:

- 1) i tributi che, pur se di natura erariale, sono acquisiti direttamente, sulla base di norme statutarie, da alcune regioni — specie Sicilia e Sardegna — e solo successivamente sono registrati nel bilancio statale mediante l'emissione di mandati commutabili in quietanze di entrata sugli appositi capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro;
- 2) le già ricordate « risorse proprie della CEE » che trovano corrispondenza negli stanziamenti iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'accreditamento delle « risorse » alla stessa CEE;
- 3) gli introiti da riassegnare, in relazione a specifiche norme autorizzative, a correlati capitoli di spesa di diversi stati di previsione;
- 4) il complessivo ammontare dei tributi riscossi tramite esattoria o delega bancaria che si riflette sull'entità degli aggi e delle commissioni di riscossione.

Sono, per contro, determinati da stanziamenti di spesa:

- 1) le retrocessioni di interessi su titoli del debito pubblico detenuti nel proprio portafoglio dall'istituto di emissione la cui entità, oltreché al periodo di detenzione da parte dell'Istituto, è correlata al volume dei titoli emessi, al loro rendimento e, quindi, all'entità degli interessi corrisposti a carico dello stato di previsione del Ministero del tesoro;
- 2) i contributi fiscalizzati registrati in entrata solo in relazione all'assunzione del relativo onere a carico del bilancio statale;
- 3) le ritenute erariali, previdenziali ed assistenziali legate all'entità delle spese per il personale in servizio ed in quiescenza a carico dei diversi stati di previsione della spesa;
- 4) le entrate legate a registrazioni contabili relative ai cosiddetti « fondi scorta » per sopperire alle eventuali deficienze di cassa di alcuni Uffici decentrati;
- 5) le entrate eventuali e diverse, per lo più legate al riversamento di erogazioni risultate esuberanti o non dovute;
- 6) entrate per ammortamento iscritte per un importo pari alla somma degli stanziamenti previsti negli appositi capitoli degli stati di previsione della spesa dei Ministeri del tesoro e delle finanze.

Naturalmente gli indicati rapporti di correlazione tra entrate e spese riducono l'effettivo concorso delle entrate al contenimento del fabbisogno di bilancio.

c) Le entrate per accensione di prestiti considerano, oltreché il controvalore dell'emissione di monete e biglietti di stato, solo il netto ricavo delle operazioni di indebitamento a medio e lungo termine: non è registrato, pertanto, il cosiddetto indebitamento di Tesoreria e, in particolare, l'emissione di buoni ordinari del tesoro.

3. - Gli stati di previsione della spesa: contenuti specifici

Si è già detto che esiste uno stato di previsione della spesa per ciascun Ministero: essi sono quindi in numero di 21.

Per ognuno di essi qui di seguito si illustrano brevemente i contenuti specifici e le caratteristiche salienti.

Presidenza del Consiglio dei ministri (tabella 1/A)

Questo stato di previsione ha assunto rilevanza autonoma a partire dall'anno finanziario 1982 e ciò soprattutto per due motivi: l'uno di carattere eminentemente politico (in ossequio alla auspicata riforma delle istituzioni); l'altro, meramente tecnico (snellimento dello stato di previsione del Ministero del tesoro nel quale precedentemente le spese in questione erano iscritte).

I Servizi ed Uffici che rientrano nella competenza dello stato di previsione in discorso hanno natura non omogenea ed in sintesi possono raggrupparsi come segue:

- a) Presidenza del Consiglio dei ministri e Servizi dipendenti;
- b) Uffici dei Ministri senza portafoglio;
- c) Magistrature speciali.

Gli uffici e servizi del primo gruppo sono quelli in cui si sintetizza l'attività propria della Presidenza del Consiglio, di indirizzo politico e coordinamento amministrativo. In funzione di questa caratteristica un peso notevole rivestono i trasferimenti in favore di enti vari le cui finalità configurano aspetti istituzionali non specificamente attribuibili ad alcun Dicastero, nonché la devoluzione di quote di tributi erariali in favore delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e Bolzano, eccezione fatta per la Sicilia che beneficia di un autonomo e peculiare sistema di finanziamento.

Nell'ambito dello stato di previsione si rinvencono peraltro le spese di funzionamento dei Commissari del Governo presso la Regione siciliana, la Regione Friuli-Venezia Giulia, le Regioni a statuto ordinario e le province autonome di Trento e Bolzano, nonché quelle dell'ufficio del Rappresentante del Governo presso la Regione sarda.

I Ministri senza portafoglio amministrano nell'ambito dello stato di previsione una o più rubriche intestate ai loro uffici o servizi. A questo fine sono iscritte nella tabella le spese relative: all'Ufficio per l'organizzazione della Pubblica amministrazione, al Consiglio Superiore della Pubblica amministrazione ed alla Scuola superiore della Pubblica amministrazione, tutte gestite dal Ministro per la funzione pubblica; quelle per gli Uffici del Ministro per l'attuazione delle Regioni; del Ministro per i rapporti con il Parlamento; del Ministro per il coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica; del Ministro per il coordinamento della politica comunitaria; del Ministro per l'ecologia; del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno; del Ministro per il coordinamento dei servizi della protezione civile. Da rilevare che nell'ambito di questa ultima rubrica di spesa sono iscritte anche le somme da versare al « Fondo per la protezione civile » per gli interventi urgenti in occasione di pubbliche calamità.

Lo stato di previsione contempla inoltre la spesa di funzionamento di due Comitati: quello delle pensioni privilegiate ordinarie e quello delle informazioni e sicurezza pubblica. Questo secondo Comitato ripartisce il fondo concernente le spese degli organismi che fanno capo al CESIS, SISME e SISDI.

Rientrando nelle attribuzioni della Presidenza del Consiglio le attività delle informazioni, dell'editoria e della proprietà intellettuale, la tabella in questione prevede inoltre tutte le spese connesse con l'attività pubblica nel settore ivi compresi i finanziamenti in favore delle imprese editrici e stampatrici e il contributo in favore dell'Ente nazionale per la cellulosa e carta.

Altra peculiarità di questo stato di previsione riguarda le somme che esso iscrive per le esigenze di funzionamento degli organi di giustizia amministrativa, Consiglio di Stato e Tribunali amministrativi regionali, Consiglio di giustizia amministrativa nella Regione siciliana, Corte dei conti e Avvocatura generale dello Stato.

**Ministero del tesoro
(tabella n. 2)**

In via preliminare è da rilevare la particolare struttura di tale stato di previsione che, oltre a registrare spese facenti capo a servizi istituzionali propri del Ministero, considera altresì le spese relative ai servizi degli organi costituzionali dello Stato, nonché quelle per le quali non è possibile un'imputazione diretta sui singoli stati di previsione (soprattutto fondi di riserva e fondi speciali).

Più specificatamente, con riferimento all'analisi della spesa per categorie, si ritiene utile evidenziare che lo stato di previsione in questione considera:

— per il personale in quiescenza (Categoria III), tutte le pensioni ordinarie definitive erogate dallo Stato ai propri ex dipendenti;

— per i trasferimenti correnti (Categoria V), essenzialmente le spese derivanti dall'esecuzione di taluni Accordi internazionali; i contributi alle Aziende ed Amministrazioni autonome dello Stato; le somme occorrenti per la regolazione contabile di entrate erariali delle regioni siciliana, sarda e a statuto ordinario; il fondo comune da ripartire tra le regioni a statuto ordinario, nonché quello per l'attuazione dell'ordinamento regionale delle

regioni a statuto speciale; le somme da erogare per l'ammortamento dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti agli enti locali; il fondo sanitario nazionale; le pensioni e gli assegni di guerra;

— per gli interessi (Categoria VI), tutti gli oneri di tale natura derivanti da indebitamento sia a breve (« debito fluttuante ») che a medio-lungo termine (« debito patrimoniale »);

— per le poste correttive e compensative delle entrate (Categoria VII), la contabilizzazione di introiti di natura tributaria, avuto riguardo alla loro titolarità (caso delle « risorse proprie » della CEE);

— per le somme non attribuibili di parte corrente (Categoria IX), soprattutto i fondi speciali (Fondo spese obbligatorie, Fondo spese impreviste, Fondo per le elezioni ed i referendum, Fondo per l'indennità integrativa speciale, ecc.) ed il Fondo per provvedimenti legislativi in corso di perfezionamento (« Fondo globale di parte corrente »);

— per i trasferimenti in conto capitale (Categoria XII), sostanzialmente i contributi per investimenti alle Aziende ed Amministrazioni autonome dello Stato; gli apporti dello Stato, amministrati dalla Cassa depositi e prestiti, in materia di edilizia; le somme da assegnare al fondo centrale di garanzia per le autostrade; i concorsi per contributi in conto interessi al Mediocredito centrale ed all'Artigiancassa; gli interventi da effettuare nel Mezzogiorno per il tramite della Cassa per il Mezzogiorno, nonché particolari contributi che specifiche disposizioni legislative di volta in volta assegnano alla competenza del Ministero;

— per le partecipazioni azionarie ed i conferimenti (Categoria XIII), gli apporti ai fondi di dotazione dell'ENEL, della GEPI e di Banche ed Istituti anche di carattere internazionale;

— per le anticipazioni produttive (Categoria XIV), tutte le assegnazioni a favore di fondi di rotazione (con la sola esclusione di quelli di competenza del Ministero dell'agricoltura), nonché tutte le anticipazioni al Mediocredito centrale ed alla Cassa depositi e prestiti;

— per le anticipazioni non produttive (Categoria XV), le assegnazioni a copertura dei disavanzi di esercizio delle Aziende autonome (postale e ferroviaria), nonché i versamenti a conti di Tesoreria in attesa della loro definitiva destinazione;

— per le somme non attribuibili di conto capitale (Categoria XVI), esclusivamente i fondi speciali (per i Paesi in via di sviluppo, per la reinscrizione dei residui passivi perenti, per l'attuazione della legge « Quadrifoglio ») ed il fondo per i provvedimenti legislativi in corso di definizione (« Fondo globale di conto capitale »).

Quello del Tesoro è l'unico stato di previsione che contiene il titolo III (« Rimborso di prestiti ») nel quale trovano considerazione le rate di debito che giungono a scadenza nell'anno. Trattasi, è bene precisare, del solo debito patrimoniale (buoni poliennali del tesoro, certificati di credito, ecc.) dato che le scadenze del debito fluttuante (essenzialmente BOT) interessano esclusivamente la gestione di tesoreria.

**Ministero
delle finanze
(tabella n. 3)**

In tale stato di previsione sono allocate le spese relative al funzionamento dell'apparato tributario dello Stato.

Più specificatamente, tali spese — che hanno soprattutto carattere corrente — sono essenzialmente dirette:

— al mantenimento del personale impiegato, sia civile che militare (Corpo della guardia di finanza), al funzionamento delle Commissioni tributarie, della Scuola centrale tributaria « E. Vanoni » e del Servizio centrale degli ispettori tributari, nonché ad assicurare all'Amministrazione i mezzi indispensabili per il funzionamento dei propri Uffici centrali e periferici;

— al pagamento degli interessi di mora da corrispondere ai contribuenti sulle somme indebitamente riscosse dall'Erario;

— alla restituzione ed al rimborso dei tributi e diritti non dovuti.

Fra le altre spese, sempre di natura corrente, di rilievo quelle relative alle:

— somme da attribuire alle regioni ed agli altri enti locali in applicazione dei provvedimenti riguardanti la finanza locale;

— vincite al lotto;

— aggi di riscossione e provvigioni bancarie;

— assegnazioni alla RAI, al Ministero delle poste e telecomunicazioni e all'Accademia di Santa Cecilia delle rispettive quote sui canoni di abbonamento alle radio audizioni circolari.

Le spese per investimenti, quasi interamente allocate in un solo capitolo, sono rivolte essenzialmente ad assicurare i fondi necessari all'acquisto di immobili da utilizzare per i servizi governativi.

**Ministero del bilancio
e della programma-
zione economica
(tabella n. 4).**

Ai fini dell'espletamento dei propri compiti il Ministero si avvale oltreché delle proprie strutture anche dell'attività di taluni enti cui lo Stato contribuisce in via ordinaria ed i cui stanziamenti risultano iscritti nella Categoria V « Trasferimenti correnti » (ISPE, ISCO, CIRIEC).

Fra le spese in conto capitale vanno segnalate, per la loro importanza, quelle relative:

— al Fondo per il risanamento e la ricostruzione dei territori colpiti dal terremoto del novembre 1980 e del febbraio 1981;

— all'attuazione di progetti immediatamente eseguibili per interventi di rilevante interesse economico sul territorio.

Particolare rilevanza, infine, rivestono nella Categoria XII « Trasferimenti in conto capitale » il Fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo e le spese di investimento del Fondo sanitario nazionale.

**Ministero di grazia
e giustizia
(tabella n. 5).**

Le spese di tale stato di previsione sono prevalentemente di carattere corrente in quanto — oltreché gli oneri per stipendi al personale — esse riguardano soprattutto il funzionamento dell'Amministrazione giudiziaria e di quella penitenziaria.

Le spese in conto capitale si riferiscono essenzialmente all'acquisto ed alla installazione di immobili e di opere prefabbricate da adibire ad istituti penitenziari nel quadro di interventi urgenti e straordinari per la soluzione dei problemi dell'edilizia carceraria. Per le nuove costruzioni, sia per l'edilizia penitenziaria che per quella giudiziaria, provvede il Ministero dei

lavori pubblici. Per l'edilizia giudiziaria, particolare rilevanza assumono inoltre gli interventi autorizzati a valere sulle risorse messe a disposizione della finanza locale dalla Cassa depositi e prestiti.

Ministero degli affari esteri (tabella n. 6).

In tale stato di previsione sono allocate, oltre alle spese relative ai servizi generali del Ministero, anche le spese per le rappresentanze diplomatiche e consolari e per le istituzioni scolastiche e culturali all'estero.

Menzione particolare va fatta:

a) per la competenza del Ministero degli affari esteri sull'insieme delle relazioni internazionali dell'Italia, sia bilaterali che multilaterali; a tal riguardo possono individuarsi tre settori di intervento:

- 1) partecipazione italiana alle Nazioni Unite ed organismi collegati;
- 2) apporto italiano agli sviluppi del processo di integrazione europea;
- 3) attività svolta da enti, organismi ed istituti per lo studio, l'analisi e l'informazione in materia di relazioni internazionali, che beneficiano di un contributo governativo erogato attraverso il Ministero degli affari esteri;

b) per l'attività rivolta a soddisfare le esigenze delle nostre collettività emigrate all'estero;

c) per l'attività di cooperazione con i Paesi in via di sviluppo, in particolare per la lotta contro la fame nel mondo, per la quale risulta iscritta su appositi capitoli gran parte delle somme erogate dall'Italia a tale scopo.

Particolarità dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri sono:

1. Il Fondo di anticipazione per le spese urgenti del Ministero e degli uffici diplomatici e consolari.

La istituzione di questo fondo si giustifica con la complessità e lunghezza della procedura prevista dalla legge n. 913 del 1951 per i pagamenti che le Amministrazioni dello Stato devono effettuare in valuta estera (60-80 giorni).

Le esigenze di funzionamento delle rappresentanze diplomatiche e degli uffici consolari non ammettono in taluni casi attese di tale entità. A tal fine con il decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967 venne istituito il Fondo di anticipazione in discorso.

Successivamente, considerati taluni inconvenienti emersi in sede di applicazione della citata normativa, il « Fondo di anticipazione » è stato nuovamente disciplinato con la legge n. 322 del 1977.

L'attuale disciplina prevede che l'ammontare dello stanziamento, iscritto sull'apposito capitolo 1685 del bilancio degli affari esteri, venga versato all'inizio dell'anno su conti correnti aperti presso determinati Istituti bancari.

Da tali conti vengono disposti prelievi tramite ordinativi soggetti al preventivo visto della Ragioneria centrale e dall'Ufficio del Contabile del Portafoglio dello Stato. Gli Istituti bancari eseguono l'ordine di rimessa attraverso i propri corrispondenti in circa 10 giorni.

2. I Cambi di finanziamento.

La disciplina prevista dalla legge n. 193 del 1951 dispone che le amministrazioni dello Stato provvedano ai pagamenti in valuta estera anticipandone al Portafoglio dello Stato « il controvalore in lire sulla base del cambio del giorno ».

Tale procedura ha determinato notevoli difficoltà per il Ministero degli affari esteri, che effettua decine di migliaia di operazioni l'anno, soprattutto allorché le oscillazioni valutarie hanno assunto carattere di estrema imprevedibilità con le conseguenti variazioni del valore reale delle dotazioni di bilancio e relativa impossibilità di qualsiasi forma di programmazione.

Aggiungasi che, anche in sede di rendicontazione, la procedura dava luogo ad inconvenienti in quanto la continua variazione dei tassi di cambio rendeva indispensabile l'adozione di cambi medi fittizi per la determinazione del debito in lire dei funzionari delegati nei confronti dello Stato, a fronte dei finanziamenti ricevuti.

Per eliminare tali inconvenienti con l'articolo 54 della legge n. 843 del 1978 è stato introdotto il concetto dei cambi di finanziamento. Tali cambi, individuati annualmente dal Ministero del tesoro ed inseriti in una tabella allegata allo stato di previsione in discorso, rimangono costanti per l'intero anno e consentono una migliore valutazione delle previsioni di bilancio, il mantenimento del potere di acquisto degli stanziamenti sui quali gravano le spese da sostenersi in valuta, una maggiore rispondenza alla realtà dei dati inseriti in rendiconto, un più facile ricorso ai sistemi di elaborazione dati basati su elementi per quanto possibile costanti.

Le operazioni di rimessa valutaria, per le quali viene anticipato il controvalore in lire ai cambi di finanziamento, danno luogo a differenze di cambio attive o passive il cui saldo viene riversato al Portafoglio dello Stato a carico di un apposito capitolo.

Nel caso in cui, a fine anno, l'Amministrazione risulti creditrice, rispetto alle anticipazioni, il Portafoglio provvede al versamento del saldo all'entrata del bilancio dello Stato con imputazione a specifico capitolo.

**Ministero della
pubblica istruzione
(tabella n. 7).**

Lo stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione accoglie le spese relative all'educazione didattica dei giovani dalla scuola materna all'istruzione universitaria.

La maggior parte delle spese in parola (il 93 per cento circa) concerne stipendi, retribuzioni, competenze accessorie ed oneri previdenziali per il personale dell'Amministrazione centrale, periferica e delle scuole di ogni ordine e grado, nonché del settore universitario. Tra di esse, configurano una particolare tipologia le spese per il conferimento delle supplenze temporanee o annuali del personale docente e non docente dei vari ordini di scuole (« precariato »).

Un aspetto peculiare, poi, investe l'istruzione universitaria volta al completamento del riordino della docenza ed alle attività di sperimentazione organizzativa e didattica.

Grande evidenza assume, inoltre, la ricerca scientifica che viene effettuata con la ripartizione annuale dello stanziamento di bilancio (decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980) per il 60 per cento tra le varie Università sentito il Consiglio universitario nazionale e per il restante 40 per cento rivolto a progetti di ricerca di interesse nazionale e di rilevante interesse per lo sviluppo della scienza.

Lo stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione, infine, accoglie spese — per quanto non di competenza del Ministero degli affari esteri — per le attività connesse con gli scambi e i rapporti culturali con Paesi stranieri o con la collaborazione con organismi internazionali per la promozione di iniziative di cooperazione educativa, scientifica e culturale.

168 — 3. Stati di previsione della spesa

Ministero dell'interno (tabella n. 8).

Tale stato di previsione, oltre a prevedere le spese generali e di personale comuni ad altri Dicasteri, comprende anche le spese per alcune attività peculiari e, più specificatamente, quelle relative:

— alla *Finanza locale* e, più particolarmente, alle complessive occorrenze per il finanziamento dei bilanci comunali e provinciali;

— alla *Polizia di Stato*, per la quale si registrano non soltanto le spese per stipendi e quelle di funzionamento per la tutela dell'ordine pubblico, quanto anche quelle relative ai problemi dei profughi e dei rifugiati politici, all'assistenza degli stranieri, nonché ai servizi di polizia di frontiera, postale, ferroviaria e stradale;

— ai *Vigili del fuoco*, per i quali — oltre alle occorrenze per stipendi e per il funzionamento — si tiene conto della necessità per la protezione civile con riferimento soprattutto agli interventi per pubbliche calamità;

— ai *Servizi civili*, in relazione essenzialmente all'erogazione delle pensioni a determinate categorie di cittadini, quali invalidi civili, ciechi civili e sordomuti, le quali vengono concesse dopo la verifica di due requisiti: il primo è quello della minorazione fisica, al cui accertamento provvedono le unità sanitarie locali; il secondo è quello economico, ossia del reddito personale dei minorati, la cui competenza è affidata alle prefetture.

Particolarità dello stato di previsione del Ministero dell'interno sono:

1) il fondo a disposizione iscritto al capitolo 2981 per provvedere alle eventuali deficienze dei capitoli relativi all'Amministrazione della pubblica sicurezza. L'istituzione del predetto fondo è stata prevista dalla legge 12 dicembre 1969, n. 1001, mentre i capitoli ai quali possono farsi affluire i relativi prelevamenti sono quelli indicati nell'elenco n. 1 annesso allo stato di previsione annuale del Dicastero in argomento;

2) i fondi occorrenti per effettuare anticipazioni ai reparti od uffici della Polizia di Stato (capitolo 2841) e al Corpo nazionale dei vigili del fuoco (capitolo 3281), fondi istituiti rispettivamente dalle leggi n. 451 del 1959 e n. 968 del 1969.

Ministero dei lavori pubblici (tabella n. 9).

Il Ministero dei lavori pubblici coordina e sovrintende a tutti gli interventi statali nel settore delle opere pubbliche e pertanto rappresenta una delle più importanti Amministrazioni dello Stato nella erogazione delle spese in conto capitale.

Per la realizzazione dei programmi di interventi il predetto Dicastero dei lavori pubblici si avvale dei propri uffici tecnici centrali e periferici (Provveditorati alle opere pubbliche, Magistrato delle acque, Magistrato per il Po) ovvero delega o trasferisce la spesa ad enti locali (regioni, province, comuni e consorzi di comuni) o ad altra amministrazione pubblica, quali l'Azienda nazionale autonoma delle strade, gli Istituti autonomi per le case popolari, ecc.

I settori di intervento più importanti per le opere pubbliche riguardano:

— *le opere marittime* (interventi diretti per: opere portuali, sicurezza della navigazione, difesa delle spiagge e degli abitati dalla erosione del mare; contributi: per la costruzione dei bacini di carenaggio);

— *le opere idrauliche* (sistemazione idrografica dei corsi d'acqua in relazione alle modificazioni sostanziali nell'assetto del territorio, a seguito dei continui disboscamenti ed estese urbanizzazioni):

— *l'edilizia demaniale* (costruzione, sistemazione e manutenzione straordinaria di tutti gli edifici di proprietà dello Stato, destinati a sede di uffici pubblici; manutenzione straordinaria e sistemazione di edifici privati destinati a sedi di uffici pubblici, restauro statico-strutturale degli edifici di carattere storico, monumentale ed artistico statali e non statali, costruzione e ristrutturazione di edifici giudiziari, istituti di prevenzione e pena, caserme per Vigili del fuoco, per l'Arma dei carabinieri e per la Polizia di Stato, valichi di frontiera e scuole di ogni ordine e grado, limitatamente a quelle non rientranti nella specifica competenza degli enti locali);

— *le opere igieniche e sanitarie* (interventi diretti: istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, cliniche e policlinici universitari ed ospedali clinicizzati; contributi: per programmi di intervento affidati in concessione agli enti locali);

— *le opere in dipendenza di pubbliche calamità* (in tal campo l'Amministrazione opera in stretta collaborazione con il Dipartimento della protezione civile, con l'Azienda nazionale autonoma delle strade e le regioni ed i comuni interessati).

Lo stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici prevede inoltre, tra le spese in conto capitale, stanziamenti di fondi per alcuni altri interventi pubblici quali la viabilità, il completamento della ricostruzione degli abitati distrutti dagli eventi bellici e l'edilizia abitativa convenzionata e sovvenzionata.

**Ministero
dei trasporti
(tabella n. 10).**

Le competenze in materia di trasporti risultano attualmente ripartite tra quattro Ministeri (trasporti, marina mercantile, lavori pubblici, difesa), tre Aziende statali (Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, Azienda autonoma assistenza volo, Azienda nazionale autonoma delle strade.).

Lo stato di previsione del Ministero dei trasporti — cui si allega in appendice lo stato di previsione dell'Azienda ferroviaria — riflette soprattutto gli interventi in materia di:

— *motorizzazione civile e trasporti in concessione* (motorizzazione civile; autotrasporto persone e cose; trasporti ed impianti fissi; navigazione interna);

— *aviazione civile* (gestione degli impianti, manutenzione e sicurezza degli aeroporti; accordi aerei, anche tariffari; istituzione di nuove linee e licenze per servizi di trasporto aereo).

In tale stato di previsione trova iscrizione il « fondo nazionale dei trasporti per il ripiano dei disavanzi di esercizio delle aziende di trasporto pubbliche e private di competenza regionale, provinciale e comunale » (istituito con legge n. 151 del 1981).

Infine, è da far presente che al bilancio del Ministero dei trasporti è annesso anche quello della « Gestione governativa dei servizi pubblici di linea di navigazione sui laghi Maggiore, di Garda e di Como » in base all'articolo 4 della legge 18 luglio 1957, n. 614, con direzione centrale in Milano ed uffici distaccati presso i suddetti tre laghi.

170 — 3. Stati di previsione della spesa

Ministero delle poste e delle telecomunicazioni (tabella n. 11).

L'organizzazione del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni si basa soltanto su organi del Gabinetto del Ministro e segreterie particolari, in quanto l'attività dello stesso è demandata alle Aziende da esso dipendenti (Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni ed Azienda di Stato per i servizi telefonici).

I bilanci di dette Aziende, che formano le appendici n. 1 e n. 2 dello stato di previsione del predetto Ministero, comprendono, in entrata e in spesa, tutta l'attività espletata nel campo postale e telefonico.

Ministero della difesa (tabella n. 12).

In tale stato di previsione sono allocate, oltre alle spese relative al personale civile e militare della difesa ed a quelle comuni agli altri Dicasteri, le spese per l'addestramento, l'ammodernamento ed il rinnovamento dei materiali per l'esercizio dei programmi di forza nonché per gli impegni derivanti da accordi internazionali per la comune difesa.

Le spese militari hanno, in molti casi, la tipologia caratteristica di quelle di «investimento», pur se classificate, in base a convenzione internazionale, nella loro quasi totalità nella parte «corrente» del bilancio.

Particolarità dello stato di previsione del Ministero della difesa sono:

1) *i fondi a disposizione* iscritti sui capitoli nn. 1245 e 4797 per provvedere alle eventuali deficienze dei capitoli relativi, rispettivamente, alle Forze armate ed ai servizi dell'Arma dei carabinieri.

L'istituzione del Fondo a disposizione di cui al capitolo n. 1245 è prevista, dal regio decreto 2 febbraio 1928, n. 263, per quanto riguarda l'Esercito (articolo 20) e la Marina (articolo 44) e dalla legge 22 dicembre 1932, n. 1958 (articolo 7) per quanto riguarda l'Aeronautica.

Per l'Arma dei carabinieri (capitolo 4797) valgono le disposizioni in vigore per l'Esercito.

I capitoli a favore dei quali possono essere operati i prelevamenti dai predetti fondi a disposizione sono quelli indicati negli appositi elenchi allegati allo stato di previsione annuale del Ministero della difesa.

I prelevamenti dai fondi e l'iscrizione delle somme ai capitoli beneficiari viene effettuata mediante decreti di variazione al bilancio del Ministro del tesoro.

2) *i fondi iscritti sui capitoli nn. 1180 e 4791* occorrono per effettuare anticipazioni agli enti, istituti, stabilimenti e agli altri organismi dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dell'Arma dei carabinieri, per provvedere alle momentanee deficienze di cassa rispetto alle anticipazioni di fondi e alle speciali esigenze previste dai rispettivi regolamenti, nonché per costituire il fondo scorta per le navi, i porti, gli enti ed i distaccamenti a terra della Marina militare.

L'istituzione dei fondi di cui al capitolo n. 1180 è prevista dal detto regio decreto 2 febbraio 1928, n. 263 – articolo 17 per l'Esercito e articolo 44 per la Marina – e dalla legge 22 dicembre 1932, n. 1958 – articolo 6 per l'Aeronautica.

Per l'Arma dei carabinieri (capitolo 4791) valgono le disposizioni in vigore per l'Esercito.

I detti fondi sono determinati annualmente con la legge di approvazione del bilancio di previsione.

Alla chiusura dell'esercizio tali fondi sono chiusi con disposizione del Ministero della difesa mediante versamento all'apposito capitolo di entrata n. 3791 – capo XVI –.

Ai fini del versamento si utilizza la somma dell'anticipazione iscritta sugli appositi capitoli nell'esercizio successivo.

Nella pratica vengono emessi, con imputazione ai capitoli 1180 e 4791 della spesa, ordinativi diretti commutabili in quietanze di entrata al predetto capitolo 3791 per l'importo occorrente al ripianamento delle anticipazioni dell'anno precedente. La somma rimanente (quando lo stanziamento del capitolo è superiore a quello dell'esercizio precedente) viene accreditata agli enti della Difesa tra i quali l'anticipazione è ripartita.

**Ministero
dell'agricoltura
e delle foreste
(tabella n. 13).**

In tale stato di previsione, oltre alle spese relative al personale ed al funzionamento dei servizi, si ricomprendono quelle per gli interventi in materia di:

- tutela economica dei prodotti agricoli, accordi comunitari per gli scambi commerciali, partecipazione dell'Italia alla CEE (problemi dei settori zootecnico, cerealicolo, orto-floro-frutticolo, bieticolo), rapporti con l'Alma e con altri organismi di intervento;
- produzione agricola, con riferimento soprattutto alla zootecnia ed alla sperimentazione agraria;
- economia montana e forestale (tutela ambientale ed ecologica del territorio, interventi per impianti di interesse nazionale e per la conservazione e trasformazione dei prodotti agricoli);
- servizio del credito agrario, cooperazione agricola ed associazioni dei produttori.

**Ministero
dell'industria,
del commercio
e dell'artigianato
(tabella n. 14).**

In tale stato di previsione, oltre alle spese di personale e di funzionamento dei vari servizi, si comprendono le spese relative agli interventi concernenti:

- *le fonti di energia e le industrie di base*, settore impegnato nella realizzazione del Piano energetico nazionale (PEN) di cui la legge n. 308 del 1982 costituisce un passo importante;
- *il commercio interno*, settore che disciplina le attività commerciali sia all'ingrosso che al dettaglio ed effettua soprattutto interventi incentivanti nei confronti di operatori nelle predette attività intesi all'ammodernamento delle strutture aziendali;
- *l'industria* (incentivi a piccole medie imprese per operazioni di ammodernamento e nuovi impianti. Interventi di ristrutturazione e riconversione aziendale, e dal 1982 interaziendale, per l'innovazione tecnologica e di razionalizzazione degli impianti siderurgici. Vigilanza sulle otto stazioni sperimentali per l'industria);
- *le miniere* (permessi di ricerca e concessione di coltivazione delle miniere; esame dei programmi regionali di settore e dei programmi di investimento nelle miniere; ricerca di base);
- *le assicurazioni* (la legge n. 576 del 1982 ha istituito l'ISVAP. Alla direzione generale, da riorganizzare ai sensi dell'articolo 28 della citata legge, sono affidati compiti di direttive generali nel settore e di vigilanza sull'ISVAP);

— *i brevetti ed i marchi* (disciplina giuridica della proprietà intellettuale e applicazione delle convenzioni internazionali; esame domande e concessione brevetti. Modelli industriali. Marchi nazionali ed internazionali — denominazione d'origine. Nuovi incarichi connessi al Trattato di cooperazione in materia di brevetti (PCT). Brevetti comunitari e accordo Aja. Deposito internazionale dei disegni o modelli industriali).

Nell'ambito del bilancio del Ministero dell'industria sono iscritti numerosi capitoli di conto capitale, afferenti a spese per contributi e finanziamenti agevolati, previsti da specifiche norme a favore degli operatori dei settori industriale, commerciale, minerario ed energetico.

Per un più rapido ed efficiente intervento, alcune di queste leggi hanno previsto che i fondi stanziati sugli appositi capitoli, siano assegnati a gestioni fuori bilancio (leggi nn. 902 del 1976, 675 del 1977, 46 del 1982, 63 del 1982, 696 del 1983).

Ministero del lavoro e della previdenza sociale
(tabella n. 15).

Nello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, oltre alle spese relative ai servizi generali del Ministero, trova allocazione un complesso eterogeneo di spese a fronte dei seguenti settori di intervento:

- servizi dell'impiego e della mobilità dei lavoratori attuati, a diversi livelli, dagli Uffici del lavoro e della massima occupazione;
- applicazione della legislazione sociale per fini di interesse generale, cui provvede il personale dell'Ispettorato del lavoro;
- sistema cooperativo tendente, oltre ad una maggiore diffusione dei principi cooperativi, allo sviluppo degli strumenti consortili;
- attività di formazione professionale residue rispetto a quelle svolte nelle regioni a statuto speciale, nonché finanziamento dell'ISFOL (Istituto per lo sviluppo della formazione professionale e orientamento dei lavoratori);
- rapporti di lavoro, con la definizione di strumenti e procedure miranti alla composizione delle controversie di lavoro;
- settore previdenziale, interessato all'erogazione di contributi e rimborsi a vari enti, quali soprattutto l'INPS e l'INAIL.

Ministero del commercio con l'estero
(tabella n. 16).

L'intervento pubblico in materia di commercio estero, al fine di realizzare condizioni ottimali per il sostegno delle esportazioni, viene concretamente effettuato con l'attività normativa istituzionale interna, l'assicurazione dei crediti e finanziamenti agevolati alle esportazioni, la cooperazione con i Paesi in via di sviluppo e in particolar modo con l'attività promozionale. Ovviamente, gli interventi sono correlati con gli indirizzi di politica economica generale tendenti al contenimento dell'inflazione, al continuo adeguamento tecnologico del sistema produttivo ed a una sempre migliore organizzazione commerciale per ottenere una ripresa sempre più ampia delle esportazioni in termini di competitività.

Lo stato di previsione del Ministero del commercio con l'estero, pertanto, oltre ad una previsione di spesa per i servizi generali — in relazione alle esigenze funzionali dell'Amministrazione — comprende in modo determinante stanziamenti motivati dalla imprescindibile esigenza di continuare, anzi potenziare, l'attività promozionale.

L'attività istituzionale del Ministero avente riflessi sul bilancio dello Stato è principalmente rivolta alla *promotion* delle esportazioni, nella quasi totalità svolta da distinti organismi.

Il programma promozionale, predisposto annualmente dal Ministero, viene realizzato dall'Istituto commercio estero (ICE), in collaborazione con le associazioni di categoria, tenendo conto delle indicazioni che emergono dalla situazione produttiva interna e dall'andamento dei mercati internazionali.

L'ICE vi provvede con i suoi uffici, in Italia e all'estero, ricevendo all'uopo rilevanti finanziamenti di cui ai capitoli 1606 (contributo nelle spese di funzionamento), 1610 (contributo per l'organizzazione e il funzionamento degli uffici all'estero) e 1611 (finanziamento delle attività di promozione).

Altri interventi del Ministero sono rivolti:

- al sostegno delle attività degli enti fieristici e alle associazioni di categoria;
- al potenziamento delle Camere di commercio italiane all'estero (capitolo 1606);
- alla valorizzazione dei consorzi export e società consortili (capitolo 1612), strutture private che l'Amministrazione riconosce come validi elementi di propulsione per l'attività all'estero delle piccole e medie imprese.

**Marina mercantile
(tabella n. 17).**

In tale stato di previsione, oltre alle spese relative ai servizi generali del Ministero, trovano allocazione spese a fronte dei seguenti settori:

- *demanio e porti* (potenziamento delle strutture e dei servizi portuali, nonché vigilanza sulle spiagge e aree del demanio marittimo);
- *naviglio* (concessione di molteplici provvidenze a favore delle imprese armatoriali e dei cantieri navali tendenti alla ristrutturazione del settore navalmeccanico);
- *difesa del mare* (acquisizione di mezzi nautici e proponimento di iniziative per fronteggiare il problema dell'inquinamento del mare);
- *pesca marittima* (ammodernamento della flotta peschereccia, razionalizzazione delle strutture, commercializzazione, distribuzione e conservazione dei prodotti ittici);
- *lavoro marittimo e portuale* (soprattutto risoluzione dei problemi attinenti alla formazione e aggiornamento professionale dei marittimi);
- *servizi marittimi* (definizione dei rapporti finanziari con le società di navigazione di preminente interesse nazionale e di carattere locale, nonché delle convenzioni con le società medesime);
- *capitanerie di porto* (vigilanza e soccorso in mare a navi in difficoltà, avvalendosi di personale militare).

**Ministero
delle partecipazioni
statali
(tabella n. 18).**

In tale stato di previsione sono allocate le spese relative all'attività che tale Amministrazione svolge tramite gli enti e le aziende controllate. Infatti, a fronte di un limitato ammontare di spese correnti (riguardanti le spese per il personale e quelle comuni ad altri Ministeri), il bilancio in parola presenta una considerevole massa di spese in conto capitale, rappresentate dai conferimenti ai fondi di dotazione degli enti di gestione (IRI, ENI, EFIM, EAGC).

A tali conferimenti vanno ad aggiungersi, di volta in volta, disposti da appositi provvedimenti legislativi, i trasferimenti di somme — sempre in conto capitale — autorizzati per fini particolari.

**Ministero della sanità
(tabella n. 19).**

Tale stato di previsione ha assunto in questi ultimi anni, una configurazione più aderente al nuovo ruolo dell'Amministrazione sanitaria centrale, alla luce dell'ordinamento regionale e della riforma sanitaria introdotta dalla legge n. 833 del 1978.

In tale contesto le spese più significative sono quelle concernenti:

- 1) il sistema informativo sanitario (capitolo 4201), la cui realizzazione, messa in funzione e gestione, è stata autorizzata con legge 26 aprile 1982, n. 181;
- 2) l'assistenza sanitaria all'estero (capitolo 4302);
- 3) l'assistenza sanitaria al personale navigante e agli stranieri (capitolo 4303).

Continuano, ovviamente, a gravare sul bilancio del Ministero della sanità, le spese relative alla contribuzione dell'Italia ad organismi sanitari internazionali (capitoli 1226, 1227 e 2593), nonché quelle relative a contributi ad enti ed istituzioni nazionali nel settore della medicina sociale, ivi compresa la Croce rossa italiana (capitolo 2585).

Di rilievo, in questo settore, l'assegnazione al Fondo integrativo per gli asili nido (capitolo 2600).

Nello stato di previsione in parola sono inserite, in apposite rubriche, le spese dell'Istituto superiore di Sanità, la cui struttura risulta influenzata dalla normativa prevista dalla legge 7 agosto 1973, n. 519, che ne disciplina il particolare ordinamento, e quelle dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro istituito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 619.

**Ministero del turismo
e dello spettacolo
(tabella n. 20).**

In tale stato di previsione sono allocate, oltre alle spese relative ai servizi generali, anche le spese che, in materia di turismo ed industria alberghiera, sono rimaste, dopo il trasferimento delle relative funzioni alle regioni, nella sfera di competenza dello Stato, nonché le spese relative al finanziamento di enti, istituzioni ed imprese operanti nel settore dello spettacolo, per la promozione ed il sostegno dell'attività di tali enti sia in Italia che all'estero. Nel settore del turismo, particolare menzione va fatta per:

— il contributo per le spese di funzionamento e per lo svolgimento dell'attività istituzionale dell'Ente nazionale italiano per il turismo (capitolo 1563), il cui ammontare, stabilito in lire 30 miliardi dalla legge n. 648 del 1981, può essere modificato con la legge di bilancio:

— il contributo a favore del Club alpino italiano (capitolo 1564);

— il Fondo speciale per le agevolazioni ai turisti stranieri motorizzati (capitolo 1569).

Nel medesimo settore continuano inoltre ad essere erogate spese in conto capitale relative a limiti di impegno per contributi nel pagamento dell'importo dei mutui contratti per l'attuazione di iniziative di interesse alberghiero e turistico (capitoli 7532 e 7534).

Nel settore dello spettacolo, gli stanziamenti iscritti in sede di bilancio di previsione sia per la spesa corrente (teatro di prosa, enti lirici, attività circensi) che per quella in conto capitale (attività cinematografiche) non hanno rispecchiato, specialmente in questi ultimi anni, l'effettivo apporto dello Stato a sostegno delle predette attività, vuoi per l'intervento, nel corso dell'esercizio, di leggi annuali di finanziamento che, in attesa dei provvedimenti organici di riforma dei singoli settori, hanno di volta in volta, provveduto a sopperire alle esigenze più immediate, vuoi per l'esistenza di disposizioni che stabiliscono la riassegnazione di somme affluite in entrata. Ciò avviene, ad esempio, per i capitoli 2562 e 2566, cui vengono attribuite, con decreto ministeriale emanato nel corso della gestione, rispettivamente le quote del 40 e del 60 per cento della somma affluita al capitolo di entrata n. 2355 per il versamento effettuato dalla RAI del 2 per cento di tutti i proventi effettivi lordi ai sensi dell'articolo 21 della convenzione con il Ministero delle poste, approvata con decreto del Presidente della Repubblica 10 agosto 1981, n. 521.

Ministero per i beni culturali e ambientali (tabella n. 21).

Lo stato di previsione del Ministero per i beni culturali e ambientali comprende spese che riguardano la conservazione, la tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale nelle sue varie categorie di beni (monumenti, musei, biblioteche, archivi, ecc.) con le attività connesse come mostre, manifestazioni, ecc.

In particolare le esigenze del predetto Ministero, nel settore bibliotecario, si riferiscono, in linea di massima, agli interventi sia a favore degli enti, che a favore dell'attività culturale e del patrimonio dei privati; infatti, vengono assunti impegni anche in campo internazionale per l'allestimento di mostre, per provvedere al finanziamento di congressi nazionali ed internazionali, per il conferimento di premi per la cultura e per le manifestazioni dei centenari. Una particolare attenzione meritano le spese per le attrezzature degli istituti centrali per il catalogo unico nelle biblioteche italiane e per le informazioni bibliografiche e per la patologia del libro.

Nel settore delle « Arti » le disponibilità del Ministero vengono assorbite, per la maggior parte, dalle spese di funzionamento delle soprintendenze e degli altri istituti dipendenti, dei musei, delle gallerie, delle pinacoteche, delle collezioni archeologiche e artistiche statali nonché per la custodia, la manutenzione, la conservazione e la valorizzazione dei beni architettonici, archeologici, artistici e storici.

Anche per tale settore di competenza una particolare attenzione meritano le spese per il funzionamento dell'Istituto centrale per il restauro e dell'Istituto centrale per il catalogo e la documentazione.

Sensibile rilevanza hanno anche le spese in conto capitale concernenti il ripristino, il restauro e la valorizzazione di monumenti medioevali e moderni, nonché la protezione del patrimonio archeologico della città di Roma.

Nel settore archivistico le disponibilità concesse vengono assorbite, in massima parte, dalle spese di funzionamento, di affitto di locali, dalla custodia, manutenzione, conservazione e restauro di materiale archivistico.

4. - Il quadro generale riassuntivo

Il complesso delle previsioni di entrata e di spesa recate dal bilancio, analiticamente indicate nei singoli stati di previsione, viene rappresentato in modo riepilogativo nel *quadro generale riassuntivo*. Viene infatti presentato, distintamente per i dati di competenza e per quelli di cassa, un prospetto che ha – in pari tempo – valore informativo e decisionale: all'articolo 2 della legge n. 468, del 1978, infatti, si prevede che il quadro generale riassuntivo è uno degli elementi di cui si compone il bilancio annuale di previsione e che l'approvazione dello stato di previsione dell'entrata, del totale generale della spesa, di ciascuno stato di previsione della spesa e del quadro generale riassuntivo è disposta, nell'ordine, con distinti articoli della legge di bilancio, con riferimento sia alle dotazioni di competenza che a quelle di cassa.

La rappresentazione delle entrate e delle spese viene effettuata tenendo conto delle prescrizioni dell'articolo 6 della legge n. 468, finalizzate alla individuazione dei cosiddetti *risultati differenziali*, e cioè di quegli indicatori di bilancio che si ottengono contrapponendo specifiche partite di entrate e di spese.

Le entrate e le spese vengono pertanto distinte, in via generale, a seconda che si riferiscano a transazioni finalizzate al raggiungimento di specifiche finalità oppure a transazioni di finanziamento delle prime: dal punto di vista della qualificazione, sono considerate transazioni economiche quelle che incidono, direttamente o indirettamente, sui livelli e sulla dinamica degli aggregati macroeconomici, contribuendo alla formazione delle risorse ed al loro impiego; vengono ricomprese tra le transazioni finanziarie quelle operazioni che rappresentano le variazioni di massa monetaria e di capitali espresse sotto diverse forme di liquidità (strumenti finanziari) che vanno formandosi in bilancio per il finanziamento delle operazioni economiche e per la copertura delle posizioni debitorie create nella gestione (1).

(1) Istat, *Contabilità nazionale, Fonti e metodi*, Annuali di statistica, anno 112, serie IX, vol. 4, Roma 1983, p. 227.

Il totale delle partite afferenti alle transazioni specificamente finalizzate (di carattere economico e finanziario) dà il risultato relativo alle operazioni finali (entrate finali e spese finali); aggiungendo al totale delle operazioni finali l'ammontare delle transazioni di finanziamento si ha il risultato relativo alle operazioni complessive (entrate complessive e spese complessive).

Per le entrate, vengono ricomprese tra le transazioni finali le entrate tributarie (titolo I), quelle extratributarie (titolo II) e quelle derivanti dalla alienazione e dall'ammortamento di beni patrimoniali e dalla riscossione di crediti (titolo III); queste partite costituiscono, in totale, le entrate finali. Se a queste si sommano le transazioni di finanziamento rappresentate dalla accensione di prestiti (titolo IV) si ottengono, in totale, le entrate complessive. Va peraltro rammentato che, al fine di ottenere l'andamento del bilancio al netto delle operazioni finanziarie, viene scorporato dalle entrate finali l'ammontare della riscossione di crediti (ricompreso nel titolo III delle entrate) e dalle spese finali l'ammontare complessivo delle operazioni ricomprese nelle categorie di conto capitale relative alle partecipazioni e conferimenti (XIII) ed alle anticipazioni per finalità produttive (XIV) e non produttive (XV).

Per le spese, vengono considerate tra le transazioni finalizzate spese correnti (titolo I) e quelle in conto capitale (titolo II) che, in totale, costituiscono le spese finali. Se a queste si sommano le transazioni di finanziamento rappresentate dal rimborso di prestiti (titolo III), si ottengono, in totale, le spese complessive.

Per quanto riguarda i *risultati differenziali*, va precisato in primo luogo che la legge n. 468 ha individuato un sistema di saldi di bilancio articolato su quattro indicatori: risparmio pubblico (positivo o negativo); indebitamento o accreditamento netto; saldo netto da finanziare o da impiegare; ricorso al mercato. È evidente che, a seconda delle necessità, può essere utile fare riferimento ad altri indicatori (ad esempio, il risparmio pubblico al netto delle spese per interessi, ecc.), ma va sottolineato che la scelta della legge n. 468 è stata assunta in modo da collocare i saldi di bilancio nell'ambito della metodologia per il riscontro della copertura finanziaria delle nuove o maggiori spese. Infatti, all'articolo 4 relativo al bilancio pluriennale si stabilisce che per le nuove o maggiori spese di parte corrente o di rimborso di prestiti la copertura finanziaria deve rinvenirsi, sulla base della legislazione vigente, esclusivamente nel miglioramento della previsione per i primi due titoli delle entrate (entrate tributarie ed entrate extratributarie) rispetto a quella relativa alle spese di parte corrente, e cioè si sancisce il principio della intangibilità del « risparmio pubblico », che non può essere alterato *in peius* dalla introduzione di nuove o maggiori spese. Per le nuove o maggiori esigenze del conto capitale, la copertura finanziaria va rinvenuta nel rispetto del limite massimo del saldo netto da finanziare, e cioè dalla possibilità di maggiore indebitamento ammesso dal bilancio pluriennale programmatico rispetto alla versione a legislazione vigente. Infine, spetta allo stesso bilancio pluriennale (nella versione programmatica) stabilire per gli anni successivi al primo — rispetto al quale opera il rinvio alla determinazione della legge finanziaria — il limite massimo del ricorso al mercato finanziario.

Passando ad una disamina del modo in cui si presenta, concretamente, il quadro generale riassuntivo, va rilevato che, per quanto riguarda le spese, esse appaiono ripartite nei titoli relativi alle spese correnti (titolo I) ed a quelle afferenti il conto capitale (titolo II), e distinte per singole tabelle di

bilancio (corrispondenti ai Ministeri ed alla Presidenza del Consiglio); al totale delle spese finali che così deriva, vengono poi sommate le spese per rimborso di prestiti (titolo III) — che sono riprese dalla tabella relativa al Ministero del tesoro, ove sono iscritte — pervenendo così al totale complessivo delle spese.

Per quanto riguarda le entrate, vengono dapprima sommate quelle relative ai primi tre titoli (entrate tributarie, extratributarie e proventi derivanti dall'alienazione e dall'ammortamento di beni patrimoniali e dalla riscossione di crediti), da cui si deriva il totale delle entrate finali; quindi, aggiungendo l'ammontare dell'accensione di prestiti, si perviene al totale complessivo delle entrate. Il totale complessivo delle entrate ed il totale complessivo delle spese sono di identico ammontare in quanto viene iscritta tra le accensioni di prestiti la cifra risultante dalla differenza tra il totale complessivo delle spese ed il totale delle entrate finali. Il conto risulta così bilanciato, a differenza di quanto accadeva in precedenza (prima dell'approvazione della legge n. 468), quando appariva nel quadro riassuntivo il « disavanzo finanziario »; con il precedente regime giuridico, inoltre, il quadro generale riassuntivo era carente della indicazione di tutte quelle spese finanziate con singole leggi, che venivano iscritte in bilancio (tanto tra le entrate che tra le spese) solo al momento della effettiva collocazione dei titoli emessi da parte del Tesoro (non risultando possibile effettuare, prima di quel momento, alcuna operazione di impegno di spesa).

Nel conto riassuntivo del bilancio, redatto secondo le prescrizioni della legge n. 468, risulta pertanto un risultato differenziale, denominato « Ricorso al mercato risultante dalle operazioni iscritte in bilancio », pari alla differenza tra le entrate finali e le spese complessive ed iscritto tra le entrate per un identico ammontare al titolo IV relativo alle accensioni di prestiti.

Relativamente al raccordo tra questo saldo, iscritto in bilancio, e la determinazione del livello massimo del ricorso al mercato assunta con la legge finanziaria, va rilevato che, seppure le due determinazioni sono normalmente coincidenti al momento dell'approvazione della legge finanziaria e del bilancio di previsione, nel corso dell'esercizio ed a maggior ragione in sede di consuntivo le due cifre possono essere di gran lunga diverse, vuoi in ragione della mancata effettuazione di tutte le spese previste o della più elevata dinamica tributaria, vuoi in ragione delle modalità di finanziamento del disavanzo, avuto riguardo alla circostanza che il bilancio registra soltanto le operazioni di indebitamento a medio e lungo termine.

Il « ricorso al mercato ».

Con l'articolo 14 della legge n. 468 si è effettuata una sorta di operazione di recupero del *disavanzo sommerso*, o meglio del « disavanzo non conosciuto all'inizio dell'anno », disponendo che tutte le autorizzazioni di spesa debbono essere iscritte nel bilancio di previsione sin dal momento della sua approvazione: il metodo adottato in precedenza, infatti, se consentiva un più stringente rispetto del vincolo della copertura delle leggi di spesa finanziate con l'indebitamento — dacché si prevedeva l'iscrizione in bilancio solo al momento della effettuazione delle operazioni — non rendeva possibile una valutazione globale *a priori* del fabbisogno di credito del bilancio statale.

Quindi, l'ammontare del « ricorso al mercato » iscritto per competenza nel bilancio, tanto al momento della sua approvazione che al termine dell'esercizio, corrisponde ad un saldo contabile che dipende, al momento dell'approvazione del bilancio, dall'ammontare risultante dalla differenza tra il totale complessivo delle spese ed il totale delle entrate finali e, al

momento della chiusura dell'esercizio, dall'effettivo ammontare delle emissioni di titoli a medio e lungo termine autorizzate. Pertanto, la differenza che può esservi al termine dell'esercizio tra il totale complessivo delle spese ed il totale delle entrate finali, cui vanno aggiunte le entrate per accensione di prestiti (ricorso al mercato), costituisce anche a consuntivo un mero dato contabile, risultante dalla differenza fra il totale della somma accertata per l'entrata e di quella impegnata per la spesa e, come tale, non espressivo dell'effettivo indebitamento dello Stato per l'anno cui il rendiconto si riferisce.

**Il « saldo netto
da finanziare »
(o « da impiegare »).**

Va inoltre rilevato che anche il dato relativo al « ricorso al mercato » iscritto in bilancio, in termini di cassa, non appare significativo e non va confuso con il « fabbisogno » di cui si fa menzione nella Relazione di cassa: in primo luogo, infatti, il fabbisogno di cui si forniscono dati previsionali e consuntivi nella Relazione di cassa costituisce un dato riferito non soltanto alla gestione del bilancio ma ad un aggregato più ampio, che può essere quello del Settore statale (bilancio + tesoreria) o quello del Settore pubblico allargato; in secondo luogo nel calcolo del ricorso al mercato si tiene conto dell'ammontare delle spese per rimborso di prestiti che non vengono invece computate nel calcolo del fabbisogno, in cui si definisce unicamente la dimensione dell'incremento del credito, misurato rispetto al livello (stock) raggiunto nel complesso nel precedente periodo, di cui ha necessità l'operatore pubblico per fronteggiare le esigenze di effettivi pagamenti del nuovo esercizio finanziario. In effetti, il fabbisogno viene preso in considerazione per misurare la quota dell'incremento del credito di nuova formazione nell'anno che sarà prevedibilmente assorbita dall'operatore pubblico, rispetto al resto dell'economia. Per questo motivo, quindi, ai fini di una comparazione in termini omogenei tra i saldi di bilancio ed il fabbisogno, che peraltro è relativo al più vasto aggregato preso in esame dalle Relazioni di cassa, va considerato « il saldo netto da finanziare », e cioè il risultato differenziale che si ottiene sottraendo il totale delle spese finali dal totale delle entrate finali, che indica l'ammontare delle risorse finanziarie che sono necessarie per fronteggiare il complesso delle spese finali eccedenti, per dimensione, l'ammontare delle entrate finali.

Il saldo netto da finanziare relativo all'anno in corso, sommato al livello di indebitamento raggiunto al termine dell'anno precedente, rappresenta quindi solo teoricamente l'ammontare del nuovo livello di indebitamento. Nel caso in cui l'ammontare delle entrate finali superi quello delle spese finali vi sarà un « saldo netto da impiegare ».

Per quanto riguarda la definizione del credito totale interno (CTI) va rammentato che con esso si definisce il totale delle seguenti attività finanziarie, computate a fine periodo: impegni sull'interno delle aziende di credito e degli istituti centrali di categoria; impieghi sull'interno degli istituti di credito speciale; obbligazioni emesse dagli enti territoriali, dagli enti pubblici (ad esempio ENEL, IRI, ENI, ecc.) e dalle imprese; consistenza (stock) di indebitamento del Settore statale (Tesoro, Cassa depositi e prestiti, Aziende autonome) al netto dei finanziamenti del Tesoro agli istituti di credito speciale.

180 — 4. Quadro generale riassuntivo

L'« indebitamento »
(o « accreditamento
netto »).

L'indebitamento netto è definito come il risultato differenziale tra tutte le entrate e le spese finali escluse le operazioni riguardanti le partecipazioni azionarie ed i conferimenti, nonché la concessione e la riscossione di crediti: si tratta di un risultato differenziale estremamente rilevante dal punto di vista economico, che indica la dimensione del disavanzo al netto di tutte le operazioni finanziarie svolte attraverso il bilancio, ottenuto eliminando tutte le partite attraverso le quali lo Stato si comporta come un « banchiere », come accade nei casi in cui si concedono o si riscuotono crediti, si sottoscrivono azioni o si conferiscono fondi di dotazione agli enti di gestione.

Il « risparmio
pubblico ».

Il saldo « risparmio pubblico », che può essere « positivo » oppure « negativo », si determina contrapponendo i primi due titoli dell'entrata (entrate tributarie ed extratributarie) al primo titolo della spesa (spese correnti).

Se il valore che ne risulta è negativo, ciò significa che le *entrate correnti* sono di dimensione inferiore alle *spese correnti*.

Dal punto di vista economico, il risparmio pubblico negativo è visto con sfavore, e ciò è dimostrato dalla metodologia per il riscontro della copertura finanziaria adottata dalla legge n. 468, che stabilisce la « intangibilità » del risparmio pubblico, e cioè la necessità che la introduzione di nuove o maggiori spese di parte corrente o per rimborso di prestiti avvenga mantenendo inalterato il saldo in questione, e cioè incrementando le entrate correnti o riducendo altre spese per un importo pari alla nuova o maggiore spesa che si intende introdurre.

PARTE II

**GLOSSARIO DEI TERMINI
MAGGIORMENTE RICORRENTI
NEI DOCUMENTI DI FINANZA PUBBLICA**

PAGINA BIANCA

Accensione di prestiti: indica l'ammontare delle operazioni di indebitamento a medio e lungo termine o « patrimoniali », con esclusione quindi di quelle di durata inferiore all'anno (vedi: « debito fluttuante »).

In sede previsionale l'« accensione di prestiti » coincide con il « ricorso al mercato », così come quest'ultimo viene definito dall'ultimo comma dell'articolo 6 della legge n. 468 del 1978 (vedi: « ricorso al mercato »).

Nel bilancio costituisce il titolo quarto dell'entrata.

Accertamento: l'articolo 222 del regolamento di contabilità di Stato lo definisce come l'operazione giuridico-contabile con cui l'Amministrazione appura la ragione del credito, la persona debitrice ed il relativo ammontare da iscrivere come competenza dell'esercizio.

Costituisce la prima fase della procedura di acquisizione delle entrate.

Acquisizione netta di attività finanziarie:

è uno dei saldi che appare nei conti consolidati di cassa del settore statale e del settore pubblico allargato. Esso riguarda le partite finanziarie (partecipazioni azionarie e conferimenti, concessioni e rimborsi di crediti e variazioni dei depositi bancari) e misura l'eccedenza delle erogazioni rispetto agli incassi: è l'indicatore del ruolo svolto dallo Stato, o più in generale dall'operatore pubblico, come intermediario finanziario.

Adeguamento del fabbisogno: rappresenta uno dei fattori che determinano le previsioni e/ o le variazioni alle previsioni di spesa (gli altri fattori sono: quelli « legislativi » e gli « oneri

inderogabili »). Si basa su statuizioni generiche delle leggi di spesa istitutive di Amministrazioni statali, o attributive loro di nuove funzioni, e riguarda l'adeguamento delle dotazioni finanziarie necessarie per il loro funzionamento.

Le spese per adeguamento del fabbisogno rappresentano la fascia degli oneri sui quali può esercitarsi una limitata discrezionalità, derivando essi non da precise statuizioni legislative ma da valutazioni delle Amministrazioni.

Allegati al Bilancio: espongono elementi esplicativi delle previsioni e, come tali, esistono solo nel progetto di Bilancio non avendo rilevanza legislativa.

Gli allegati si riferiscono:

a) al bilancio nel suo complesso: concernono i residui passivi, risultanti alla fine dell'esercizio precedente quello in cui si formulano le previsioni, distinti per Ministeri e capitoli e, nell'ambito di questi ultimi, tra residui propri e di stanziamento (articolo 36 legge di contabilità di Stato);

b) ai singoli stati di previsione: illustrano il computo della previsione di taluni capitoli.

Esistono anche gli « allegati » al quadro generale riassuntivo; essi, rappresentando elementi costitutivi dello stesso, hanno rilevanza legislativa e riguardano:

— con riferimento al bilancio annuale, la ripartizione delle spese per Ministeri e, rispettivamente, secondo l'analisi funzionale (sezioni) ed economica (categorie);

— con riferimento al bilancio pluriennale, la ripartizione delle entrate e delle spese finali per titoli e categorie; l'analisi per Ministeri e singoli accantonamenti dei fondi speciali

per provvedimenti legislativi in corso di perfezionamento; l'analisi funzionale (sino al terzo livello) delle spese finali.

Annessi: si tratta dei conti consuntivi degli enti cui lo Stato contribuisce in via ordinaria — relativi all'anno precedente quello in corso al momento della presentazione del bilancio — che vengono allegati agli stati di previsione della spesa dei competenti Ministeri vigilanti (articolo 19 legge n. 468 del 1978).

Anno finanziario: coincide con l'anno solare e rappresenta il periodo di tempo in cui si svolge la gestione finanziaria dello Stato (articolo 1 della legge n. 468 del 1978).

Anticipazioni straordinarie della Banca d'Italia: fanno parte delle operazioni che concorrono alla formazione del debito a breve o fluttuante (vedi debito fluttuante). Esse vengono concesse in caso di assoluta necessità, previa apposita autorizzazione legislativa che ne determina l'importo e la scadenza, solitamente allorché il conto corrente aperto al Tesoro per il servizio di Tesoreria provinciale supera lo sbilancio massimo consentito, vale a dire il 14 per cento dell'ammontare delle spese correnti ed in conto capitale risultanti dalle previsioni iniziali e successive variazioni (decreto legislativo n. 544 del 1948 e legge n. 1333 del 1964).

Anticipazioni del Bilancio: costituiscono, insieme con le partecipazioni azionarie ed i conferimenti, le cosiddette operazioni finanziarie (vedi acquisizione netta di attività finanziarie).

Nella classificazione economica del bilancio le anticipazioni sono collocate tra le spese in conto capitale e distinte in anticipazioni per finalità produttive e per finalità non produttive.

Queste ultime sono quelle per le quali non è dato individuare una destinazione immediata e diretta a scopi di produzione o di investimento. Rientrano in questa categoria le anticipazioni a copertura dei disavanzi di esercizio delle Aziende autonome (principalmente Ferrovie e Poste).

Appendici del Bilancio: sono i bilanci delle Aziende ed Amministrazioni autonome, allegati agli stati di previsione dei rispettivi Ministeri vigilanti: esse sono elementi costitutivi del Bilancio e, come tali, hanno rilevanza legislativa (articolo 2 della legge n. 468 del 1978).

Le Aziende ed Amministrazioni autonome dello Stato sono le seguenti (tra parentesi lo stato di previsione cui sono allegati i relativi bilanci):

- Ferrovie (Trasporti);
- Poste e telegrafi (Poste e telecomunicazioni);
- Telefoni (Poste e telecomunicazioni);
- A.N.A.S. (Lavori pubblici);
- Monopoli (Finanze);
- Foreste demaniali (Agricoltura e Foreste);
- Archivi notarili (Grazia e giustizia);
- Istituto agronomico per l'oltremare (Affari esteri);
- Fondo per il culto; Fondo beneficenza e religione della città di Roma; Patrimoni riuniti *ex economali* (Interno).

Assestamento di bilancio: disegno di legge da presentare al Parlamento entro il 30 giugno dal Ministro del tesoro, di concerto col Ministro del bilancio e della programmazione economica, al fine di adeguare gli stanziamenti del Bilancio annuale e di quello pluriennale in relazione:

- alla consistenza dei residui attivi e passivi accertati in sede di rendiconto dell'esercizio precedente;
- alle eventuali nuove o diverse esigenze emerse nel corso della gestione svolta, ivi comprese quelle connesse con mutamenti del quadro congiunturale e/o degli orientamenti della politica economica governativa.

Asta B.O.T.: è il sistema con il quale vengono collocati sul mercato i buoni ordinari del Tesoro.

Esso si realizza con l'asta « marginale » o con quella « competitiva ». Mediante la prima, le richieste dei partecipanti all'asta vengono soddisfatte a partire da quella al prezzo più elevato fino a quella al prezzo più basso che esaurisce la *tranche*. L'assegnazione dell'intera *tranche* viene comunque effettuata ad un unico prezzo e cioè a quello meno elevato fra i prezzi offerti dai partecipanti rimasti aggiudicatari.

Con la seconda i titoli vengono assegnati al prezzo offerto da ciascun partecipante.

Autorizzazioni di competenza e di cassa: si riferiscono alle previsioni dei singoli capitoli di spesa in cui si articola il Bilancio e, una volta approvato quest'ultimo, costituiscono il limite massimo entro il quale l'Amministrazione che ha in gestione il capitolo può, rispettivamente, impegnare e pagare.

L'autorizzazione di cassa, in particolare, è conferita senza distinzione tra operazioni in conto competenza ed in conto residui (legge n. 468 del 1978: articolo 2, primo, terzo e quarto comma).

Avanzo e disavanzo complessivo: è il risultato differenziale tra le operazioni di entrata e di spesa complessive (vedi operazioni complessive).

Tale risultato differenziale – a seguito della legge n. 468 del 1978 che ha disposto uno schema contabile in pareggio per il Bilancio di previsione (vedi « accensione di prestiti ») – emerge solo in sede di esecuzione o di gestione del bilancio (sia di competenza che di cassa) e misura l'eccedenza (avanzo) o l'insufficienza (disavanzo) delle risorse acquisibili o acquisite rispetto agli impieghi effettuabili o effettuati (rispettivamente per le dotazioni di competenza e cassa) e, quindi, con riferimento alla gestione di cassa, l'effetto del bilancio – rispettivamente positivo o negativo – sulle operazioni di Tesoreria.

Tale risultato differenziale nel conto riassuntivo del Tesoro, pubblicato mensilmente sulla *Gazzetta Ufficiale*, viene denominato « saldo di esecuzione del bilancio ».

Aziende autonome: sono vere e proprie articolazioni dell'Amministrazione statale – e, come tali, non dotate di personalità giuridica – alle quali è stata conferita piena autonomia gestionale in considerazione della peculiare natura delle attività che devono svolgere; i loro bilanci formano un tutt'uno con il bilancio dello Stato cui sono allegati (vedi « Appendici del Bilancio »).

Amministrazione Pubblica: come aggregato della Contabilità nazionale risulta costituito:

- dall'Amministrazione centrale (Stato ed enti e gestioni dell'Amministrazione centrale, comprese le gestioni di Tesoreria, dell'ANAS e delle ex Foreste demaniali);
- dall'Amministrazione locale (regioni, province, comuni, unità sanitarie locali, altri enti e gestioni dell'amministrazione locale);
- dagli Enti di previdenza (INPS, INAIL, Istituti di previdenza amministrati dal Tesoro, altri enti istituzionali centrali e locali).

Base monetaria: è costituita dalla moneta legale (circolante) e dalle attività trasformabili

con immediatezza e senza costo in moneta legale.

Essa è il principale strumento di controllo del credito, poiché una sua variazione produce nel credito una variazione di segno uguale e di ammontare multiplo.

In Italia risulta attualmente costituita:

- dalle passività della Banca d'Italia (moneta legale e depositi di Aziende di credito e di privati);
- dal margine disponibile nei conti di anticipazione delle Aziende di credito presso la Banca d'Italia (margine utilizzabile mediante ritiro di contante);
- dalle passività a vista del Tesoro liberamente trasformabili in moneta legale (soprattutto depositi presso il Tesoro e la Cassa DD.PP. e depositi postali);
- dalle disponibilità in valuta liberamente convertibili in moneta legale.

I canali di formazione della base monetaria sono essenzialmente: Estero; Tesoro; Aziende di credito; altri settori.

I canali di utilizzo sono invece due: il pubblico (famiglie e imprese) e le aziende di credito.

Bilancio: nel campo finanziario pubblico con tale termine si intende il « Bilancio annuale di previsione »; esso è un bilancio finanziario, che registra in termini previsionali le operazioni di entrata e di uscita monetarie nelle quali si estrinseca l'attività gestionale del soggetto pubblico (Stato ed altri Enti pubblici).

In Italia i bilanci di tutti gli Enti pubblici sono stati uniformati con la legge n. 468 del 1978 (articoli 1 e 25) con riferimento sia alla struttura, sia al sistema di registrazione delle operazioni. In relazione a quest'ultimo aspetto, le operazioni di acquisizione delle entrate e di esecuzione delle spese vengono previste nel Bilancio:

- sia nella fase di diritto, vale a dire dell'accertamento e dell'impegno (« Bilancio di competenza »);
- sia nella fase di fatto, vale a dire dell'incasso e del pagamento (« Bilancio di cassa »).

Bilancio pluriennale: è un bilancio previsionale di competenza, redatto per categorie di entrata e per categorie e sezioni di spesa, riferentesi a periodi da 3 a 5 anni; per il primo anno le previsioni coincidono con quelle del bilancio annuale di previsione, il che comporta

il suo aggiornamento annuale e la sua adozione con la stessa legge di approvazione del bilancio annuale.

Per gli anni successivi al primo le previsioni devono essere esposte separatamente: da una parte in base alla legislazione vigente e dall'altra in coerenza con i vincoli del quadro economico generale e con gli indirizzi della politica economica nazionale (versione programmatica).

Tale bilancio, per ciascuno degli anni considerati, indica il limite massimo dell'eventuale saldo netto da finanziare e del ricorso al mercato. Nel corso dell'esercizio, non potendosi peggiorare il saldo di parte corrente della versione a legislazione vigente e il saldo netto da finanziare della versione programmatica per ciascuno degli anni considerati, costituisce altresì strumento per la verifica della copertura finanziaria delle nuove o maggiori spese sia di parte corrente e di rimborso prestiti (saldo corrente), sia di conto capitale (saldo netto da finanziare) (articolo 4 legge n. 468 del 1978).

B.O.T. (Buoni ordinari del Tesoro): titoli fruttiferi al portatore, con scadenza fino a dodici mesi, emessi dal Tesoro per fronteggiare transitorie esigenze di cassa.

Il limite massimo di circolazione e l'ammontare massimo delle nuove emissioni sono stabiliti annualmente dal Parlamento con la legge di approvazione del Bilancio.

Tali titoli concorrono alla formazione del debito fluttuante (vedi debito fluttuante).

I relativi interessi gravano sul bilancio alla scadenza dei titoli, mentre incidono sulla Tesoreria all'atto dell'emissione degli stessi: sotto quest'ultimo aspetto, tali interessi determinano un credito della Tesoreria nei confronti del bilancio, che si estingue — al momento del rimborso — con il pagamento degli interessi a carico del bilancio medesimo (vedi « crediti di tesoreria »).

Il collocamento dei titoli sul mercato avviene attualmente mediante asta (vedi « Asta B.O.T. »).

Capitolo: costituisce l'unità elementare del bilancio ed esprime la destinazione, per oggetto, che si dà ad ogni singola somma inserita in bilancio (vedi « stanziamento »).

Capitolo aggiunto: capitolo di entrata o di uscita istituito con provvedimento amministrativo nel corso della gestione per registrare i

residui formati nella gestione precedente in relazione ad un oggetto per il quale non esistano i corrispondenti capitoli nel bilancio in gestione.

Categoria: è un'aggregazione di più capitoli aventi oggetto omogeneo.

Per l'entrata, le categorie sono raggruppamenti di capitoli riferentisi a cespiti aventi « natura » simile. Esse — pari a 15, di cui 5 del Titolo I e 7 del Titolo II — realizzano una classificazione di tipo « giuridico-finanziario ».

Per la spesa, le categorie sono raggruppamenti di capitoli aventi ad oggetto oneri di identico contenuto economico. Esse — pari a 16, di cui 9 del Titolo I — realizzano una classificazione di tipo economico volta all'inserimento del bilancio dello Stato in quello economico nazionale (articolo 6, legge n. 468 del 1978).

C.C.T. (Certificati di Credito del Tesoro): titoli fruttiferi del debito patrimoniale a medio e lungo termine, a cedola fissa o variabile, emessi dal Tesoro per finanziare esigenze di bilancio.

Circolazione di Stato: è costituita dalla moneta e dai biglietti di Stato emessi, al netto di quelli logori ritirati dalla circolazione.

Classificazione amministrativa: per l'entrata è realizzata dalle Rubriche che raccolgono tutti i capitoli concernenti cespiti il cui accertamento è affidato allo stesso organo.

Per la spesa è rappresentata dal raggruppamento dei capitoli per Ministeri, e, nell'ambito di questi, per Rubriche le quali corrispondono all'organo che ha in gestione le spese od ai cui servizi esse si riferiscono.

Le Rubriche sono « direttamente » evidenziate nei singoli stati di previsione, oltreché nei riassunti che li corredano (vedi rubrica) (articolo 6 legge n. 468 del 1978).

Classificazione economica: aggregazione delle spese, secondo la loro natura economica, in Titoli e Categorie.

I Titoli e le Categorie sono « direttamente » evidenziati nei singoli stati di previsione, oltreché nei riassunti che li corredano (vedi Categoria) (articolo 6 legge n. 468 del 1978).

Classificazione funzionale: aggregazione delle spese, in base alle finalità cui sono desti-

nate, in sezioni che vengono evidenziate soltanto nei riassunti che corredano ciascuno stato di previsione (articolo 6 legge n. 468 del 1978).

Consumi pubblici: è un aggregato costituito dalle seguenti categorie di spesa corrente: organi costituzionali, personale in servizio ed in quiescenza, acquisto di beni e servizi, ammortamenti.

Tale aggregato in contabilità nazionale misura, in mancanza di un più idoneo sistema di rilevazione diretta, l'entità dei beni e servizi prodotti dallo Stato e destinati al consumo.

Contabilità speciali: conti aperti, previa autorizzazione della Direzione generale del Tesoro, presso le Sezioni provinciali di Tesoreria per ricevere i versamenti fatti da Amministrazioni o funzionari statali, nonché da Enti ed organismi pubblici, per costituire le disponibilità di cui poter disporre mediante ordini di pagamento. Salvo deroghe di legge, in generale non possono esservi versati fondi provenienti dal bilancio dello Stato (articolo 585 Regolamento contabilità di Stato).

Recentemente sono state anche aperte in attuazione dell'articolo 40 della legge n. 119, del 1981, che ha fissato limiti per il mantenimento da parte degli enti pubblici di disponibilità liquide presso le banche (vedi «rientro depositi bancari»).

Esse sono attualmente infruttifere, ai sensi della legge n. 130, del 1983.

Conti della Finanza pubblica: in tale dizione si comprendono (articoli da 25 a 30 della legge n. 468 del 1978):

- i bilanci degli enti che costituiscono il settore pubblico (vedi «Settore pubblico»);
- i conti di cassa che i predetti enti sono tenuti ad elaborare, con cadenza trimestrale e sulla base di appositi prospetti, ai fini della formulazione ed eventuale revisione della stima annua del fabbisogno del settore pubblico e dell'evidenziazione dei relativi risultati trimestrali;
- i conti consolidati di cassa degli stessi enti e quelli consolidati relativi al settore statale ed al settore pubblico (vedi: Relazione di cassa).

Conti correnti di Tesoreria: sono istituiti presso la Tesoreria centrale dello Stato con decreto del Ministro del tesoro e ne possono essere titolari Amministrazioni ed Aziende autonome dello Stato, nonché Enti ed organismi pubblici ed Istituti ed Aziende di credito.

Previa costituzione su detti conti delle relative disponibilità, i titolari degli stessi possono ordinare alle Sezioni provinciali di Tesoreria di effettuare pagamenti per loro conto (articolo 576 Regolamento contabilità di Stato).

Dal 1983 sono tutti infruttiferi (articolo 10 della legge n. 130 del 1983).

Conto del bilancio: costituisce la Parte I del Rendiconto generale dello Stato (vedi tale voce).

Esso dà conto, a livello di singoli capitoli, delle risultanze della gestione finanziaria dell'esercizio, distintamente per la competenza, la cassa ed i residui (articolo 22 della legge n. 468 del 1978).

Conti pubblici consolidati: essi possono essere di competenza e di cassa a seconda che riguardino il consolidamento delle operazioni gestionali, rispettivamente di competenza e di cassa, di due o più enti ed organismi pubblici che possono essere legati da rapporti di finanziamento totale o parziale, rapporti che — per effetto del consolidamento — vengono in tali conti eliminati, per lo stesso importo, dalla spesa dell'ente erogante e dalla entrata dell'ente finanziato.

Conto consolidato delle Amministrazioni pubbliche: è redatto annualmente a consuntivo dall'ISTAT ed in sede previsionale dall'ISCO, al fine di conoscere l'impatto delle operazioni dell'operatore pubblico sull'evoluzione del prodotto interno lordo e di talune delle sue componenti. Ha come area di riferimento gli enti (giuridicamente pubblici o privati che siano) che producono servizi non destinati alla vendita. Esso riflette le operazioni gestionali di tali enti — con esclusione di quelle finanziarie — sulla scorta del criterio della competenza economica ed in termini di contabilità nazionale (vedi «Amministrazione pubblica»).

Conti consolidati dei settori « statale » e « pubblico allargato »: sono conti che, con riferimento alla gestione di cassa, consolidano

le operazioni di bilancio degli enti che costituiscono i settori cui sono intestati (vedi « Settore statale » e « Settore pubblico allargato »).

Essi vengono redatti dal Tesoro (articolo 30 della legge n. 468 del 1978) — per essere inseriti nella Relazione di cassa (vedi tale voce) — con cadenza trimestrale e nelle fasi previsionale e consuntiva.

Essi danno una visione unitaria degli effetti dell'azione pubblica — programmata o eseguita — sull'evoluzione delle componenti sia reali che finanziarie del sistema economico, con riferimento anche alla necessità di controllo della liquidità. Il conto consolidato del settore statale costituisce uno dei sottoconti del conto consolidato del settore pubblico allargato.

Conto consolidato del settore pubblico:

è elaborato in termini di cassa annualmente a consuntivo dalla Banca d'Italia, e per fini interni anche su base previsionale, ed ha caratteristiche e finalità del tutto simili a quelle del conto consolidato del settore pubblico allargato, ma a differenza di quest'ultimo esclude l'ENEL e si avvale per la sua costruzione anche di statistiche finanziarie (vedi: « Conto consolidato del settore pubblico allargato »).

Conto corrente per il servizio di Tesoreria provinciale:

è intrattenuto dal Tesoro con la Banca d'Italia per provvedere alla regolazione del servizio di Tesoreria provinciale affidato alla medesima Banca d'Italia.

Tale conto, le cui disponibilità sono fruttifere al tasso annuo dell'1%, può presentare per il Tesoro un saldo o attivo (« credito di Tesoreria ») o passivo (« debito di Tesoreria »); quest'ultimo — che si configura come un'operazione di indebitamento fluttuante — non può superare per più di 20 giorni l'importo massimo fissato per legge (pari al 14% dell'ammontare delle previsioni aggiornate di competenza delle spese correnti ed in conto capitale): trascorso tale termine, infatti, la Banca d'Italia non può più dar corso ad ulteriori prelevamenti fino a che lo sbilancio, a seguito di incassi di pertinenza del Tesoro o di versamenti dal medesimo fatti sul conto stesso, non sia stato riportato entro il limite predetto (vedi: « Anticipazioni straordinarie della Banca d'Italia ») (decreto legislativo n. 544 del 1948 e legge n. 1333 del 1964).

Conto del patrimonio: costituisce la Parte II del Rendiconto generale dello Stato (vedi tale voce).

Esso riassume e dimostra le attività e passività finanziarie e patrimoniali, nonché i punti di concordanza con il conto del bilancio (vedi tale voce).

Fra i documenti che lo corredano, di rilievo il Conto del Tesoriere centrale ed il Conto dell'Istituto bancario che svolge il servizio di Tesoreria provinciale (vedi: « Conto del Tesoriere centrale » e « Conto del Tesoriere provinciale ») (articolo 22 della legge n. 468 del 1978).

Conto riassuntivo del Tesoro: è il documento che — pubblicato come supplemento della *Gazzetta Ufficiale* (articolo 609 del Regolamento di contabilità) — dà conto mensilmente di tutte le operazioni di Tesoreria effettuate nel periodo, vale a dire:

- degli incassi e dei pagamenti di bilancio, distinti per competenza e residui ed analizzati anche secondo le principali classificazioni di bilancio;
- dei debiti e crediti di Tesoreria (vedi tali voci).

Esso dà quindi conto, per il periodo di riferimento, del risparmio pubblico, del saldo da finanziare e del saldo di esecuzione del bilancio, nonché della Situazione del Tesoro (vedi le relative voci).

Riporta inoltre in appendice le situazioni del « bilancio di competenza » (aggiornamento delle previsioni iniziali e situazione degli accertamenti e degli impegni), della Banca d'Italia e, trimestralmente, del debito pubblico.

Conto del Tesoriere centrale: ha la natura di « conto giudiziale » e deve essere reso entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio alla Direzione generale del Tesoro per l'inoltro alla Corte dei conti e per la successiva allegazione al Conto generale del patrimonio (articolo 22 della legge n. 468 del 1978).

Esso illustra e certifica le operazioni di incasso e di pagamento del bilancio e quelle concernenti i debiti e crediti di Tesoreria effettuate dalla Tesoreria centrale (articoli 630 e successivi del Regolamento di contabilità).

Conto del Tesoriere provinciale: è analogo al Conto del Tesoriere centrale (vedi tale voce),

ma è reso dalla Banca d'Italia, cui è affidato il servizio di Tesoreria provinciale, ed illustra e certifica le operazioni (di bilancio e di Tesoreria) effettuate dalle Sezioni di Tesoreria provinciali (articoli 631 e successivi del Regolamento di contabilità).

Anch'esso deve essere allegato al Conto generale del patrimonio (articolo 22 della legge n. 468 del 1978).

Copertura finanziaria: disponibilità necessarie a finanziare, a seguito di iniziative legislative, nuove o maggiori spese, oppure minori entrate, da iscrivere in Bilancio (articolo 81, quarto comma, della Costituzione) (vedi « Bilancio pluriennale »).

Crediti dei fornitori: riguardano forniture di beni e servizi ad Enti del settore pubblico allargato eseguite ma non pagate; tali partite talvolta vengono considerate nel calcolo dei fabbisogni del settore statale e pubblico allargato, quali elementi diminutivi degli stessi, allorquando tali fabbisogni devono essere utilizzati ai fini della valutazione della quota dell'espansione del credito totale interno assorbita dall'operatore pubblico.

Crediti di Tesoreria: operazioni di pagamento che la Tesoreria effettua per conto del bilancio e per l'espletamento di altri compiti di pertinenza della Tesoreria. Tali operazioni sostanzialmente riguardano:

- gli interessi sui B.O.T. fino al momento della scadenza;
- il servizio del Portafoglio;
- i sospesi di Tesoreria;
- le sovvenzioni all'Azienda postale;
- il saldo, a credito del Tesoro, del conto corrente per il servizio di Tesoreria provinciale.

(Per ciascuna di tali operazioni si veda l'apposita voce).

Credito totale interno: è pari alla sommatoria:

- degli impieghi delle Aziende di credito (in lire ed in valuta) e degli Istituti di credito speciale;
- delle emissioni di obbligazioni da parte delle imprese private e degli Enti territoriali;

- del fabbisogno complessivo interno del settore statale decurtato dei finanziamenti netti del Tesoro alle istituzioni creditizie.

L'espansione annuale o infrannuale di tale aggregato costituisce uno dei possibili obiettivi intermedi della politica monetaria, funzionale al perseguimento degli obiettivi finali della stessa (equilibri interni ed esterni, sviluppo del reddito, ecc.).

Crowding out: con tale termine si indica l'effetto di spiazzamento che il settore privato subisce, ad espansione di credito totale interno invariata, allorquando il fabbisogno pubblico (al netto dei finanziamenti dello stesso alle imprese) si attesta su livelli superiori a quelli programmati (vedi « Credito totale interno »).

Debito flottante: è il complesso delle operazioni comprese fra i « debiti di Tesoreria » per il finanziamento a breve del fabbisogno del settore statale (vedi « debiti di Tesoreria »).

A formare il debito flottante concorrono le operazioni relative:

- ai buoni ordinari del Tesoro (BOT);
- alle anticipazioni straordinarie della Banca d'Italia;
- al saldo, a debito del Tesoro, del conto corrente per il servizio di Tesoreria provinciale;
- ai conti correnti con la Cassa Depositi e Prestiti, gli Istituti di previdenza amministrati dal Tesoro ed altri Istituti finanziari.

(Per ciascuna di tali operazioni si veda l'apposita voce).

Debito patrimoniale: è la forma di indebitamento con la quale si effettua il finanziamento a medio-lungo termine del fabbisogno del Tesoro (vedi « fabbisogno del settore statale »).

Esso comprende i debiti pubblici (consolidati, redimibili, buoni del Tesoro poliennali, certificati di credito del Tesoro, debiti esteri) e gli « altri debiti » (soprattutto mutui obbligazionari con il CREDIOP).

Debito pubblico: con tale termine (senza ulteriori specificazioni) si intende la consistenza del debito del settore pubblico, incluso il debito flottante (e gli altri debiti a breve) e l'indebitamento verso la Banca d'Italia e l'Ufficio italiano cambi.

Debiti di Tesoreria: rappresentano disponibilità di fondi costituite a vario titolo presso la tesoreria dello Stato e che si concretano nei seguenti comparti:

- debito fluttuante;
- servizio dei conti correnti e delle contabilità speciali;
- servizio dei depositi e dei vaglia.

(Per ciascuna di tali operazioni si veda l'apposita voce).

Depositi di Tesoreria: rappresentano una delle operazioni ricomprese tra i « debiti di Tesoreria ».

Possono essere « provvisori », se effettuati dai concorrenti alle aste, oppure « definitivi » se costituiti per conto della Cassa Depositi e Prestiti (articoli 592 e seguenti del Regolamento di contabilità).

Devoluzione di quote di entrate erariali: forme di finanziamento dei bilanci di taluni enti, anche territoriali, effettuate dallo Stato a seguito della centralizzazione impositiva disposta con la riforma tributaria del 1973, ovvero per espressa disposizione di legge.

Disavanzo: vedi « indebitamento netto ».

Disavanzo primario: disavanzo delle operazioni correnti al netto della spesa per interessi.

Domanda aggregata: termine di contabilità nazionale che definisce il complesso dei consumi e degli investimenti.

Domanda globale interna: aggregato di contabilità nazionale che misura la quantità di beni e servizi richiesti dai vari operatori economici operanti sul territorio nazionale.

Eccedenze di spesa: si verificano — per la tipicità del meccanismo di esecuzione — su capitoli concernenti spese di carattere obbligatorio allorquando gli impegni o i pagamenti superano lo stanziamento previsto.

Esse sono formalmente riconosciute in sede di parificazione del conto del bilancio da parte della Corte dei conti e possono essere regolarizzate dal Parlamento con la legge che approva il rendiconto generale dello Stato.

Economie di spesa: quote di stanziamento, di competenza e/o di cassa, che a fine esercizio non risultano impegnate e/o pagate e, pertanto, non possono essere più utilizzate negli esercizi successivi.

Elenchi: sono allegati a taluni stati di previsione della spesa e definiscono gli elementi per l'esercizio di particolari facoltà che competono all'Amministrazione nel corso della gestione.

Di particolare importanza sono gli elenchi che corredano lo stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro (fra essi, si ricordano quelli: per le « spese obbligatorie »; per le « spese impreviste »; per « oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso », cosiddetti « fondi globali o speciali »).

Gli elenchi sono approvati con appositi articoli della legge di bilancio.

Enti pubblici non economici: costituiscono uno dei sottosettori in cui si articola il settore pubblico allargato (vedi tale voce).

Essi, ai sensi dell'articolo 25 della legge n. 468 del 1978, sono stati da ultimo determinati con D.P.C.M. del 3 novembre 1983, ivi compresi quelli di natura previdenziale (vedi « Bilancio »).

Entrate correnti: sostanzialmente coincidono con quelle iscritte ai primi due titoli dello stato di previsione dell'Entrata (titolo I: « Entrate tributarie », titolo II: « Entrate extratributarie ») (vedi « risparmio pubblico »).

Entrate finali: rappresentano la sommatoria dei primi tre titoli delle entrate di bilancio (entrate tributarie, extratributarie e per alienazione di beni patrimoniali, ammortamenti e riscossione di crediti).

Esse rappresentano le risorse definitivamente acquisite (o da acquisire) al bilancio per il raggiungimento dei fini istituzionali.

Si definiscono, per contro, « strumentali » o di finanziamento le operazioni di accensione di prestiti (titolo IV) (vedi « saldo netto da finanziare »).

Entrate finali nette: sono le entrate finali depurate di quelle per la riscossione di crediti (vale a dire dell'ammontare della categoria XV, che individua le risorse provenienti allo Stato dalla sua attività di intermediazione finanziaria) (vedi « indebitamento netto »).

Entrate complessive: sono le entrate finali maggiorate delle risorse reperite tramite accensioni di prestiti a medio e lungo termine (vedi « entrate finali » ed « accensioni di prestiti »).

Erogazioni del settore statale: rappresentano i pagamenti risultanti dal conto consolidato del settore statale (vedi tale voce).

Esercizio finanziario: complesso delle operazioni di gestione del bilancio — vale a dire di esecuzione delle previsioni di entrata e di spesa — svolte nell'anno finanziario.

Esercizio provvisorio: periodo massimo di quattro mesi, autorizzato per legge, nel corso del quale ha luogo la gestione del bilancio non ancora approvato dal Parlamento.

La legge autorizzativa del regime provvisorio stabilisce che la gestione si svolga per dodicesimi delle somme stanziare nel progetto di bilancio presentato al Parlamento (articolo 16 legge n. 468 del 1978).

Fabbisogno: è uno dei risultati differenziali espressi dai conti consolidati di cassa dei settori statale e pubblico allargato e misura l'eccedenza delle erogazioni sugli incassi con riferimento al complesso delle operazioni correnti, in conto capitale e finanziarie. (Quando gli incassi superano le erogazioni si ha la cosiddetta « disponibilità »).

Esso esprime l'ammontare per il quale il settore intestatario del conto si propone (previsioni) o ha dovuto ricorrere (risultati) al credito nazionale (a breve e medio-lungo termine) ed estero.

Fabbisogno complessivo: è il fabbisogno (vedi tale voce) aumentato delle regolazioni debitorie pregresse effettuate (o da effettuare) in contanti nei confronti di soggetti esterni al settore intestatario del conto e diminuito dei crediti maturati a fine periodo da parte dei fornitori.

Esso corrisponde per le operazioni di cassa del bilancio (che non tengono conto del credito dei fornitori) al « saldo netto da finanziare » (vedi tale voce).

Fabbisogno complessivo interno: è il fabbisogno complessivo decurtato dell'ammontare dei prestiti esteri.

Esprime la misura del fabbisogno che concorre a determinare l'espansione del « credito totale interno » (vedi tale voce).

Fabbisogno tendenziale: è il fabbisogno riferito ai conti consolidati di cassa dei settori statale e pubblico allargato, allorché questi conti sono costruiti — anziché su operazioni previsionali di bilancio — sulla scorta di ipotesi di evoluzione tendenziale delle macrovariabili rilevanti.

Fabbisogno del Settore statale (o del Tesoro): risulta dal consolidamento delle operazioni gestionali di cassa del bilancio con le operazioni di Tesoreria (vedi « saldo netto da finanziare » e « fabbisogno della Tesoreria »).

Fattori legislativi: rappresentano una delle determinanti le previsioni di spesa e/o le loro variazioni; le spese derivanti da tali fattori hanno carattere assolutamente « rigido », in quanto quantificate per ciascun esercizio dalla relativa legge istitutiva.

Fiscal drag: fenomeno conseguente alla progressività delle imposte sui redditi in un contesto inflazionistico.

Quando i redditi monetari aumentano a causa dell'inflazione, sono colpiti da aliquota fiscale più elevata. Ciò comporta un aumento reale del prelievo nella misura in cui l'imposta cresce in modo più che proporzionale rispetto all'adeguamento nominale dei redditi all'inflazione.

Fiscalizzazione contributiva: assunzione a carico del bilancio di parte degli oneri contributivi (previdenziali o di malattia) gravanti sui datori di lavoro o sui lavoratori.

Fondi globali o speciali: somme iscritte su appositi capitoli dello stato di previsione del Ministero del tesoro per far fronte alle spese derivanti da progetti di legge che si prevede possano essere approvati dal Parlamento nell'esercizio cui si riferiscono o, comunque, entro il successivo.

Tali fondi possono essere al massimo in numero di tre: uno per le spese correnti, uno per le spese di conto capitale ed uno per il rimborso di prestiti.

A ciascuno di essi corrisponde un elenco (vedi tale voce) che specifica i singoli progetti legislativi, e relativi oneri, cui il fondo fa da copertura.

L'ammontare di ciascuno di tali fondi, e la loro specificazione, sono determinati dalla legge finanziaria (articolo 10 della legge n. 468 del 1978).

Fondi di riserva: somme iscritte su appositi capitoli per fronteggiare gli oneri scaturenti dall'esercizio di particolari facoltà che competono all'Amministrazione nel corso della gestione (vedi « Elenchi »).

Essi possono essere:

- « generali », in quanto utilizzabili per le esigenze di tutte le Amministrazioni, e trovano iscrizione su appositi capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro (fondo per le spese obbligatorie e d'ordine; fondo per la riassegnazione dei residui passivi perenti di conto capitale; fondo per le spese impreviste: rispettivamente articoli 7, 8 e 9 della legge n. 468 del 1978);
- « particolari », in quanto operanti nell'ambito di una sola Amministrazione, su di un capitolo del cui stato di previsione trovano iscrizione (« fondi a disposizione »; « fondi anticipazioni », ecc.).

Fondo comune regionale: è stato istituito (Tesoro: capitolo 5926) ai sensi dell'articolo 8 della legge n. 281 del 1970 per il finanziamento delle funzioni « normali » delle regioni a statuto ordinario.

La consistenza del fondo è commisurata al gettito annuale di alcuni tributi erariali secondo le quote indicate nel citato articolo 8 della legge n. 281 del 1970 come modificata dal 1982 con le leggi finanziarie annuali.

Il fondo, che comprende anche gli stanziamenti previsti da leggi di carattere particolare (consultori familiari, interruzione della gravidanza, ONMI, stupefacenti ed opere universitarie), viene globalmente ripartito tra le regioni a statuto ordinario in maniera proporzionale alle assegnazioni disposte nel 1981 per espressa disposizione reiterata annualmente in sede di legge finanziaria.

Fondo regionale di sviluppo: è stato istituito, (Bilancio: capitolo 7081) ai sensi dell'articolo 9 della legge n. 281 del 1970, per l'assegnazione alle regioni dei finanziamenti necessari all'attuazione dei loro programmi di sviluppo secondo le indicazioni del programma economico nazionale e sulla base dei criteri annualmente determinati dal CIPE con particolare

riguardo alle esigenze di sviluppo del Mezzogiorno.

La consistenza del fondo è determinata annualmente con legge di bilancio e comprende anche gli stanziamenti annuali previsti da leggi di contenuto particolare per le quali è prevista la confluenza nel predetto fondo.

Fondo sanitario nazionale: l'articolo 51 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 ha previsto la costituzione di un fondo destinato al finanziamento del servizio sanitario nazionale il cui importo è stanziato in due distinti capitoli a seconda che si tratti di spesa della parte corrente (Tesoro: capitolo 5941) o della parte in conto capitale (Bilancio: capitolo 7082).

Le somme stanziate in bilancio sono ripartite dal CIPE tra le regioni e da queste tra le Unità sanitarie locali.

La legge finanziaria 1984 (legge n. 730 del 1983) ha determinato per il triennio 1984/1986 la consistenza del fondo sia per la parte corrente che per la parte in conto capitale.

Fondo nazionale trasporti: è stato istituito (Trasporti: capitolo 1660) ai sensi dell'articolo 9 della legge n. 151 del 1981 ed è denominato « fondo nazionale per il ripiano dei disavanzi di esercizio delle aziende di trasporto pubbliche e private di competenza regionale, provinciale e comunale ».

Il fondo, la cui quantificazione viene disposta con la legge finanziaria, è ripartito fra le regioni con i criteri fissati dal Ministro dei trasporti di concerto con il Ministro del tesoro sulla base della dimensione dei servizi effettuati e delle caratteristiche del territorio su cui i servizi stessi si svolgono.

Le regioni a loro volta assegnano i rispettivi finanziamenti agli enti o alle aziende di trasporto con i criteri indicati nella legge medesima.

Con la stessa legge è stato altresì istituito (articolo 11), per la durata di quattro anni fino al 1984, e con una dotazione complessiva, il « fondo per gli investimenti nel settore dei trasporti pubblici locali di competenza regionale ». Tale fondo è destinato all'acquisto di autobus, tram, filobus e di altri mezzi di trasporto di persone, terrestri, lagunari e lacuali nonché per costruzione e ammodernamento di infrastrutture, di impianti fissi, ecc.

Il fondo viene ripartito tra le regioni dal Ministro dei trasporti in base alla densità della popolazione e del traffico. Le regioni, per le quote loro assegnate, concedono contributi agli enti o alle imprese di trasporto.

Fondo di cassa: è costituito dall'insieme delle giacenze esistenti ad una certa data presso i contabili dello Stato (Banca d'Italia, quale titolare del servizio di Tesoreria provinciale, Tesoriere centrale dello Stato, Cassiere speciale biglietti e monete, Contabile del Portafoglio). Figura mensilmente nella « situazione del Tesoro » (vedi tale voce).

Fondi a disposizione: tali fondi, iscritti negli stati di previsione dei Ministeri dell'Interno (capitolo 2981) e della difesa (capitoli 1245 e 4797), rispettivamente, ai sensi della legge n. 1001 del 1969 e del regio decreto n. 263 del 1928 e della legge n. 1958 del 1932, sono destinati a sopperire ad eventuali deficienze dei capitoli relativi alla Polizia di Stato, alle Forze Armate ed ai servizi dell'Arma dei Carabinieri. I capitoli a favore dei quali possono essere operati i prelevamenti dai detti fondi sono quelli indicati negli appositi elenchi allegati agli stati di previsione dei suddetti Ministeri.

Fondi di anticipazione: sono iscritti — in forza di specifiche autorizzazioni legislative — su appositi capitoli degli stati di previsione della spesa:

- del Ministero degli affari esteri (capitolo 1685: legge n. 322 del 1977), al fine di evitare ritardi negli accreditamenti di fondi alle rappresentanze diplomatiche e consolari all'estero e per particolari tipi di spese specificatamente indicate dal legislatore. A fine anno tale fondo viene chiuso mediante versamento al capitolo n. 3761 dell'entrata del bilancio dello Stato;
- del Ministero della difesa (capitoli nn. 1180 e 4791: regio decreto n. 263 del 1928 e legge n. 1958 del 1932), per provvedere alle momentanee deficienze di cassa rispetto alle anticipazioni di fondi ed alle speciali esigenze previste dai rispettivi regolamenti nonché al fondo scorta per le navi, per i corpi, gli enti e per i distaccamenti a terra della Marina militare. A fine anno tali fondi vengono chiusi mediante versamento al capitolo n. 3791 dell'entrata del bilancio dello Stato;
- del Ministero dell'interno (capitoli nn. 2841 e 3281: leggi n. 451 del 1979 e n. 968 del 1969), per provvedere alle momentanee deficienze di fondi rispetto ai periodici accreditamenti sui vari capitoli di spesa dei reparti ed uffici della Polizia di Stato e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dei servizi della protezione civile.

Gestioni fuori bilancio: riguardano acquisizioni di entrate e/o effettuazioni di spese svolte dall'Amministrazione dello Stato, ma al di fuori del bilancio, e quindi non soggette alle normali procedure giuridico-amministrative di esecuzione dello stesso.

La loro disciplina organica è prevista dalla legge n. 1041 del 1971 e ciascuna di esse è autorizzata con apposita norma legislativa.

Esse hanno l'obbligo della rendicontazione e sono sottoposte al controllo della competente Ragioneria Centrale e della Corte dei Conti.

Il Ministro del tesoro ha facoltà di disporre accertamenti nel corso della gestione.

Gestione di Tesoreria: è costituita dall'insieme delle operazioni riguardanti i debiti ed i crediti di Tesoreria (vedi tali voci).

Gettito tributario: complesso delle entrate tributarie accertate e /o incassate in un determinato periodo di tempo (in genere l'anno finanziario).

Impegno: definisce l'onere scaturente dalle obbligazioni pecuniarie giuridicamente perfezionate. È assunto sullo stanziamento di competenza di ciascun capitolo di spesa (con esclusione dei Fondi speciali e di riserva).

È la prima fase della procedura di esecuzione delle spese (articolo 20, legge n. 468 del 1978).

Incassi: rappresentano le somme di pertinenza del bilancio versate in Tesoreria dai vari agenti della riscossione (vedi: Versamenti).

Incassi del settore statale: rappresentano gli incassi risultanti dal conto consolidato del settore statale (vedi tale voce).

Indebitamento o accreditamento netto: è il risultato differenziale tra le entrate e le spese finali decurtate delle operazioni finanziarie (per le entrate: riscossione di crediti; per le spese: partecipazioni e conferimenti, nonché anticipazioni produttive e non).

Esso, introdotto per il bilancio statale dalla legge n. 468 del 1978 (articolo 6), pone in evidenza il saldo positivo (accreditamento) o negativo (indebitamento) con cui concludono le operazioni di bilancio di natura « economica ».

Tale saldo, infatti, è quello conclusivo del conto economico consolidato delle Amministrazioni pubbliche (vedi tale voce).

Investimenti: spese di intervento sull'economia rappresentate in bilancio dalle seguenti categorie di spese in conto capitale: beni ed opere immobiliari, beni mobili e macchine, trasferimenti, partecipazioni e conferimenti, anticipazioni produttive. In particolare: le prime due categorie concretano gli « investimenti diretti »; le altre tre quelli « indiretti »; nell'ambito di questi ultimi possono enuclearsi gli investimenti finanziari costituiti dalle partecipazioni e conferimenti e dalle anticipazioni produttive.

Legge di Bilancio: è la legge con la quale viene adottato il Bilancio di previsione dello Stato: essa fissa i limiti ed i contenuti della gestione finanziaria dello Stato e ne autorizza l'esecuzione.

Legge finanziaria: è lo strumento con cui operare modifiche ed integrazioni a disposizioni legislative aventi riflessi sul bilancio dello Stato, su quelli delle Aziende autonome e su quelli degli Enti che si ricollegano alla finanza statale.

Essa ha un contenuto « necessario » (determinazione del ricorso al mercato e dei fondi speciali, nonché rimodulazione delle spese pluriennali) ed un contenuto « eventuale » (rifiinanziamento di leggi di spesa scadute ed altre norme sostanziali aventi riflessi meramente finanziari); le sue determinazioni vengono recepite nel progetto di bilancio redatto a legislazione vigente attraverso apposita « nota di variazioni » allo stesso presentata dal Governo. La legge finanziaria si caratterizza quale strumento della politica economica volto ad attuare la necessaria manovra correttiva ed integrativa delle entrate e delle spese del bilancio dello Stato e degli enti del settore pubblico allargato secondo le compatibilità delineate dal quadro macroeconomico generale ed in coerenza con le previsioni del bilancio pluriennale (articolo 11, legge n. 468 del 1978).

Liquidazione: determinazione della persona del creditore e dell'ammontare del debito.

È la seconda fase della procedura di erogazione delle spese (articolo 277 del Regolamento di contabilità).

Mandato o ordinativo di pagamento: è la forma normale di pagamento per le spese dello Stato. Esso è un ordine a pagare a favore di uno o più creditori emesso, talvolta con impu-

tazione a più capitoli, da una Amministrazione centrale (articolo 408 del Regolamento di contabilità) o periferica (legge n. 908 del 1960) sulla Tesoreria centrale o sulle Sezioni di Tesoreria provinciali.

I mandati possono essere « individuali » (a favore di un solo creditore o anche di più creditori ma per somma indivisa), collettivi (riferentisi a più somme da corrispondersi ripartitamente a creditori diversi), oppure « estinguibili mediante commutazione in quietanza di entrata o versamento in conto corrente di tesoreria ».

Massa acquisibile e spendibile: con riferimento rispettivamente all'entrata ed alla spesa, rappresenta la sommatoria tra la consistenza dei residui iniziali dell'esercizio e la previsione iniziale o aggiornata di competenza.

Essa, riferita al capitolo, costituisce il limite massimo entro il quale può situarsi l'autorizzazione di pagamento o la previsione di incasso.

Maggiori (o minori) entrate e spese: indicano l'incremento (o la riduzione) delle previsioni iscritte in bilancio in conseguenza di fattori intervenuti successivamente alle previsioni stesse, anche di carattere legislativo.

Mercato finanziario: insieme dei mezzi finanziari disponibili per prestiti a medio e lungo termine.

Mercato monetario: insieme dei mezzi finanziari disponibili per prestiti a breve termine.

Mezzi di copertura del fabbisogno: il fabbisogno da coprire o finanziare è quello « complessivo » (vedi tale voce).

I mezzi di copertura possono essere reperibili, attraverso le varie forme di indebitamento, sul mercato interno o sul mercato internazionale (debiti esteri). Il ricorso al mercato interno si realizza attraverso:

- l'indebitamento a medio-lungo termine o « patrimoniale » (vedi tale voce);
- l'indebitamento a breve concretantesi in « debito fluttuante » (vedi tale voce);
- la circolazione di monete e biglietti di Stato.

La copertura « monetaria » del fabbisogno è misurata dalla dimensione delle due ultime voci, dai titoli a medio-lungo termine sottoscritti dalla Banca d'Italia e dai rapporti monetari con la Banca medesima.

Note preliminari: illustrano le previsioni del progetto di bilancio o i risultati espressi dal Rendiconto.

Le prime rivestono carattere:

- « generale », riferendosi all'intero bilancio (« Nota preliminare al quadro generale riassuntivo », che costituisce una apposita sezione della Relazione previsionale e programmatica: articolo 15, legge n. 468 del 1978);
- « particolare », concernendo i singoli stati di previsione, ai quali sono premesse (articolo 35, legge di contabilità).

La nota preliminare al Rendiconto illustra i risultati dell'intera gestione finanziaria annuale e costituisce la relazione al disegno di legge di approvazione del Rendiconto.

Note di variazioni: costituiscono lo strumento con il quale si fanno recepire al progetto di bilancio — nelle more dell'esame parlamentare — le variazioni che il Governo intende apportare ad esso per tenere conto di nuovi o migliori elementi previsionali acquisiti oppure di provvedimenti legislativi intervenuti (articolo 137 del Regolamento di contabilità).

Operazioni finali: sono quelle operazioni di bilancio « direttamente » volte al raggiungimento delle finalità dello Stato (vedi: « entrate finali » e « spese finali »).

Operazioni finanziarie: sono quelle operazioni finali attraverso cui si estrinseca l'attività di intermediazione finanziaria che lo Stato compie attraverso il bilancio.

Nel bilancio dello Stato esse sono costituite: per le entrate, dalle riscossioni di crediti; per le spese, dalle partecipazioni e conferimenti e dalle anticipazioni produttive e non produttive. Depurando le operazioni finali dalle operazioni finanziarie si ottengono le cosiddette « operazioni economiche » del bilancio.

Operazioni strumentali: sono operazioni di bilancio che si effettuano per colmare l'eventuale squilibrio presentato dalle operazioni finali; esse, rispetto a queste ultime, hanno quindi carattere strumentale.

Sono costituite: per l'entrata, dall'accensione di prestiti a medio-lungo termine (titolo IV); per la spesa, dalle quote necessarie per l'ammortamento dei prestiti accesi (titolo III — rimborso di prestiti).

Operazioni complessive: riguardano le operazioni finali e quelle strumentali; rappresentano, quindi, il complesso delle operazioni iscritte in bilancio (vedi: « operazioni finali » e « operazioni strumentali »).

Operazioni di Tesoreria: sono le operazioni nelle quali si estrinseca la gestione di Tesoreria, vale a dire:

- gli incassi ed i pagamenti di bilancio;
- gli introiti e le erogazioni della gestione di Tesoreria, riguardanti cioè i debiti ed i crediti di Tesoreria (vedi: « debiti di Tesoreria », « crediti di Tesoreria » e « gestione di Tesoreria »).

Ordinazione: emissione del titolo di pagamento a favore del creditore.

Costituisce la terza fase della procedura di esecuzione delle spese.

Ordine di accreditamento: apertura di credito sulla sezione di tesoreria provinciale a favore di un funzionario all'uopo delegato che può disporre con buoni a proprio favore o con ordinativi a favore dei creditori.

Pagamento: erogazione di denaro da parte della Tesoreria che determina l'estinzione dell'obbligazione pecuniaria dello Stato.

Costituisce l'ultima fase della procedura di esecuzione delle spese (articolo 2, legge n. 468 del 1978).

Esso può realizzarsi mediante:

- mandato diretto;
- ordine di accreditamento;
- ruolo di spesa fissa;
- mandati speciali.

(Per questi mezzi di pagamento si veda la rispettiva voce).

Parificazione del Rendiconto: giudizio di regolarità sul Rendiconto generale dello Stato emesso dalla Corte dei Conti, con il quale si evidenziano al Parlamento i risultati del confronto tra il rendiconto presentato dal Governo e le scritture dell'Organo di controllo (articolo 149 del Regolamento di contabilità).

Perenzione amministrativa: eliminazione dalla contabilità finanziaria dei residui passivi (decorsi due esercizi per le spese correnti, tre per l'acquisto di beni e servizi e cinque per le spese in conto capitale).

Essa non comporta la prescrizione o la decadenza del diritto del creditore: pertanto le somme eliminate, ove vengano richieste dal creditore, devono essere reiscritte in bilancio per essere pagate (articolo 39, legge n. 526 del 1982).

Previsioni assestate: sono le previsioni risultanti dal provvedimento legislativo di assestamento del bilancio (vedi tale voce) (articolo 17, legge n. 468 del 1978).

Previsioni definitive: previsioni stabilite dalla legge di bilancio modificate dalle variazioni, legislative e/o amministrative, intervenute nel corso dell'anno finanziario.

Esse risultano dal Rendiconto generale dello Stato (Parte I – Conto del bilancio), che le illustra con riferimento alle previsioni della legge di bilancio.

Previsioni iniziali: previsioni risultanti dalla legge di bilancio.

Progetto di Bilancio: è il complesso delle previsioni annuali di entrata e di spesa redatte in termini di competenza e di cassa in base alla legislazione vigente e presentate dal Governo al Parlamento per l'approvazione, nella forma di un apposito disegno di legge, entro il 30 settembre di ogni anno.

Provvedimenti legislativi di variazione al bilancio: modifiche alla legge di bilancio presentate dal Governo al Parlamento, nella forma di un apposito disegno di legge.

Tali modifiche possono riguardare:

- l'assestamento, ed in tal caso il Governo ha l'obbligo di presentarle entro il 30 giugno;
- ulteriori necessità, che il Governo può rappresentare entro il 31 ottobre.

Quadro generale riassuntivo: è approvato con apposito articolo della legge di bilancio e rappresenta la sintesi espositiva, redatta in termini di competenza e di cassa, degli aggregati di entrata e di spesa del bilancio annuale e dei relativi risultati differenziali (risparmio pubblico;

indebitamento netto; saldo netto da finanziare; ricorso al mercato) (articoli 2 e 6 della legge n. 468 del 1978).

Quadro macroeconomico: insieme di ipotesi coerenti sulla evoluzione dei principali aggregati di contabilità nazionale in relazione alle quali sono anche formulate le previsioni di bilancio.

Regolazioni contabili: definizione contabile di partite debitorie e creditorie tra lo Stato ed altri soggetti giuridici con iscrizione del relativo importo nei rispettivi bilanci.

Regolazioni debitorie pregresse: riguardano debiti insorti, e che occorre regolare, per forniture di beni e servizi avvenute in anni precedenti ed all'epoca non registrate in bilancio.

I relativi oneri, da iscriverne nel bilancio dell'esercizio in cui si effettua la regolazione, incidono sul fabbisogno dello stesso esercizio relativo al settore statale (o al settore pubblico allargato) solo nella misura in cui la regolazione avviene per contanti nei confronti di creditori esterni al settore (vedi « fabbisogno complessivo »).

Relazione di cassa: è presentata dal Ministro del tesoro al Parlamento entro il 20 febbraio, il 20 maggio, il 31 agosto ed il 20 novembre di ogni anno.

Essa concerne la stima del fabbisogno annuo del settore statale e del settore pubblico allargato, cui si perviene attraverso appositi conti consolidati, nonché i risultati delle gestioni di cassa, per il periodo di riferimento, sia dei singoli enti costituenti i settori sia delle operazioni consolidate dei settori stessi (articolo 30, legge n. 468 del 1978).

(Vedi: « Conti della finanza pubblica »).

Relazione generale sulla situazione economica del Paese: è presentata al Parlamento dai Ministri del bilancio e della programmazione economica e del tesoro entro il mese di marzo dell'anno successivo a quello cui essa si riferisce.

Dà conto, per il periodo di riferimento, dei risultati conseguiti dal sistema economico nelle sue principali componenti (Parte I), di quelli della Finanza pubblica (Parte II, in larga misura coincidente con la Relazione di cassa del 20 febbraio) e, infine, di quelli del settore del lavoro (Parte III).

Relazione illustrativa costi-risultati: è un'apposita sezione della nota preliminare al Rendiconto generale dello Stato, nella quale si presenta l'analisi amministrativo-economica delle risultanze di consuntivo al fine di evidenziare i risultati concretamente ottenuti per ciascun servizio, programma e progetto (articolo 22 della legge n. 468 del 1978).

Relazione previsionale e programmatica: è presentata dai Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica al Parlamento entro il mese di settembre di ogni anno unitamente al disegno di legge di bilancio, annuale e pluriennale, e a quello di legge finanziaria.

Essa si articola in due sezioni:

- nella prima, vengono esposti il quadro economico generale e gli indirizzi della politica economica nazionale, nonché esplicitate le coerenze e compatibilità di obiettivi, risorse, ed impegni finanziari previsti nel bilancio pluriennale dello Stato e dell'intero settore pubblico allargato;
- nella seconda, si illustra il quadro generale riassuntivo del bilancio dello Stato e le variazioni delle nuove previsioni rispetto a quelle assestate dell'anno precedente (articolo 15, legge n. 468 del 1978).

Rendiconto generale dello Stato: riassume e dimostra i risultati:

- della complessiva gestione svolta nell'anno finanziario, con distinto e simultaneo riferimento alle gestioni di competenza, di cassa e dei residui;
- delle variazioni intervenute nel patrimonio dello Stato per effetto della gestione del bilancio o anche per altre cause.

Esso, conseguentemente, si articola in due parti:

- Parte I: Conto del bilancio;
- Parte II: Conto generale del patrimonio.

Esso, previa parifica della Corte dei conti, viene trasmesso dal Ministro del tesoro al Parlamento con apposito disegno di legge entro il mese di giugno dell'anno successivo a quello cui esso si riferisce (articoli da 12 a 24 della legge n. 468 del 1978).

Residui attivi: entrate accertate ma non incassate: costituiscono un credito dello Stato (vedi « accertamenti » e « incassi »).

Residui di nuova formazione: sono quei residui, attivi o passivi, che vengono accertati nel Rendiconto dell'anno in cui è stato effettuato l'accertamento o l'impegno.

Residui passivi: spese impegnate ma non ancora pagate: costituiscono un debito dello Stato (vedi « perenzione amministrativa »).

Residui di stanziamento: riguardano stanziamenti di spese, in genere di conto capitale, che, non impegnate alla chiusura dell'esercizio, vengono tuttavia fatte transitare nel conto dei residui ed ivi mantenute non oltre il terzo esercizio successivo a quello di riferimento. Non costituiscono debiti per lo Stato (articolo 39 della legge n. 526 del 1982).

Retrocessioni di interessi: sono restituzioni di interessi al bilancio dello Stato effettuate dalla Banca d'Italia relativamente alla quota degli stessi, maturati sui titoli di Stato in portafoglio, eccedente il tasso di remunerazione della riserva obbligatoria.

Reversale di incasso: ordine dato al Tesoriere di introitare una determinata somma.

Riassegnazioni: provvedimenti amministrativi di variazione al bilancio — attuati in forza di speciali disposizioni legislative — con i quali il Ministro del tesoro attribuisce a taluni capitoli di spesa somme in precedenza affluite in entrata. Se l'afflusso in entrata è successivo al 31 ottobre, la riassegnazione ai pertinenti capitoli di spesa avviene nel bilancio dell'anno successivo (articoli 5 e 17 della legge n. 468 del 1978).

Ricorso al mercato: è il risultato differenziale tra il totale delle entrate finali ed il totale delle spese complessive (articolo 6, legge n. 468 del 1978).

Esso esprime l'entità dell'indebitamento a medio e a lungo termine potenzialmente effettuabile nell'anno di riferimento ed è determinato in sede previsionale dalla legge finanziaria, la quale precisa che esso concorre, con le entrate, a determinare le disponibilità per la copertura di tutte le spese da iscriverne nel bilancio annuale (articolo 11, legge n. 468 del 1978) (vedi « Accensione di prestiti »).

Rientro depositi bancari: riconduzione nella Tesoreria dello Stato delle disponibilità liquide detenute presso il sistema bancario da enti pubblici o comunque collegati alla finanza statale (articolo 40 della legge n. 119 del 1981 e decreto-legge n. 153 del 1984).

Rimborso di prestiti: vedi « operazioni strumentali ».

Riscossione: procedimento di acquisizione e realizzo dei crediti accertati.

È la seconda fase della procedura di acquisizione delle entrate.

Risparmio pubblico: è il risultato differenziale tra il totale delle entrate tributarie ed extratributarie ed il totale delle spese correnti (articolo 6 della legge n. 468 del 1978).

Con riferimento al bilancio pluriennale, esso costituisce, nel corso della gestione, il parametro per il riscontro di copertura delle nuove o maggiori spese correnti e per il rimborso di prestiti (vedi « bilancio pluriennale »).

Esso può essere:

- positivo (entrate maggiori delle spese) ed allora misura la quota di risorse correnti destinabile al finanziamento delle spese in conto capitale;
- negativo (entrate minori delle spese) ed in tale caso identifica la quota delle spese correnti da soddisfare ricorrendo all'indebitamento.

Riferito ai conti consolidati della Pubblica Amministrazione e del Settore Pubblico Allargato esso misura quando è positivo (avanzo corrente) la quota di risparmio generata, quando è negativo (disavanzo corrente) la quota di risparmio assorbita dai settori intestatari dei conti.

Risultati differenziali: il bilancio dello Stato ne evidenzia nel quadro generale riassuntivo quattro: il risparmio pubblico, il saldo netto da finanziare (o da impiegare), l'indebitamento o l'accreditamento netto ed il ricorso al mercato (vedi tali voci).

Rubrica: aggregazione di capitoli o dell'entrata o della spesa secondo l'organo che ne cura l'accertamento o la gestione (vedi « classificazione amministrativa »).

Ruolo di spese fisse: mezzo di pagamento delle spese fisse — quali stipendi, pensioni, fitti, ecc. — ed in genere di quelle di importo e scadenze predeterminati.

Saldo della Tesoreria: è l'avanzo o il disavanzo della gestione di Tesoreria derivante dalla somma delle operazioni gestionali della Cassa DD.PP., delle Aziende autonome dello Stato, della Cassa per il Mezzogiorno e delle altre operazioni di Tesoreria.

Saldo netto da finanziare o da impiegare: è il risultato differenziale espresso dalla contrapposizione delle entrate finali con le spese finali (vedi tali voci e « fabbisogno complessivo ») (articolo 6, legge n. 468 del 1978).

Con riferimento al bilancio pluriennale, esso costituisce, nel corso della gestione, il parametro per il riscontro di copertura delle nuove o maggiori spese di conto capitale (vedi « bilancio pluriennale »).

Servizio del portafoglio: fa parte delle operazioni che costituiscono i « crediti di Tesoreria » e, più specificamente, riguarda i pagamenti delle Amministrazioni statali all'estero, anche per il tramite dell'Ufficio italiano cambi, e la compravendita per conto delle stesse, e di enti morali, di titoli del debito pubblico.

Settore pubblico: aggregato costituito dal settore statale, dalle Regioni, Comuni, Province e relative aziende di servizi, dagli enti pubblici non economici, dalle Unità sanitarie locali e dagli enti portuali (articoli 25 e 30 della legge n. 468 del 1978) (vedi « Settore statale »).

Settore pubblico allargato: aggregato costituito dal settore pubblico e dall'ENEL (vedi « settore pubblico »).

Settore statale: aggregato costituito dal bilancio dello Stato e dalla gestione di Tesoreria, quest'ultima ricomprendente le operazioni dei bilanci delle Aziende autonome, della Cassa depositi e prestiti, della Cassa per il Mezzogiorno nonché altre operazioni di Tesoreria.

Sezioni: aggregazione dei capitoli di spesa aventi medesima destinazione funzionale (vedi « classificazione funzionale »).

Situazione della Banca d'Italia: situazione patrimoniale mensile dell'Istituto di emissione allegata al Conto riassuntivo del Tesoro (vedi tale voce).

Situazione di bilancio: illustrazione mensile delle modificazioni intervenute, per atti legislativi e/o amministrativi, a carico delle previsioni autorizzate con la legge di bilancio. Essa è allegata al Conto riassuntivo del Tesoro (vedi tale voce).

Situazione del debito pubblico: illustrazione trimestrale dell'indebitamento statale realizzata in allegato al conto riassuntivo del Tesoro (vedi tale voce).

Situazione del Tesoro: è determinata mensilmente dall'importo complessivo delle attività (fondo di cassa più crediti di Tesoreria) e delle passività (debiti di Tesoreria) (vedi tali voci).

Slittamenti: quote di fondi speciali, o di capitoli specifici di spesa, non utilizzate entro il termine dell'anno finanziario: costituiscono una forma particolare di economia « provvisoria » di spesa in quanto possono essere riutilizzate anche nell'anno successivo, a condizione che entro tale anno entri in vigore il relativo provvedimento legislativo di spesa, alla cui copertura esse sono destinate (articolo 10, legge n. 468 del 1978).

Sospeso di Tesoreria: pagamento del Bilancio, o di altro soggetto, eseguito dalla Tesoreria ed in attesa di ricevere imputazione contabile in bilancio.

Sovvenzioni del Tesoro alla Posta: fanno parte delle operazioni che costituiscono i « crediti di Tesoreria » e, più particolarmente, riguardano le somministrazioni di fondi effettuate dalla Tesoreria a favore dell'Amministrazione postale per l'esecuzione:

- dei pagamenti, a carico del Bilancio dello Stato e delle Aziende autonome, da effettuarsi fuori dei capoluoghi di provincia;
- dei pagamenti delle pensioni INPS;
- dei pagamenti riguardanti il servizio vaglia, i risparmi ed i conti correnti postali.

(Gli introiti di queste ultime operazioni, affluendo su appositi conti correnti di Tesoreria, costituiscono « debiti di Tesoreria ») (vedi « debiti di Tesoreria » e « crediti di Tesoreria »).

Spese complessive: rappresentano la sommatoria delle spese finali e di quelle per il rimborso di prestiti (vedi tali voci).

Spese correnti: costituiscono il Titolo I del bilancio di spesa e si articolano in nove categorie. Esse sono le spese destinate alla produzione ed al funzionamento dei vari servizi statali, nonché alla redistribuzione dei redditi per fini non direttamente produttivi.

Spese in conto capitale: costituiscono il Titolo II del bilancio di spesa (e si articolano in sette categorie).

Esse individuano tutte le spese che incidono direttamente o indirettamente sulla formazione del capitale nazionale (vedi « investimenti » e « anticipazioni di bilancio »).

Spese differite: oneri a carattere pluriennale che, nella forma di spese in annualità e a pagamento differito, comportano la iscrizione in bilancio di uno o più limiti di impegno; la iscrizione in bilancio di ogni limite si estende ad un numero di esercizi pari alle annualità da pagare. Tale iscrizione non presenta alcun collegamento temporale con la effettiva realizzazione delle opere che vengono finanziate, in tutto (capitale più interessi) o in parte (solo concorso negli interessi), con questa tecnica di bilancio.

Spese d'ordine: oneri connessi con l'accertamento e la riscossione delle entrate (vedi « elenchi » e « fondi di riserva »).

Spese finali: rappresentano la sommatoria dei primi due titoli del bilancio di spesa (spese correnti e spese in conto capitale).

Esse rappresentano le somme necessarie all'amministrazione per perseguire i propri scopi o fini istituzionali.

Si definiscono, per contro, « strumentali » le operazioni di spesa per il rimborso di prestiti (titolo III) (vedi « saldo netto da finanziare »).

Spese impreviste: oneri di carattere imprevedibile, cui occorre necessariamente e tempe-

stivamente provvedere e che non impegnano il bilancio in futuro con carattere di continuità, ed ai quali si provvede mediante prelievi da apposito fondo di riserva (vedi « elenchi » e « fondi di riserva »).

Spese obbligatorie: oneri di natura inderogabile e indifferibile iscritti su capitoli specificamente, nonché tassativamente, individuati per ciascun Ministero nell'apposito « elenco » (n. 1) allegato allo stato di previsione del Ministero del tesoro. Eventuali deficienze degli stanziamenti di bilancio vengono fronteggiate con lo specifico fondo di riserva (vedi « elenchi » e « fondi di riserva »).

Spese ripartite: oneri a carattere pluriennale la cui iscrizione in bilancio è collegata temporalmente alla realizzazione delle opere finanziate.

Stanziamiento di competenza (o di cassa): somma iscritta in bilancio su ciascun capitolo di entrata o di uscita; essa rappresenta, con riferimento all'esercizio, rispettivamente, l'ammontare indicativo degli accertamenti (o degli incassi) realizzabili ed il limite massimo degli impegni (o dei pagamenti) effettuabili.

Stime di cassa del bilancio: rappresentano l'andamento probabile, in termini di effettivi incassi e pagamenti annuali, delle autorizzazioni di cassa iscritte in bilancio.

Esse vengono utilizzate ai fini della elaborazione delle Relazioni di cassa del Ministro del tesoro sulla stima del fabbisogno di cassa del settore statale e pubblico allargato (vedi: « Relazione di cassa »).

Titoli di bilancio: rappresentano la più ampia aggregazione delle operazioni di entrata e di spesa.

Le entrate si articolano in quattro titoli:

- tributarie;
- extratributarie;
- alienazione ed ammortamento di beni patrimoniali e riscossione di crediti;
- accensione di prestiti.

Le spese in tre titoli:

- correnti (o di funzionamento e mantenimento);
- in conto capitale (o di investimento);
- rimborso di prestiti.

Vaglia del Tesoro: sono titoli contabili con i quali viene pagata da una Tesoreria la somma che è stata versata in un'altra da un'Amministrazione pubblica.

Tali titoli fanno parte dei « debiti di Tesoreria ».

Versamento o incasso: introito in Tesoreria dei crediti accertati e riscossi.

È l'ultima fase della procedura di acquisizione delle entrate.